

**Rapporto peritale sull'avamprogetto
di riforma
del diritto
della società a garanzia limitata**

Prof. dott. Peter Böckli, Basilea

Prof. dott. Peter Forstmoser, Zurigo

Prof. dott. Jean-Marc Rapp, Losanna

Documentazione per la consultazione del aprile 1999

Compendio

La riforma proposta dal gruppo di lavoro Sagl si propone di mettere a disposizione delle piccole e medie imprese (PMI) che intendano assumere l'assetto di società di capitali una forma giuridica che risponda alle loro esigenze meglio di quanto non faccia la Sagl odierna. È eliminata l'incertezza che può scaturire, per i singoli soci della Sagl, dall'eventuale responsabilità solidale personale per il capitale sociale non liberato. È ammessa la possibilità di costituire la Sagl quale società unipersonale introducendo nel contempo misure atte a garantire la sicurezza delle transazioni. Sono inoltre delimitate in modo più netto le sfere di competenza dei soci da un lato e quelle inerenti alla gestione dall'altro, il che contribuisce a evitare controversie e incertezze in seno alle piccole e medie imprese. La Sagl sarà ora a disposizione anche per fini non economici. La crescita dell'impresa costituita quale Sagl non sarà più compromessa dal limite assoluto di 2 milioni di franchi imposto al capitale sociale e l'aumento del capitale non necessiterà più dell'unanimità; si propone nel contempo di adeguare l'ammontare minimo del capitale sociale, portandolo a 40'000 franchi. Il valore nominale minimo delle quote sociali è abbassato a 100 franchi e la partecipazione dei singoli soci può ora comporsi di più quote sociali. Il trasferimento di quote sociali è agevolato, senza che sia però accantonata la possibilità, tipica della Sagl, di vincolare la trasmissibilità. Diviene possibile l'incorporazione di quote sociali in titoli nominativi, ma non in titoli al portatore o all'ordine. Va inoltre ammessa l'emissione di buoni di godimento, ma non quella di buoni di partecipazione. Anche in materia di registro di commercio sono previsti snellimenti, in quanto soggiacciono all'obbligo di iscrizione soltanto i soci tenuti a effettuare versamenti supplementivi. Il fallimento di un socio non mette più in pericolo l'esistenza della Sagl come tale. Il diritto di recesso di un socio in presenza di gravi motivi caratteristica essenziale della Sagl è meglio disciplinato sotto diversi aspetti.

Per la Sagl sono inoltre proposti ispirandosi al riveduto diritto della società anonima standard minimi in materia di rendiconto, pubblicità e revisione; si rinuncia per contro allo strumento della verifica speciale.

È infine meglio garantito il versamento effettivo del capitale, il che accresce il credito di cui gode la Sagl quale forma giuridica. Perseguono lo stesso scopo le nuove norme concernenti i conferimenti in capitale mascherati da prestiti, a danno di terzi creditori, effettuati dai soci quando sarebbe opportuno l'apporto di capitale proprio. Contribuiscono a garantire una base di capitale anche il divieto di rimborso anticipato di versamenti supplementivi già effettuati, il prolungamento (limitato nel tempo), in caso di uscita di un socio, dell'obbligo statutario di effettuare versamenti supplementivi e la limitazione della tacitazione a soci uscenti all'importo del capitale proprio liberamente disponibile. In futuro non sarà più ammissibile una liberazione parziale del capitale sociale.

I diritti dei soci minoritari sono rafforzati: sono in particolare migliorati il diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti e la protezione dei diritti d'opzione in caso di aumento del capitale.

La revisione del diritto della Sagl rende indispensabili determinati adeguamenti in altri settori del diritto, segnatamente nel diritto della società anonima e in quello della società cooperativa.

1 Parte generale

11 Genesi della riforma

111 Rilevanza pratica della Sagl

Concepita dal legislatore nel 1936, sino alla fine del 1991 la Sagl non ha preso piede in Svizzera: allora vi erano a malapena 2'800 società che rivestivano la forma di Sagl (negli anni precedenti il loro numero era sceso leggermente), contro le oltre 100'000 società anonime di piccole dimensioni. Non aveva manifestamente avuto l'atteso riscontro pratico l'idea degli anni Trenta di mettere a disposizione delle piccole e medie imprese (PMI) una forma di società propria, distinta dalla SA.

La tendenza mutò repentinamente il 1° luglio 1992, con l'entrata in vigore della revisione del diritto della società anonima: mentre il numero delle società anonime ha da quel momento registrato una stagnazione – nel 1994 e nel 1995 è addirittura leggermente diminuito – quello delle Sagl è massicciamente aumentato: nel 1993 – il primo anno interamente sotto il dominio del nuovo diritto della società anonima – il numero delle Sagl si è accresciuto di oltre un terzo, passando da 2'964 a 4'186 unità. Negli anni successivi, tale tendenza si è confermata: alla fine del 1994 esistevano 6'600 Sagl, alla fine del 1995 10'705 e alla fine del 1998 gli effettivi ammontavano a 31'190 unità. L'incremento è in gran parte dovuto a nuove costituzioni, ma spesso anche alla trasformazione senza liquidazione di SA in Sagl, fondata sugli articoli 824 segg. CO.

Il motivo alla base della „riscoperta“ della Sagl dovrebbe risiedere in primo luogo nelle esigenze più severe poste dal nuovo diritto della società anonima: la fissazione del capitale minimo a 100'000 franchi e l'inasprimento delle esigenze in materia di qualifiche e di indipendenza dell'ufficio di revisione hanno *entrambe* portato a un aumento dei *costi* dell'attività di una SA. Si è evidentemente preso atto anche del fatto (benché la riforma del diritto della società anonima non vi abbia apportato alcuna modifica) che nei confronti dei gerenti di una Sagl non sussistono prescrizioni in materia di domicilio e di cittadinanza severe quanto quelle previste dall'articolo 708 CO per il consiglio d'amministrazione della SA. Dovrebbero aver inciso anche le illimitate possibilità di restrizioni della trasmissibilità ed eventualmente anche le possibilità di recesso ed esclusione dei soci previste per la Sagl. Alcuni devono infine aver considerato che gli obblighi sociali di fornire prestazioni accessorie, possibili nell'ambito della Sagl, e il principio che i soci fondatori hanno diritto alla gestione in prima persona, rendono superflui vincoli contrattuali tra i soci. In primo piano dovrebbero esservi tuttavia – come detto – considerazioni inerenti ai costi, il che non è esente da problemi poiché, secondo il gruppo di lavoro Sagl, le esigenze minime del diritto vigente in materia di ammontare del capitale sociale e la possibilità di rinunciare a un ufficio di revisione, non garantiscono una protezione sufficiente dei creditori. Il futuro diritto della Sagl dovrebbe pertanto prevedere una modifica in materia di capitale sociale e di ufficio di revisione, nel senso di un avvicinamento al diritto della SA (cfr. a tal proposito infra pti. 225 e 243).

112 Lacune materiali del diritto vigente

Nonostante la relativa flessibilità della SA, anche dopo la revisione del 1991 permane in Svizzera il bisogno di una particolare forma giuridica di *società di capitali di carattere personale* che presenti i tratti distintivi seguenti:

1. personalità giuridica;

2. ditta indipendente dai titolari delle quote;
3. rischio limitato per i soci ;
4. struttura semplice, in linea di principio priva di un organo formale di deliberazione e di decisione (in altri termini senza consiglio d'amministrazione);
5. possibilità di sanzione statutaria diretta, nei confronti dei titolari di quote, dell'obbligo di versamenti suppletivi, di prestazioni accessorie, di divieti di concorrenza, di diritti di prelazione e di vendita;
6. possibilità di recedere dalla società e di azione tendente all'esclusione di un socio per gravi motivi.

La SA risponde a tali esigenze soltanto in parte e unicamente per il tramite di accordi contrattuali relativi. La *Sagl* prevista dal modello svizzero del 1936 ha potuto soddisfare le sunnominate esigenze soltanto in una certa misura. La normativa del 1936 contempla „peculiarità“ elvetiche che non sono affatto essenziali e si sono rivelate essere piuttosto un onere. Tali peculiarità sono spiegabili in parte con l'estrema sfiducia ancora nutrita negli anni Venti e Trenta nei confronti dell'allora nuova forma societaria della *Sagl* e in parte con il bisogno di differenziazione rispetto al modello tedesco.

Benché le opinioni divergano quanto ai dettagli, al *vigente disciplinamento delle Sagl, risalente al 1936*, sono perlopiù riconosciuti gli *inconvenienti* seguenti:

1. La *Sagl* non può – quantomeno secondo il testo della legge – essere costituita *a fini non economici* (art. 772 cpv. 3 CO; contrariamente a quanto previsto dalle norme sulla SA [art. 620 cpv. 3 CO] e dalle disposizioni tedesche sulla *Sagl*).
2. La *Sagl unipersonale* – come del resto anche la SA unipersonale – non è espressamente prevista dal diritto vigente. La costituzione ad opera di un'unica persona è in ogni caso impossibile (art. 775 CO).
3. Il *capitale minimo* di 20'000 franchi (art. 773 CO) è così basso che, già con una situazione finanziaria modesta, i costi del primo anno d'esercizio condurranno regolarmente alla perdita di metà del capitale o all'insolvenza tecnica.
4. Il limite superiore *del capitale sociale* è fissato a *2 milioni di franchi* (art. 773 CO), il che limita a priori le possibilità di sviluppo di un'impresa che riveste la forma di *Sagl*.
5. In virtù di norme ancor più severe di quelle previste dal diritto tedesco della *Sagl*, ciascun socio risponde personalmente e in solido *fino all'ammontare complessivo del capitale sociale* (in ogni caso ampiamente oltre la propria quota sociale), come un socio in nome collettivo, della liberazione dell'intero capitale sociale e dell'indebita diminuzione susseguente del capitale (art. 802 CO).
6. In tale misura, ciascun socio uscente risponde, per i *cinque anni* successivi al suo recesso, di tutte le obbligazioni della società (art. 802 in relazione con art. 591 CO).
7. L'aumento del capitale sociale della *Sagl* necessita del *consenso unanime* di tutti i soci (art. 786 in relazione con art. 779 cpv. 1 CO); neppure lo statuto può dispensare da tale esigenza.
8. Non è prevista per la *Sagl* la *riduzione semplificata del capitale sociale a fini di appuramento del bilancio* (riduzione dichiarativa del capitale), analogamente a quella prevista nel diritto della SA all'articolo 735 CO.
9. Manca una norma che preveda l'assegnazione di un grado posteriore a prestiti di soci alla società (rispettivamente la loro conversione in capitale proprio), qualora

quest'ultima difetti di capitale (cfr. § 32a della legge tedesca sulla Sagl, „Eigenkapitalersetzende Gesellschafterdarlehen“).

10. Il *trasferimento di quote societarie* è problematico. Per la cessione è prescritto l'atto pubblico (art. 791 cpv. 4 CO) ed è comunque necessaria una modifica dello statuto, poiché l'ammontare della quota d'ogni socio è indivisibile e va iscritta nello statuto (art. 776 n. 3 CO). A tal fine è a sua volta necessaria una deliberazione dell'assemblea dei soci risultante da atto pubblico (art. 784 cpv. 1 CO), per la quale occorre una maggioranza favorevole di tre quarti di tutti i soci che rappresenti nel contempo i tre quarti almeno del capitale sociale (art. 784 cpv. 2 e 791 cpv. 2 CO).
11. Al principio di ogni anno civile va consegnato all'ufficio del registro di commercio un *elenco* sottoscritto da tutti i gerenti, nel quale figurino i *nomi dei soci*, le loro quote sociali e le prestazioni eseguite su di esse (art. 790 cpv. 2 CO).
12. La riduzione del capitale sociale è ostacolata dal fatto che le quote sociali debbono essere un *multiplo di mille franchi* (art. 774 cpv. 1 CO).
13. Il *fallimento di un singolo socio* può provocare lo *scioglimento della Sagl* (art. 793 CO).
14. È insufficiente la portata del *diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti* dei *soci esclusi dalla gestione*, i quali dipendono in misura particolare dalle informazioni (art. 819 CO).
15. L'esigenza della maggioranza di tre quarti dei soci che rappresentino i tre quarti almeno del capitale sociale rende assai difficoltose le *modificazioni statutarie* (art. 784 cpv. 2 CO).
16. Il carattere vincolante, per la Sagl (si veda il rinvio dell'art. 805 CO „alle disposizioni sul bilancio della società anonima“), delle *norme del diritto della SA in materia di rendiconto*, rivedute nel 1991, è controverso in dottrina e, in maniera generale, non è chiaro il rapporto tra il diritto della Sagl e il riveduto diritto della SA.
17. La convocazione e la direzione dell'*assemblea dei soci* spetta ai „gerenti“ (art. 809 CO), senza che si precisi come ci si debba comportare in caso di disaccordo tra due o più gerenti.
18. Non vi è una chiara *delimitazione dei poteri* tra gerenti e assemblea dei soci (art. 810 CO).
19. In assenza di altre disposizioni statutarie, *tutti i soci hanno diritto alla gestione in comune della società e vi sono obbligati* (art. 811 CO).
20. Il socio gerente di una Sagl soggiace personalmente, per legge, all'esecuzione in via di fallimento, benché non agisca, quale soggetto economico, in suo nome e per suo conto (art. 39 n. 5 LEF).
21. Il *divieto legale di concorrenza* del socio gerente può essere soppresso successivamente solo mediante *decisione unanime* di tutti i soci (art. 818 CO).
22. Nella Sagl, la *revisione* - anche mediante una verifica finale, la forma più semplice che è possibile immaginare - non è obbligatoria (art. 819 CO).

La dottrina menziona inoltre, quali inconvenienti, anche il *divieto di incorporare in un titolo* una quota societaria e l'inidoneità delle quote della Sagl al *mercato borsistico, fuori borsa o paraborsistico*. Secondo il gruppo di lavoro Sagl, non si tratta tanto di svantaggi, quanto di peculiarità immanenti al sistema della società a garanzia limitata.

113 **Lacune redazionali del diritto vigente**

Non va poi trascurato che, in diversi punti, la *qualità redazionale* del vigente diritto della Sagl lascia a desiderare. Contrariamente ad esempio alle disposizioni legali sulla società in nome collettivo o in accomandita, complessivamente di facile lettura e comprensione, diverse disposizioni del diritto della Sagl sono difficilmente comprensibili o addirittura ingannevoli quanto al loro senso. Alcuni esempi:

1. Secondo la concezione legale, *i soci sono solidalmente responsabili, come i soci in nome collettivo, di tutte le obbligazioni della società*, e ciò fino all'ammontare del capitale sociale iscritto (art. 802 cpv. 1 CO). In realtà, l'espressione „come i soci in nome collettivo“ non restituisce un'immagine corretta del regime di responsabilità. La responsabilità introdotta dall'articolo 802 – per quanto severa possa essere nel caso singolo – è (definita per sommi capi) una responsabilità per un'oggettiva *infrazione alle norme* in materia di costituzione o di conservazione del capitale sociale, e *non* una responsabilità solidale originaria e illimitata come nel caso della società in nome collettivo.
2. La legge non chiarisce se i soci siano o meno solidalmente responsabili anche dei *versamenti supplementari* di cui all'articolo 803 CO.
3. Come detto, la legge parte dal presupposto che *tutti i soci siano chiamati alla gestione in comune della società* (art. 811 cpv. 1 CO), benché all'atto pratico tale evento costituisca piuttosto l'eccezione.
4. Il testo legale non specifica a quali condizioni possa essere *revocata* – a un terzo o a un socio – *la facoltà di gestione* (art. 814 CO, rinvio alle norme della società in nome collettivo, art. 565 CO).
5. Non risulta in modo chiaro dal testo che almeno uno dei gerenti *con facoltà di rappresentanza* dev'essere domiciliato in Svizzera (art. 813 cpv. 1 CO).
6. Gli articoli 810 capoverso 2 e 816 CO affermano soltanto che i procuratori e i mandatari commerciali sono designati dall'assemblea dei soci. Non sono per contro menzionati i *direttori*.
7. Dalla legge non scaturisce in modo chiaro che la *notifica dello scioglimento della società* è effettuata dal giudice non soltanto in caso di fallimento ma, *in generale, in caso di scioglimento per sentenza giudiziaria* (art. 821 CO, cfr. invece l'art. 737 CO).
8. Spesso la *terminologia* (soprattutto nella versione tedesca) *non è uniforme*:
 - „Gesellschafter“ (socio, ad es. art. 774, 775 cpv. 1 CO) e „Mitglieder“ (membro, ad es. art. 784 cpv. 2 CO);
 - „Stammeinlage“ (ad es. art. 774 CO) e „Gesellschaftsanteil“ (art. 774/789 cpv. 1 CO);
 - „assemblea dei soci“ (ad es. art. 810 CO) e „deliberazione sociale“ (ad es. art. 816 CO);
 - „oggetto“ (art. 776 n. 2 CO) in luogo dell'altrove usuale „fine“ (che è tuttavia utilizzato all'art. 772 cpv. 3 CO e in genere nel diritto della SA e della società cooperativa).

114 Adeguamenti indispensabili al diritto attuale della SA

Diverse disposizioni previste dal diritto della Sagl del 1936 si riferiscono naturalmente alla terminologia o alle norme del diritto della SA allora in vigore. Nella misura in cui la nozione particolare di Sagl, società di capitali di carattere personale, non richieda o almeno giustifichi un ordinamento speciale, va optato per un adeguamento al riveduto diritto della SA e alle concezioni odierne enunciate in tale sede.

12 Modus operandi del gruppo di lavoro Sagl

Nell'elaborare le sue proposte, il gruppo di lavoro Sagl non solo ha tenuto conto della dottrina concernente il diritto della Sagl e degli sviluppi internazionali, ma si è anche avvalsa del contributo di quattro giuristi muniti di particolare esperienza nel settore della Sagl. Questi ultimi hanno fornito numerosi suggerimenti cui è stato dato seguito. Le persone in questione sono – in ordine alfabetico:

- PD Dott. Lukas Handschin, avvocato a Zurigo;
- Dott. Moritz Ottiker, fiduciario a Zurigo;
- Dott. h.c. Karl Rebsamen, ex capo dell'ufficio del registro di commercio del Cantone di Basilea-Città;
- Dott. Herbert Wohlmann, direttore del servizio giuridico della Clariant International SA, Muttenz.

Per l'elaborazione del capitolo concernente l'eurocompatibilità dell'avamprogetto si è inoltre fatto capo all'avvocato Dirk Trüten dell'Europa Institut di Zurigo.

13 Diritto comparato

131 Evoluzione del diritto della Sagl in Germania

131.1 Revisione, in particolare del 1980, del diritto della Sagl

La legge tedesca sulla Sagl, risalente al 1892, ha dato prova di stabilità per un lungo periodo. La prima grande riforma ha avuto luogo nel 1980. In tale occasione il capitale sociale minimo è stato portato da 20'000 DM a 50'000 DM, i conferimenti minimi sono stati accresciuti da 5'000 DM a 25'000 DM, è stato introdotto il rapporto sulla costituzione con conferimenti in natura, è stata ammessa la costituzione ad opera di una sola persona e sono state escluse per legge dalla gestione determinate persone oggetto di una condanna penale. La novella legislativa del 1980 ha inoltre esteso il diritto all'informazione dei soci e ha introdotto la fusione delle Sagl e la trasformazione da imprenditore individuale in Sagl. In occasione di tale modifica legislativa, sono stati inoltre integrati nella legge alcuni elementi della giurisprudenza, allora già consolidata, quali la responsabilità dei soci per il disavanzo tecnico dovuto alla sopravvalutazione dei conferimenti in natura (cosiddetta „Differenzhaftung“) e le regole sui prestiti di soci (sostitutivi di capitale proprio). La legge di riforma del diritto commerciale (del 22 giugno 1998, in vigore dal 1° luglio 1998) ha inoltre comportato altre modifiche del diritto della Sagl.

Come per la società anonima, la *cogestione* ha inoltre avuto ripercussioni indirette sulla struttura giuridica di Sagl di grandi dimensioni. In virtù della legge sulla cogestione, le grandi Sagl sono tenute per legge a istituire un consiglio paritetico di vigilanza, cui sono tra l'altro attribuite importanti competenze in materia di nomina e di revoca dei gerenti. Delle oltre 550'000 Sagl esistenti in Germania nel 1994, soltanto un'infima parte, vale a dire meno di 300, è stata toccata dalla cogestione paritetica. A fianco di queste ultime, vi è un numero

assai più elevato di società con un consiglio di vigilanza obbligatorio, composto per un terzo di rappresentanti dei dipendenti.

131.2 Applicazione del diritto societario dell UE

La Sagl tedesca è stata interessata anche dall'applicazione delle *direttive europee*, come ad esempio la prima direttiva/CE (pubblicità), la quarta direttiva/CE (conti annuali), la settima direttiva/CE (conti consolidati di gruppi industriali) e l'ottava direttiva/CE (persone incaricate del controllo dei documenti contabili). Le relative disposizioni sono state inserite soltanto in parte nella legge sulla Sagl, ma sono state perlopiù riprese dal Codice di commercio (Handelsgesetzbuch; HGB), di portata più generale. Anche l'obbligo di pubblicità inerente ai conti annuali è regolato dai §§ 325 segg. HGB, i quali dal 1985 si rifanno al diritto dell'UE. Tali articoli esigono per i conti annuali delle cosiddette „medie“ e „grandi“ Sagl (complessivamente circa 10'000) la certificazione di un controllore esterno abilitato dallo Stato (§ 316 I in relazione con § 267 III HGB). Il § 267 HGB non conosce del resto due classi di grandezza, come il diritto svizzero della SA, bensì (in applicazione dei principi comunitari) *tre* classi, vale a dire „piccole“, „medie“ e „grandi“ società di capitali. Dette classi sono definite come segue:

(1) Sono definite piccole società di capitali le società che non superano almeno due dei tre seguenti valori:

- 1. bilancio complessivo di 3 900 000 DM dopo la detrazione di un disavanzo iscritto all attivo (§ 268 III).*
- 2. cifra d affari di 8 milioni di DM nei 12 mesi precedenti la data di compilazione dei conti finali.*
- 3. media annua di 50 dipendenti.*

(2) Sono definite società di capitali medie le società che superano almeno due dei tre valori di cui al capoverso 1 ma non superano almeno due dei tre valori seguenti:

- 1. bilancio complessivo di 15 500 000 DM dopo la detrazione di un disavanzo iscritto all attivo (§ 268 III).*
- 2. cifra d affari di 32 milioni di DM nei 12 mesi precedenti la data di compilazione dei conti finali.*
- 3. media annua di 250 dipendenti.*

(3) Sono definite grandi società di capitali le società che superano almeno due dei tre valori di cui al capoverso 2. Una società di capitali è ritenuta grande anche qualora azioni o altri titoli di credito da questa emessi siano ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa di uno Stato membro della Comunità economica europea o siano trattati nel mercato ristretto oppure qualora sia fatta richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale.

(4) Il superamento o il mancato superamento dei valori di cui ai capoversi 1-3 producono gli effetti giuridici relativi soltanto se si verificano nell ambito di due conti finali consecutivi....

Secondo il § 293 HGB, modificato nel 1985, sono poi tenute all'allestimento di conti consolidati di gruppo soltanto le cosiddette „Sagl molto grandi“.

Altre modifiche del diritto tedesco della Sagl si rifanno alla dodicesima *direttiva/CE relativa alle Sagl con un unico socio* (del 21 dicembre 1989, modifica legislativa del 18 dicembre

1991) e alla *direttiva relativa alla pubblicità delle succursali* (recante la stessa data; modifica mediante legge del 22 luglio 1993). Il diritto tedesco disciplina oggi la *Sagl* unipersonale in modo eurocompatibile, il che ha reso necessario soltanto un numero contenuto di modifiche e di adeguamenti.

131.3 Sviluppi recenti

Attualmente, in Germania si producono sforzi tesi a includere la *GmbH & Co. KG* (la *Sagl* & Co. S.Acc.) nelle disposizioni del HGB relative alla revisione e alla pubblicità. L'iniziativa dell'UE intesa ad agevolare l'allestimento del bilancio e la pubblicità di piccole e medie società (direttiva sulle piccole e medie imprese) è stata applicata con la legge del 25 luglio 1994.

Nel 1988 il legislatore tedesco ha introdotto nel diritto della *Sagl* la *riduzione semplificata del capitale* (soppressione di una perdita risultante dal bilancio) nell'ambito della revisione delle norme sull'insolvenza. Egli ha pure previsto di riprendere nella legge sulla *Sagl* (agli §§ 57c – 57o) la *ricapitalizzazione* – sinora disciplinata all'interno della legge sull'aumento di capitale. Le vigenti norme del diritto della *Sagl* concernenti la *fusione* sono per contro state sostituite dalla nuova legge sulla trasformazione, la quale regola trasformazioni in altre forme giuridiche e la scissione (nel senso della sesta direttiva/CE).

Globalmente, in Germania è lecito parlare di una modernizzazione progressiva del diritto della *Sagl*, nel senso di un perfezionamento della struttura della società di capitali senza cesure con l'assetto di base della *Sagl* concepito nel 1892.

132 Evoluzione del diritto della Sàrl in Francia

La seguente sezione è suddivisa in due parti: la prima illustra le modifiche più recenti, vale a dire intervenute a partire dagli anni Ottanta, osservate nel diritto della *Sàrl* in Francia, mentre la seconda presenta alcune soluzioni più datate del diritto francese che potrebbero rivestire importanza per la revisione del diritto svizzero della *Sagl*. L'ultima revisione globale del diritto della *Sàrl* ha avuto luogo con la legge del 24 luglio 1966.

132.1 Modifiche recenti

A partire dall'inizio degli anni Ottanta, in Francia è in corso uno sforzo di modernizzazione del diritto della *Sàrl*. Le modifiche illustrate qui di seguito rispecchiano tale volontà di strutturare la forma della società conformemente ai bisogni e ai pericoli attuali.

132.11 Modifiche strutturali

132.111 Aumento del capitale sociale minimo

Con la legge n. 84-148 del 1° marzo 1984, il capitale sociale minimo è stato portato da 20'000 a 50'000 franchi francesi, in quanto si è tenuto conto della svalutazione monetaria. Tutte le quote sociali vanno sottoscritte e interamente liberate mediante conferimenti in denaro o in natura.

132.112 Libera trasformazione da Sàrl in SA

Sino al 1994, una *Sàrl* doveva esistere da almeno due anni per poter essere trasformata in una SA. Tale esigenza è stata accantonata, a favore di una maggiore flessibilità, con la legge

94-126 dell'11 febbraio 1994. Le condizioni poste oggi alla trasformazione sono il rispetto delle norme sulla SA e misure a garanzia del versamento del capitale.

132.113 Deliberazione mediante la firma di un atto unanime

Nel 1994, il legislatore ha reso maggiormente flessibile la deliberazione dell'assemblea dei soci; la legge 94-126 dell'11 febbraio 1994 ha in particolare previsto che il consenso relativo a una decisione può essere espresso anche mediante la firma, da parte di tutti i soci, di un atto unanime, nella misura in cui tale opzione sia prevista dallo statuto.

132.12 Protezione dei creditori e dei soci esclusi dalla gestione

La maggior parte delle disposizioni seguenti persegue di principio tanto la protezione dei creditori quanto quella dei soci esclusi dalla gestione, mirando a garantire la regolarità di gestione e contabilità.

132.121 Ampliamento dei diritti di controllo dei soci esclusi dalla gestione

La revisione del 1966 ha sostanzialmente ampliato i diritti di controllo dei soci esclusi dalla gestione. Le revisioni successive registrano un ulteriore rafforzamento di tali diritti; giusta la legge del 1° marzo 1984, uno o più soci rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale possono così domandare una verifica della gestione.

132.122 Revisore indipendente

Le Sàrl di una certa importanza devono oggi disporre di un organo che controlli la correttezza della contabilità. Secondo la normativa del 7 marzo 1925, tale organo poteva essere composto esclusivamente di soci, il che rendeva in pratica illusorio ogni controllo. La legge del 1966 ha pertanto imposto alle Sàrl il cui capitale sociale superava i 300'000 franchi francesi di affidare la verifica della loro contabilità a un revisore contabile indipendente („commissaire aux comptes“). Tale regolamentazione è stata modificata dalla legge del 1° marzo 1984 (in vigore mediante decreto del 1° marzo 1985), che impone in modo cogente un organo di revisione alle società che superano due dei tre seguenti valori:

- bilancio complessivo di 10 milioni di franchi francesi;
- cifra d'affari di 20 milioni di franchi francesi;
- media annua di 50 dipendenti.

132.123 Obbligo di depositare i libri in tribunale

Giusta un decreto del 30 luglio 1986, tutte le Sàrl sono tenute a depositare i conti annuali presso la cancelleria del tribunale commerciale al più tardi un mese dopo la loro approvazione. Tale obbligo serve soprattutto gli interessi dei soci esclusi dalla gestione, che non sempre sono in grado di valutare la correttezza della contabilità e possono perciò essere facilmente tratti in inganno.

132.124 Misure volte a prevenire difficoltà finanziarie

Mediante la legge del 1° marzo 1984, il legislatore ha adottato provvedimenti intesi a lottare contro le difficoltà finanziarie di imprese, i quali impongono ai gerenti, comminando loro la multa o addirittura pene detentive, di convocare un'assemblea straordinaria dei soci in caso

di cattivo andamento degli affari e di informare il tribunale qualora sussista il rischio di fallimento.

132.125 Modifica della responsabilità personale solidale dei soci in caso di conferimenti in natura

Prima dell'entrata in vigore della legge del 5 gennaio 1988, i soci rispondevano sempre solidalmente del danno causato da conferimenti in natura insufficienti. In virtù dell'obbligo di fare verificare da un revisore i conferimenti in natura, è stato possibile limitare la responsabilità solidale ai casi in cui tale obbligo non sia stato rispettato o non sia stato dato seguito alle raccomandazioni del revisore.

132.13 Accrescimento del potere d attrazione della Sàrl

La Sàrl è la forma societaria più frequente in Francia. L'interesse nei confronti di tale forma tendeva tuttavia al ribasso, soprattutto per motivi di ordine fiscale. Il legislatore francese ha perciò cercato, mediante alcune modifiche, di accrescerne il potere d'attrazione.

132.131 Possibilità di conferimenti in industria tra coniugi

Al fine di promuovere la costituzione di società private, il legislatore ha ammesso, nella legge dell'11 luglio 1982, che in occasione della costituzione della società siano effettuati conferimenti in industria. Tale possibilità è tuttavia riservata ai coniugi e soggiace a condizioni restrittive.

132.132 Soppressione della discriminazione fiscale nei confronti dei gerenti maggioritari

Con le riforme del 30 dicembre 1980 e del 5 gennaio 1988, è stato parzialmente soppressa la discriminazione esistente tra gerenti maggioritari e minoritari. Tale disparità di trattamento costituiva un reale freno alla diffusione della Sàrl; la sua eliminazione dovrebbe restituire alla Sàrl il suo potere d'attrazione originario.

132.14 Ampliamento delle possibilità d impiego della Sàrl

132.141 Una Sàrl per le professioni liberali

Il sistema della società a garanzia limitata è stato reso accessibile alle professioni liberali, vale a dire le professioni il cui esercizio è regolato da uno statuto legale o regolamentare o il cui titolo è protetto. Con la legge del 31 dicembre 1990, le persone che esercitano professioni liberali possono sfruttare tale forma di Sàrl, la cosiddetta SELARL (*société d'exercice libéral à responsabilité limitée*).

132.142 Società unipersonale

La società unipersonale (EURL, *entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée*) è stata introdotta con la legge dell'11 luglio 1985; tale forma giuridica è stata ripresa nella dodicesima direttiva/CE del 21 dicembre 1989. Si tratta di una società il cui unico socio risponde delle obbligazioni della società soltanto fino all'ammontare dei suoi conferimenti. Una siffatta limitazione della responsabilità dell'imprenditore unico era presente, de facto, già in precedenza, con l'impiego di soci il cui ruolo era meramente fiduciario e la cui quota sociale era controllata, dal profilo economico, dall'imprenditore individuale. La società

unipersonale ha dunque unicamente riconosciuto la prassi in vigore; tale innovazione ha tuttavia comportato l'abbandono di un principio fondamentale del diritto societario, poiché nella società unipersonale non può esservi alcuna *affectio societatis*, presupposto indispensabile del contratto di società. Non vi è in genere alcun contratto di società propriamente detto, poiché *una sola* persona vi prende parte. In occasione dell'introduzione di tale nuova forma di società, necessità pratiche hanno dunque prevalso a fronte di considerazioni di carattere teorico.

Il socio unico può essere una persona fisica o una persona giuridica. Una società unipersonale non può comunque essere il socio unico di un'altra società unipersonale. Si tratta pertanto di una forma giuridica riservata a società indipendenti, che non facciano parte di un gruppo; mediante tale forma societaria non è possibile formare intere catene di società madri e filiali. Le norme concernenti la *Sàrl* sono del resto applicabili per analogia. In particolare, le masse patrimoniali del socio e della società unipersonale vanno chiaramente distinte; come per la *Sàrl*, sono vietati determinati negozi giuridici tra socio e società, quali ad esempio contratti di prestito, di fideiussione o di garanzia. Le operazioni correnti e concluse alle usuali condizioni possono essere svolte liberamente. Tutte le operazioni che presuppongono un contratto tra la società e il socio, vanno infine iscritte nel „registre des décisions“.

132.2 Alcune interessanti soluzioni del diritto francese

132.21 Capitale sociale

- I soci hanno l'obbligo di sottoscrivere e liberare l'intero capitale sociale, in denaro o mediante conferimenti in natura; in tale ultimo caso è necessario il rapporto di un revisore sui conferimenti.
- Le quote sociali non costituiscono titoli negoziabili. Esse hanno tutte lo stesso valore nominale e un socio può possederne più d'una.
- Le norme del diritto della SA in materia di riserve sono applicabili.
- Sono parimenti applicabili le norme del diritto della SA in materia di riduzione di capitale.

Non è prevista alcuna soglia superiore per il capitale sociale. Una *Sàrl* non può tuttavia avere più di 50 soci; se tale numero è raggiunto, essa va trasformata in SA.

132.22 Diritti dei soci

- In linea di principio, un socio non può essere escluso dagli altri soci.
- La protezione dei soci minoritari è garantita in particolare mediante le misure seguenti:
 - Un quarto dei soci, rappresentante almeno un quarto del capitale sociale, o un numero qualsiasi di soci rappresentante almeno la metà del capitale sociale, può chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria dei soci.
 - I soci dispongono dell'*actio pro socio* per la riparazione del danno diretto.
 - La minoranza può nominare periti o commissari provvisori. Giusta la legge del 1° marzo 1984, costoro hanno il diritto di verificare la gestione della società.
- Il socio ha il diritto di recedere dalla società qualora trovi un acquirente per la sua quota sociale. Non si tratta di una redistribuzione del capitale, ma di una cessione delle quote.

- In qualsiasi momento, il socio può alienare le sue quote a un altro socio, senza che a tal fine sia necessario il consenso della società. Nell'ambito di un tale trasferimento, è escluso che un terzo entri a far parte della società, il che salvaguarda il principio del legame personale. Sono stati regolati anche i problemi risultanti da siffatti mutamenti dei rapporti di forza in seno alla società.
- Per essere valida, l'alienazione di quote a terzi necessita per contro dell'approvazione da parte della società. Qualora la società neghi il consenso, l'alienante può imporre agli altri soci, qualora detenga le quote da almeno due anni, di acquisire o di fare acquisire da un terzo le sue quote. Resta possibile, benché svantaggiosa dal punto di vista fiscale, l'acquisizione ad opera della società stessa.
- Come nel diritto svizzero, all'assemblea dei soci competono determinate attribuzioni inalienabili e irrevocabili. La maggioranza necessaria alla deliberazione dipende dalla portata della decisione.

132.23 Altri punti

- Da lungo tempo, il diritto francese prevede per la Sàrl la possibilità di figurare quale socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita, il che corrisponde alla GmbH & Co. KG del diritto tedesco.
- La società composta di due soci, suscettibile di condurre a problematiche situazioni di stallo, non è oggetto di regolamentazione particolare.
- Il diritto francese non impone ai soci alcun divieto legale di concorrenza; tale divieto può tuttavia essere previsto dallo statuto.

14 Obiettivi della revisione della Sagl

Alla luce di quanto precede e tenuto conto delle esigenze manifestate dalla dottrina e dalle persone interpellate, l'avamprogetto del gruppo di lavoro „Sagl“ persegue gli obiettivi seguenti:

1. Regolamentazione incentrata su piccole e medie imprese di carattere personale;
2. Adeguamento al diritto attuale della società anonima, in particolare per quanto riguarda rendiconto, pubblicità e revisione contabile;
3. Adeguamento ai principi delle direttive europee;
4. Garanzia dell'apporto e della conservazione del capitale, ma senza responsabilità solidale dei titolari delle quote;
5. Rafforzamento della protezione dei soci minoritari.

Per motivi che saranno esposti ulteriormente, è opportuno che la revisione proposta si mantenga entro i limiti posti dalle soluzioni legali adottate nei Paesi limitrofi.

2 Parte speciale: note esplicative alle disposizioni più importanti dell'avamprogetto

21 Osservazione preliminare

In sintonia con gli obiettivi principali summenzionati, l'avamprogetto introduce, rispetto al diritto della Sagl risalente al 1936, importanti modifiche. Alcune proposte concernono soluzioni disegnate appositamente per la Sagl; in numerosi punti, l'unità dell'ordinamento

del diritto societario raccomanda tuttavia di rinviare alle disposizioni del diritto della società anonima. Tale rinvio va inteso in senso dinamico: eventuali revisioni future del diritto della SA avranno dunque ripercussioni indirette anche sul diritto della Sagl¹.

22 Disposizioni generali

221 Nozione di Sagl (art. 772 cpv. 1 CO, 772 cpv. 1 AP)

La *definizione attuale* di Sagl, prevista all'articolo 772 CO, non è un capolavoro quanto a chiarezza redazionale; l'articolo presenta tuttavia lacune anche sotto altri aspetti. Proprio il diritto tedesco, il quale ha istituito la Sagl oltre cento anni fa, ha da sempre rinunciato a definire la Sagl, senza che ciò comportasse un inconveniente qualsiasi (al § 13 della legge sulla Sagl, figura unicamente una descrizione della „natura giuridica della Sagl“, in cui si precisa che *soltanto* il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni della società e che la società è una persona giuridica indipendente). È pertanto lecito chiedersi se una definizione legale sia affatto necessaria.

Qualora si intenda attenersi a una definizione (il che, tenuto conto delle disposizioni corrispondenti relative alla SA e alla società cooperativa, può anche essere legittimo), si propone la formulazione di cui all'articolo 772 capoverso 1 AP, ai sensi della quale la Sagl è una società che si forma sotto una ditta propria, il cui capitale (capitale sociale), anticipatamente determinato, si divide in parti (quote sociali) e alla quale partecipano uno o più soci che non sono personalmente responsabili dei debiti della società e sono titolari di una o più quote sociali. La definizione legale intende dunque avvicinarsi a quella della SA, mettendo contemporaneamente in risalto anche le particolarità rispetto alle altre società di capitali.

Un elemento essenziale del progetto di legge consiste nella soppressione della responsabilità personale, solidale e limitata all'ammontare del capitale sociale, attualmente prevista nei confronti del singolo socio dagli articoli 772 capoverso 2 periodo 2 e 802 CO (a tal proposito si veda infra pto. 225). Nonostante tale modifica, il gruppo di lavoro Sagl auspica il mantenimento della denominazione „Sagl“, poiché la forma di società continua a corrispondere in ampia misura alle società recanti la stessa denominazione largamente diffuse nell'Europa continentale e poiché l'istituzione statutaria di una responsabilità completiva concernente versamenti supplementari (in merito si veda infra pto. 238) – una responsabilità a sua volta limitata – costituisce una delle caratteristiche principali della Sagl.

¹ Una commissione peritale presieduta dal dott. Peider Mengiardi ha elaborato un avamprogetto di legge federale sul rendiconto e la revisione contabile (AP LRR) e di ordinanza sull'abilitazione di revisori contabili (AP OAR). Tale avamprogetto prevede di principio, per tutte le forme societarie del diritto privato dotate di personalità giuridica, norme unitarie che variano in funzione delle dimensioni, del tipo di attività e della forma giuridica. Le disposizioni del diritto della SA andrebbero adeguate in modo corrispondente. Il 21 ottobre 1998, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa ai due avamprogetti. Il termine di consultazione scadrà alla fine del mese di aprile del 1999. I documenti relativi alla consultazione possono essere ordinati presso l'Ufficio federale di giustizia (tel. 031/ 322 41 96 o 031/322 41 97, fax 031/322 44 83).

L'avamprogetto e il rapporto esplicativo concernenti la riforma del diritto della Sagl si basano ancora, in linea di principio, sul diritto contabile in vigore. Note a piè di pagina rinviano, laddove opportuno, alle proposte della commissione peritale „diritto contabile“.

222 Ammissione di fini non economici (art. 772 cpv. 3 CO, 772 cpv. 3 AP)

Poiché non vi è alcun motivo di riservare la forma giuridica della Sagl esclusivamente a fini economici, è sancito per legge – come all’articolo 622 capoverso 3 CO per la società anonima – che una Sagl può essere costituita anche per fini che non siano di natura economica.

223 Sagl unipersonale (Art. 775 CO, 775 AP)

In Svizzera la *Sagl unipersonale* è in pratica riconosciuta da lungo tempo. L’articolo 775 capoverso 1 CO prevede tuttavia un minimo di *due fondatori*, cosicché la Sagl unipersonale può nascere soltanto grazie alla susseguente riunione delle quote sociali nelle mani di una sola persona fisica o giuridica. Anche in tal caso, l’articolo 775 capoverso 2 CO prevede per i soci e i creditori – quale ultimo residuo della teoria secondo la quale la società unipersonale rappresenta un’anomalia – la possibilità di proporre un’azione di scioglimento (rimasta pressoché inutilizzata all’atto pratico).

La riunione susseguente di tutte le quote sociali nelle mani di una sola persona (nelle mani della società stessa o di un solo socio) ha per effetto, in una Sagl che preveda *l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie*, che la società creditrice dispone di *un solo* debitore di tali prestazioni. Ciò può comportare un aumento del rischio per i creditori della società, ma una siffatta restrizione della cerchia dei debitori è possibile già secondo il vigente diritto della Sagl.

In sintonia con la *direttiva/CE relativa alle Sagl con un unico socio* (dodicesima direttiva, GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 40), l’avamprogetto prevede pertanto l’ammissione della *costituzione ad opera di un solo socio* (art. 772 cpv. 1 e 775 AP) e lo *stralcio della disposizione sull’anomalia*, di cui all’articolo 775 capoverso 2 CO.

In virtù dell’articolo 5 capoverso 1 della summenzionata direttiva/CE, i *contratti stipulati tra il socio e la società* vanno redatti per scritto; fanno eccezione i contratti relativi a operazioni correnti effettuate a condizioni normali (cfr. art. 812b cpv. 3 AP).

L’articolo 3 della direttiva/CE esige inoltre che il cumulo susseguente di tutte le quote sociali in un’unica mano sia espressamente menzionato nella notificazione al registro di commercio e sia pubblicato. Tale norma è ripresa anche nel nostro Paese (art. 775 cpv. 2 e art. 781 n. 5a AP), benché il suo fine possa essere oggetto di controversie.

Poiché la riveduta Sagl svizzera non conoscerà più, secondo l’avamprogetto del gruppo di lavoro Sagl, *la liberazione parziale delle quote sociali* (art. 774 cpv. 4 AP, in merito si veda infra pto. 225.5), non è necessaria una regolamentazione supplementare ai sensi del § 19 capoverso 4 della legge tedesca sulla Sagl, il quale prevede tre opzioni: il versamento della parte non liberata, la costituzione di garanzie o il trasferimento di parte delle quote a terzi.

224 Ditta (art. 949, 951 CO, 950/51 AP)

Secondo il diritto vigente, alla ditta della Sagl va sempre aggiunta la designazione della forma di società (art. 949 cpv. 2 CO), mentre per le società anonime e le società cooperative tale obbligo è presente soltanto se la ditta comprende nomi di persone. L’indicazione della forma giuridica nella ditta costituisce del resto il presupposto necessario per una normativa liberale in materia di formazione delle ditte, poiché garantisce la riconoscibilità di una ditta quale simbolo di un soggetto giuridico. Dal profilo del diritto comparato, va sottolineato che il diritto europeo esige l’indicazione della forma giuridica su corrispondenza e ordinativi

(prima direttiva/CE, art. 4). Tale esigenza, materialmente giustificata, è concretizzata in modo ragionevole dal diritto nazionale mediante un adeguamento corrispondente del diritto in materia di ditte. Va comunque rilevato che nell'ambito delle transazioni commerciali private non sussiste alcun obbligo di utilizzazione della ditta, cosicché una revisione del diritto delle ditte che non imponga l'utilizzo delle stesse soddisferebbe soltanto in parte le esigenze del diritto europeo. L'evoluzione del diritto dovrebbe mirare anche alla liberalizzazione del diritto materiale delle ditte, esigendo tuttavia a tal fine l'indicazione della forma giuridica nella ditta (come ad esempio in Germania). Rinunciare all'esigenza dell'indicazione della forma giuridica sarebbe pertanto una mossa sbagliata. Riguardo a tale oggetto, è più opportuno adeguare le norme sulla formazione delle ditte della società anonima e della società cooperativa al diritto della Sagl.

Per quanto concerne il diritto esclusivo d'usare della ditta, le Sagl comprendenti nomi di persone nella ditta sono state sinora equiparate alle società di persone e alla società in accomandita per azioni (art. 951 CO). L'avamprogetto prevede, quanto a questo, l'equiparazione della Sagl con nomi di persone alla SA, alla Sagl senza nomi di persone nella ditta e alla società cooperativa (art. 951 cpv. 2 AP), il che ha per effetto un certo rafforzamento della protezione della ditta.

Secondo il gruppo di lavoro Sagl, in occasione di una futura revisione del diritto delle ditte sarebbe opportuno tenere conto di tre elementi:

1. a tutte le società dovrebbe essere concessa la libertà di scegliere la propria ditta;
2. tutte le ditte dovrebbero contenere l'indicazione della forma giuridica;
3. la disposizione sul diritto esclusivo di usare della ditta andrebbe formulata correttamente (in altri termini quale diritto di contestazione del titolare della ditta già iscritta e non quale obbligo inerente alla formazione di ditte che ancora devono essere iscritte) e disciplinata uniformemente a livello svizzero per tutte le forme giuridiche del diritto commerciale.

225 Capitale sociale

225.1 Aumento del capitale sociale minimo a 40'000 franchi (Art. 773 CO, 773 AP)

In Germania, il capitale minimo di una Sagl è oggi fissato a 50'000 DM (§ 5 cpv. 1 GmbHG), in Francia ammonta a 50'000 franchi francesi (art. 35 cpv. 1 LSC [legge 66-357 del 24 luglio 1966 sulle società commerciali]). In occasione dell'introduzione della Sagl in Svizzera, il 1° gennaio 1937, il capitale sociale minimo fu fissato a 20'000 franchi (vale a dire il 40 % del capitale minimo della SA di allora). La determinazione di tali importi risale al 1928, anno in cui il potere d'acquisto del franco svizzero era più di dieci volte superiore a quello odierno. È tuttavia improponibile, già in ragione della normativa attuale concernente la SA (capitale minimo di 100'000 franchi), portare a 200'000 franchi, sulla base di tale proporzione, il capitale minimo della Sagl. Un aumento è per contro indispensabile poiché, secondo il potere d'acquisto attuale, un importo di 20'000 franchi non basta a coprire le spese del primo esercizio neppure in un'impresa di modeste dimensioni. Con un capitale minimo che non consente neppure il versamento di un anno di salario a un'unica persona, la costituzione di una società „di capitali“ sembra essere esclusa. Appare adeguato fissare nuovamente il minimo a 40 % del capitale minimo della SA, vale a dire a 40'000 franchi. L'articolo 3 capoverso 1 delle disposizioni transitorie prevede tuttavia che le società iscritte nel registro di commercio prima del 1° gennaio 2000 non siano tenute ad accrescere il loro capitale sociale.

Non è prevista la possibilità di liberare il capitale sociale anche in valuta estera, in altri termini in divise utilizzate nel commercio internazionale quale valuta di riferimento. Prima di muovere tale passo, andrebbero esaminate le implicazioni che ne derivano. Una regolamentazione legale relativa appare problematica, quantomeno oggi, tra l'altro anche per il fatto che il diritto fiscale si basa sul principio del valore nominale, il quale è espresso in franchi. Una simile innovazione non dovrebbe del resto limitarsi alle sole Sagl.

225.2 Soppressione del limite superiore di 2 milioni di franchi (art. 773 CO)

Il limite superiore di 2 milioni di franchi imposto al capitale sociale della Sagl costituisce una peculiarità svizzera. L'avamprogetto del Consiglio federale del 1928 prevedeva ancora una soglia superiore di 5 milioni di franchi, equivalenti a circa 50 milioni odierni. Il legislatore intendeva allora proteggere il carattere prettamente individuale della Sagl o almeno evitare che imprese per le quali era opportuna un'"organizzazione collettiva" ("kollektivistische Organisation", espressione di allora che faceva riferimento alla società anonima) prendessero la forma di Sagl.

Il limite superiore assoluto del capitale sociale si è rivelato essere un *ostacolo* quantomeno psicologico alla scelta della forma di Sagl. Da un esame più attento non scaturisce alcun valido motivo di precludere alle società di capitali la forma di Sagl, per legge, a partire da un importo determinato:

- Da un canto, non vi è alcun rapporto diretto tra ammontare del *capitale nominale o sociale* e importanza dell'attività imprenditoriale. Sino alla fine degli anni Ottanta, la Hoffmann-La Roche SA, una delle più importanti società farmaceutiche al mondo, aveva un capitale azionario di soli 50'000 franchi.
- D'altro canto, la Sagl è una forma di società che può essere sfruttata anche da *imprese di maggiori dimensioni*, qualora esse desiderino o comunque si accontentino di assumere, nel caso concreto, una struttura di carattere marcatamente personale. Se tale forma non dovesse più essere confacente ai bisogni della società, i soci sarebbero liberi di deciderne la trasformazione in una SA.
- Va infine menzionato che *interessi di terzi* non esigono in nessun modo la limitazione del capitale sociale.

Il limite di 2 milioni di franchi costituisce perciò un inutile impedimento ai futuri sviluppi dell'impresa. La sua assenza non ha inoltre avuto, nei Paesi limitrofi, alcuna ripercussione negativa. Tale limite va pertanto semplicemente stralciato.

225.3 Garanzia dell'apporto del capitale (art. 779 cpv. 4 e 5 AP)

Benché il diritto societario europeo non sottometta esplicitamente la Sagl, nella seconda direttiva, a condizioni più severe in materia di prova dell'apporto del capitale, oggi si riconosce che qualsiasi società di capitali – e quindi anche la Sagl – debba soggiacere, nelle fasi di costituzione e di aumento del capitale e a prescindere da eventuali norme supplementari di responsabilità, a procedure probatorie più incisive riguardo alla regolare esecuzione del versamento del capitale. Secondo il diritto della società anonima del 1991, le condizioni sono le seguenti:

1. *trasparenza* (dallo statuto e dal registro di commercio devono risultare con chiarezza ampiezza e modalità di costituzione del capitale);
2. intervento di un *notaio* per l'atto costitutivo;

3. *conto bloccato* in una banca per la prova del versamento in denaro;
4. esigenza della *forma scritta* per contratti di conferimenti in natura;
5. esigenza di una *relazione* scritta dettagliata *sulla costituzione o sull'aumento di capitale*, per riferire della stima e del computo di conferimenti in natura e di assunzioni di beni, come pure dell'adempimento dell'obbligo di effettuare conferimenti mediante compensazione o della concessione di vantaggi speciali;
6. esigenza di *controllo*, da parte di un revisore², della completezza e della correttezza della relazione sulla costituzione o sull'aumento di capitale.

Norme particolari sulla responsabilità (come la responsabilità sussidiaria di ciascun socio fino all'ammontare del capitale sociale, attualmente prevista per la Sagl, per l'esecuzione dei conferimenti promessi o la responsabilità dei fondatori) non sono in grado di rimpiazzare l'effetto di prevenzione e regolatore di esigenze qualificate in materia di prova dell'effettivo versamento del capitale. Il gruppo di lavoro Sagl ritiene che, sotto questo aspetto, le disposizioni del 1936 siano in parte superate e in parte insufficienti. Esse devono essere adeguate al diritto attuale della società anonima, vale a dire al livello delle disposizioni di cui agli articoli 633 – 635a e 652e/f CO. Ciò è inevitabile, se si intende accantonare la responsabilità sussidiaria e solidale di ciascun socio prevista dal diritto vigente (infra pto 225.4).

A tal proposito non va dimenticato che le esigenze in materia di sostrato di capitale scaturiscono dal genere e dall'estensione dell'attività economica e non dalla forma giuridica nella cui „*veste*“ è svolta l'attività.

Nell'avamprogetto si rinvia pertanto alle disposizioni del diritto della società anonima sulla costituzione del capitale (art. 779 cpv. 5) e la costituzione qualificata (art. 778). Quest'ultimo rinvio include l'articolo 628 capoverso 4 CO, il quale consente di abrogare dopo dieci anni le disposizioni statutarie concernenti i conferimenti in natura o le assunzioni di beni.

225.4 Soppressione della responsabilità solidale e sussidiaria dei soci (art. 772 cpv. 2, 802 CO, 772 cpv. 2, 802 AP)

La configurazione della „responsabilità dei soci“ giusta l'articolo 802 CO costituisce una peculiarità svizzera, alla radice della quale vi era l'intento di realizzare nella Sagl, almeno in parte, l'idea di responsabilità individuale del diritto della *società in nome collettivo*. Ai sensi dell'articolo 802 capoverso 1 CO, i soci sono solidalmente responsabili, come i soci in nome collettivo, di tutte le obbligazioni della società, ma solo fino all'ammontare del capitale sociale iscritto. Obiettivo di tale disposizione era una „protezione dei creditori il più possibile estesa“, in primo luogo sbarrando la strada a „*società fraudolente con conferimenti fittizi*“ e in secondo luogo impedendo, nel corso dell'esistenza della Sagl, che il sostrato patrimoniale venisse intaccato, a danno dei creditori, da *indebiti prelevamenti d'utili* (cfr. art. 802 cpv. 2 CO). In terzo luogo, tale responsabilità solidale avrebbe dovuto garantire che, in caso di *liberazione parziale del capitale sociale*, la prestazione futura fosse effettivamente eseguita (cfr. art. 802 cpv. 2 CO).

La responsabilità solidale si rivela tuttavia insoddisfacente sotto due aspetti:

² L'avamprogetto di LRR non parla più di revisori o di ufficio di revisione, bensì utilizza il termine di revisore contabile (art. 43 segg. AP LRR).

- In primo luogo, la normativa è materialmente insufficiente. Secondo le conoscenze attuali, infatti, in caso di costituzione o di aumento del capitale, la protezione da conferimenti fittizi (e da altri vizi della costituzione di capitale) è assicurata in modo più efficace dalla combinazione di *trasparenza* (iscrizione dei conferimenti in natura o delle assunzioni di beni nello statuto, nel registro di commercio, nella relazione sulla costituzione o sull'aumento di capitale) e *verifica ad opera di un revisore*, che non dalla responsabilità personale dei soci. Per quel che concerne la costituzione e la conservazione del capitale, nell'interesse della protezione dei creditori e della sua solvibilità, alla Sagl va oggi conferita la struttura di *società di capitali*, come nei Paesi vicini.
- La responsabilità solidale riduce inoltre il potere d'attrazione della forma di società, in quanto espone il singolo socio, soprattutto quando possiede una quota sociale relativamente modesta, al rischio di una responsabilità personale sproporzionata (fino all'ammontare del capitale sociale complessivo).

L'avamprogetto rinuncia alla responsabilità solidale secondo il modello vigente, ma adotta altre misure volte a proteggere i creditori e a garantire la solvibilità:

- grazie all'applicazione dei *principi del diritto della società anonima in materia di costituzione del capitale*, si eviteranno frodi in occasione della costituzione della società. In caso di liberazione in denaro, diviene infatti obbligatorio il versamento su un conto bloccato di un istituto di credito soggiacente alla legge sulle banche e, in caso di conferimenti in natura, di assunzioni di beni, di concessioni di vantaggi particolari o di liberazione mediante compensazione, si esige una relazione sulla costituzione e l'attestazione di verifica da parte di un revisore (art. 779 cpv. 5 AP);
- l'avamprogetto tiene conto del bisogno di protezione da indebiti prelevamenti d'utili, manifesti o dissimulati, mediante un rinvio all'*azione di restituzione*, perfezionata nel 1991 in occasione della revisione del diritto della società anonima (art. 678 seg. CO; art. 806 AP);
- una garanzia dell'esecuzione della prestazione futura in caso di liberazione parziale si rende superflua, poiché l'avamprogetto prescrive per la Sagl, in occasione della costituzione della società o di un aumento di capitale, *la liberazione totale delle quote sociali* (art. 774 cpv. 4 AP, cfr. a tal proposito infra pto. 225.5).

In luogo della responsabilità sussidiaria e solidale dei soci, contribuiranno alla *protezione dei creditori* i dispositivi giuridici seguenti:

1. migliore garanzia del *versamento del capitale*, secondo il modello del diritto della società anonima (cfr. art. 779 cpv. 4 seg. AP, in merito si veda pto. 225.3);
2. perfezionamento dell'*azione di restituzione* in caso di indebiti prelevamenti d'utili (art. 806 AP, si veda in merito pto. 225.4);
3. perfezionamento delle norme concernenti l'*acquisto di quote proprie* (art. 807 AP, in merito si veda pto. 225.6 in fine);
4. persistenza per due anni, in caso di fallimento, dell'*obbligo di effettuare versamenti suppletivi*, qualora tale obbligo sia previsto dallo statuto, (art. 803a AP, si veda in merito pto. 238);
5. *assegnazione di un grado posteriore*, in caso di scarsità di capitali, a prestiti di soci sostitutivi di capitale proprio (art. 807c AP, si veda in proposito pto. 238);

6. rinvio alle *norme* della società anonima *in materia di rendiconto* (art. 805 AP, si veda in merito pto. 232);
7. *revisione obbligatoria* del conto annuale (art. 819 AP, in merito si veda pto. 243)³.

Il gruppo di lavoro Sagl ritiene che tali disposizioni, rafforzate dal punto di vista della funzionalità, siano complessivamente più efficaci che non l'attuale responsabilità solidale fino all'ammontare del capitale sociale e che sia inoltre possibile evitare gli inconvenienti specifici di tale responsabilità.

225.5 Liberazione totale delle quote sociali (art. 774 cpv. 4 AP)

Il vigente diritto della Sagl consente di prevedere, nello statuto, una *liberazione parziale delle quote sociali*. All'atto della costituzione, va versato in denaro o conferito in natura almeno il (ma anche non più del) 50 per cento delle quote sociali (art. 774 cpv. 2 CO). La liberazione parziale di quote sociali avviene in pratica soprattutto all'atto della costituzione di *Sagl molto piccole*; il capitale sociale è fissato a 20'000 franchi, di cui 10'000 sono versati in denaro e il resto è dovuto come „non versato“. Non vi è alcun bisogno legittimo di mantenere una siffatta struttura. È pressoché inimmaginabile, anche in caso di attività economica ridotta all'osso, che le spese d'avviamento del primo esercizio annuale non ammontino a una cifra situata tra i 10'000 e i 20'000 franchi, mentre i ricavi sono conseguiti soltanto a poco a poco. Una Sagl costituita con il capitale minimo summenzionato muove i suoi primi passi priva di un sufficiente sostrato di responsabilità; non è quindi possibile parlare di un *apporto adeguato di capitale*.

Stando ai risultati dei colloqui, nella Sagl è estremamente raro che una liberazione parziale delle quote sociali sia utilizzata per scopi che non siano la minimizzazione del versamento del capitale al momento della costituzione.

L'avamprogetto prescrive pertanto *imperativamente*, all'articolo 774 capoverso 4, la *liberazione totale*. È in tal modo possibile abbandonare le numerose norme di non facile applicazione concernenti le quote parzialmente liberate. Tale modifica semplifica e conferisce una struttura più chiara al diritto della Sagl.

Ove si intenda garantire alla Sagl l'apporto di capitale ulteriore in caso di cattivo andamento degli affari, è data la possibilità di prevedere un *obbligo statutario* dei soci di *effettuare versamenti supplementari*. L'avamprogetto provvede quindi a disciplinare le relative questioni di dettaglio (cfr. art. 803 – 803c AP, si veda in merito pto. 238).

225.6 Conservazione del capitale in caso di acquisto di quote proprie (art. 807 cpv. 2 CO, 807 cpv. 1 e 3 AP)

Analogamente a quanto previsto per la società anonima, anche nella Sagl va ammesso, entro certi limiti ben definiti, l'*acquisto di quote proprie*.

³ La proposta di revisione del gruppo di lavoro Sagl presuppone l'obbligatorietà della revisione dei conti della Sagl. L'articolo 43 dell'avamprogetto di LRR prevede, per quanto concerne l'obbligo di revisione, due varianti. Variante I: dispensa dalla revisione obbligatoria per le piccole Sagl (bilancio complessivo inferiore a 4 milioni di franchi, cifra d'affari inferiore a 8 milioni di franchi, meno di 50 dipendenti). Variante II: revisione obbligatoria per tutte le Sagl, a prescindere dalle loro dimensioni (si veda il rapporto esplicativo concernente la LRR, pag. 145 seg.). In altri termini, la proposta del gruppo di lavoro Sagl ritiene implicitamente che, in caso di realizzazione delle sue proposte di riforma, sarebbe a disposizione unicamente la variante II dell'avamprogetto di LRR, il che implicherebbe l'ammissione, per le società di piccole dimensioni, di un revisore contabile privo di qualifiche particolari.

Tale possibilità riveste importanza segnatamente in relazione con il recesso o l'esclusione di un socio. In tali casi ha luogo, in una certa misura, una disgiunzione del capitale proprio a favore di un socio uscente e a danno sia del capitale d'esercizio (dal punto di vista della continuazione da parte dei soci rimanenti), sia del sostrato di responsabilità (dal punto di vista dei creditori). La legge deve porre limiti a tale processo. Nel diritto della società anonima tali limiti sono costituiti dal fatto che per l'acquisto di azioni proprie può essere utilizzato soltanto *capitale proprio liberamente disponibile* e che l'acquisto non può superare il 10, rispettivamente il 20 per cento del capitale nominale. L'avamprogetto riprende la normativa del diritto della società anonima⁴. La facoltà di recesso consentirebbe tuttavia la fissazione di limiti più ristrettivi di quelli previsti per la SA. Se il recesso di un socio non è possibile mediante acquisizione della quota da parte della società a causa del raggiungimento del limite del 20 per cento, oppure se il socio uscente può essere tacitato soltanto mediante riduzione del capitale (art. 822c cpv. 3 n. 2 AP), il recesso implica una riduzione di capitale.

225.7 Agevolazione dell aumento del capitale (art. 786/779 CO, 786 AP)

Secondo il diritto in materia di Sagl del 1936, un *aumento del capitale sociale* può essere deciso – come risulta soltanto indirettamente dal testo dell'articolo 786 CO - con il consenso di tutti i soci. Tale *esigenza di unanimità* è dovuta al sistema della responsabilità solidale sussidiaria di ciascun socio fino all'ammontare del capitale sociale, introdotto nel 1936. È patente come, ai sensi di tale regolamentazione, un aumento del capitale sociale debba comportare anche un aumento susseguente della responsabilità solidale sussidiaria prevista dalla legge. Appare pertanto imprescindibile il consenso di ogni singola persona interessata da tale aumento della responsabilità.

Con la soppressione della responsabilità solidale sussidiaria, viene a mancare il motivo alla base del diritto di veto di ciascun socio. La decisione di aumento non necessita comunque della maggioranza normalmente prevista per la modificazione dello statuto – come avviene per la società anonima -, bensì soltanto della maggioranza di due terzi dei voti rappresentati e della maggioranza assoluta del capitale sociale (art. 810c cpv. 1 n. 4 AP). In tale articolo si afferma esplicitamente che l'aumento può aver luogo anche mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile (art. 774 cpv. 4 AP).

Una *relazione sull aumento del capitale* e un' *attestazione di verifica da parte del revisore* saranno in futuro necessarie anche per la Sagl, in caso di conferimenti in natura, di assunzioni di beni o di vantaggi speciali, come pure in caso di aumento del capitale sociale mediante compensazione o mediante restrizione del diritto d'opzione. Tale risultato può essere conseguito mediante un semplice rinvio agli articoli 652e e 652f CO (art. 786 cpv. 2 AP).

225.8 Riduzione semplificata del capitale sociale a fini di appuramento del bilancio (Art. 788 CO, 788 AP)

La prassi ritiene essere un inconveniente considerevole il fatto che il diritto della Sagl non contempli la cosiddetta riduzione „dichiarativa“ o *riduzione semplificata del capitale a fini*

⁴ L'avamprogetto di LRR prevede, all'articolo 16 capoverso 3 numero 19 AP LRR, che il valore d'acquisto di quote proprie non sia più iscritto all'attivo del bilancio, bensì sia apertamente dedotto dalle riserve da utili (si veda il rapporto esplicativo concernente la LRR, pag. 111 segg.).

di appuramento del bilancio, così come prevista per il diritto della società anonima, all'articolo 735 CO („riduzione in caso di bilancio in disavanzo“).

Per il diritto vigente, una riduzione semplificata costituiva un problema in ragione della responsabilità solidale sussidiaria di ogni socio fino all'ammontare del capitale sociale. Con l'*abolizione di detta responsabilità* (cfr. pto. 225.4), tale ostacolo scompare. L'avamprogetto prevede pertanto la riduzione dichiarativa del capitale e la disciplina mediante un rinvio alle norme del diritto della società anonima.

Giusta l'articolo 788 capoverso 2 AP, una riduzione dichiarativa sarà possibile soltanto se i soci avranno effettuato per intero i versamenti suppletivi. Un'eccedenza passiva accertata nel bilancio va colmata in primo luogo mediante l'adempimento degli impegni statutari dei soci e non mediante una riduzione del capitale. La susseguente riduzione del capitale, effettuata secondo le regole, comporta poi forzatamente una riduzione dell'obbligo di effettuare versamenti suppletivi e quindi una riduzione del sostrato di responsabilità dei creditori. Fatta salva la riserva summenzionata, si accetta tale conseguenza.

225.9 Prestiti di soci sostitutivi di capitale proprio (art. 807c AP)

Per consolidare il capitale sociale, nelle società di capitali di carattere personale va disciplinato – ispirandosi al diritto tedesco in materia di Sagl – il caso particolare, importante a livello pratico, dei *prestiti di soci sostitutivi di capitale proprio*.

Giusta l'articolo 807c AP, un prestito è ritenuto sostituire capitale proprio se è concesso alla società da un socio o da una persona a lui vicina in caso di eccedenza passiva accertata dal bilancio o in un momento in cui, in ragione della situazione finanziaria della società, sarebbe stato opportuno l'apporto di capitale proprio. A siffatti prestiti è assegnato grado posteriore a tutti gli altri prestiti, compresi quelli oggetto di una dichiarazione o di una convenzione di retrocessione di grado.

Mediante tale regolamentazione, si accresce la solvibilità della Sagl e si riduce la tentazione di dotare la Sagl di un capitale proprio di entità minima, per essere trattati, in caso di fallimento, come terzi creditori.

La normativa concernente i prestiti sostitutivi di capitale proprio non va intesa in modo tale da escludere l'eventualità di una responsabilità personale dei soci (il cosiddetto *Durchgriff*), così come prevista, a determinate condizioni, dal diritto vigente.

226 Qualità di socio

226.1 Semplificazione della terminologia

Al testo tedesco va conferita uniformità in relazione alle nozioni di „Stammanteilen“ e di „Stammkapital“. Tale problema non concerne la versione italiana, la quale utilizza soltanto i termini „quote sociali“ e „capitale sociale“.

Per la versione tedesca, sono interessate dalla modifica i termini seguenti:

1. *Stammkapital* : non sono state apportate modifiche rispetto agli articoli 772 capoverso 1 e 773 CO. La *novità* è per contro costituita dal fatto che il capitale sociale è definito quale somma dei valori nominali di tutte le „Stammanteile“
2. *Stammeinlage* : tale termine *non è più utilizzato*. Esso comprende a torto la nozione di „Einlage“ che, dal punto di vista teorico, designa l'adempimento dell'obbligo di effettuare conferimenti e quindi un *processo* (ed eventualmente il suo risultato), ma non la *quota* detenuta dal socio.

3. *Stammanteil* : tale termine sostituisce „Stammeinlage“, ora con il significato di quota individuale con un valore nominale fissato dallo statuto (al minimo 100 franchi). Un socio può detenere più quote sociali. La società è libera anche di operare con quote sociali di grande valore, ad esempio con cinque quote di 10'000 franchi ciascuna, tre delle quali appartengono al socio A e le due restanti sono in possesso del socio B. Anche sotto tale aspetto, i soci devono poter disporre della maggiore libertà possibile nella redazione dello statuto.
4. *Gesellschaftsanteil* : il termine „Gesellschaftsanteil“ (nel diritto tedesco della Sagl „Geschäftsanteil“) indica, secondo il diritto vigente, la *totalità* delle partecipazioni di un socio al capitale della Sagl. L'avamprogetto non ne fa più uso.
5. *Kapitalverlust* : il termine „Kapital“ designa la somma di capitale sociale e riserve legali (art. 803 cpv. 1 n. 1 AP)⁵.

226.2 Riduzione del valore nominale minimo di quote sociali (art. 774 cpv. 1 CO, 774 cpv. 1 AP)

Secondo il diritto vigente, il valore nominale minimo di quote sociali ammonta a 1'000 franchi (art. 774 cpv. 1 CO) e una riduzione non è ammessa neppure a fini di risanamento. Onde conferire la necessaria flessibilità anche sotto quest'aspetto, l'avamprogetto prevede da una parte di abbassare a 100 franchi il valore nominale minimo (art. 774 cpv. 1 periodo 1 AP), dall'altra di ammettere – come nel diritto della società anonima (art. 622 cpv. 4 AP) – la riduzione del valore nominale al di sotto della soglia minima in caso di risanamento (art. 774 cpv. 1 periodo 2 AP).

226.3 Ammissibilità del possesso simultaneo di più quote sociali (art. 772 cpv. 2 CO, 774 cpv. 2 AP)

Una particolarità del vigente diritto svizzero in materia di Sagl è data dal fatto che, imperativamente, ciascun socio può possedere *soltanto una quota sociale* (art. 774 cpv. 2 periodo 1 CO). Se ad esempio il socio in possesso di una quota di 40'000 franchi cede a ciascuno dei suoi due figli una quota di 10'000 franchi quando il secondo figlio già è titolare di una quota di 20'000 franchi, non soltanto è necessario un atto notarile di cessione, bensì anche che l'atto notarile attesti la modifica dello statuto della Sagl. Per un figlio va costituita una nuova quota sociale, mentre le due quote del secondo vanno forzatamente riunite in una nuova e unica quota di 30'000 franchi, riducendo nel contempo a 20'000 franchi la quota del padre.

Dal punto di vista economico e giuridico, tale esigenza non adempie alcuna funzione. Anche in occasione della sua introduzione, non è stata addotta alcuna motivazione; soltanto dai commentari è possibile desumere che si intendeva in tal modo „assimilare la Sagl alle società di persone“ nonché – apparentemente ispirandosi a pareri tedeschi – rafforzare il legame tra capitale e persona e „ostacolare“ l'accesso del grande pubblico.

Non si comprende tuttavia come la limitazione a *una sola quota* per socio possa essere utile al raggiungimento di tali scopi. La Sagl resta una società di capitali di carattere personale

⁵ Giusta l'articolo 62 AP LRR, è data una perdita di capitale se la metà del capitale sociale di una Sagl non è più coperta. La metà delle riserve legali non è stata inserita nel testo per ragioni di semplicità (si veda il rapporto esplicativo concernente la LRR, pag. 156 seg.). Il gruppo di lavoro Sagl constata che tale proposta non tiene conto dell'adozione anticipata di misure di risanamento, e non può pertanto accoglierla.

dotata di struttura semplice anche se la legge autorizza la divisione del capitale sociale in un determinato numero di quote sociali con un valore nominale designato dallo statuto e se ciascun socio può detenere una o più quote sociali.

L'avamprogetto prevede perciò, all'articolo 774 capoverso 2, che ciascun socio possa possedere *più quote sociali*; come detto, nella versione tedesca la nozione di „Stammeinlage“ non è più utilizzata. In tal modo, in caso di cessione di quote sociali tra soci non è più necessario modificare ogni volta lo statuto mediante un atto notarile. Si semplifica nel contempo la formulazione della dichiarazione di cessione e si conferisce alla Sagl una struttura più consona ai bisogni dell'utente.

226.4 Regolamentazione più flessibile dei vincoli alla trasmissibilità (art. 791 cpv. 2 CO, 791 cpv. 2 - 4 AP)

Ai sensi dell'articolo 791 capoverso 2 CO, le *possibilità di vincolare la trasmissibilità* delle quote sociali sono straordinariamente ampie: la cessione presuppone il consenso dei tre quarti di tutti i soci, rappresentanti nel contempo i tre quarti almeno del capitale sociale. Tale norma è relativamente imperativa nel senso che la cessione può essere ulteriormente ostacolata o esclusa in modo assoluto, ma non può essere agevolata (art. 791 cpv. 3 CO). Tale disposizione è in totale contraddizione soprattutto con il diritto francese, il quale prevede, quale norma di diritto dispositivo, la libera cessione di quote sociali tra soci (art. 47 cpv. 1 LSC) e garantisce al socio cui è opposto un veto statutario o è negato il consenso alla cessione a terzi giusta l'articolo 45 capoverso 1 LSC, il diritto di essere indennizzato al valore reale (art. 45 cpv. 3 LSC).

L'avamprogetto non si spinge tanto avanti, ma prevede un'agevolazione della trasmissibilità. Ciononostante, in virtù degli articoli 777 numero 1 e 810c capoverso 1 numero 3 AP, la cessione di una quota sociale può ancora essere totalmente vietata dallo statuto. Tale divieto di cessione è invero in contrasto con la nozione di società di capitali e costituisce una grave ingerenza nella libertà di disporre delle quote, ma i soci avranno ancora la possibilità, in futuro, di escludere la cessione. Tale soluzione tiene conto del carattere personale della Sagl.

Tuttavia, il socio „bloccato“ all'interno della società dispone sempre del diritto di recesso per gravi motivi (art. 822 cpv. 2 AP). Il legislatore prevede del resto soltanto norme dispositive e affida ai soci il compito di agevolare o rendere più difficoltose le condizioni di recesso (art. 822 cpv. 1 AP).

226.5 Usufrutto e diritto di pegno (art. 797a AP)

Il diritto vigente non disciplina la costituzione di oneri reali su quote sociali. In considerazione del carattere personale della Sagl, s'impone tuttavia di equiparare la costituzione di un usufrutto al trasferimento di quote sociali (art. 797 cpv. 1 AP), tanto più che l'usufruttuario, come un socio, rappresenta la quota sociale nei confronti della società (art. 797a cpv. 3 AP).

Secondo l'avamprogetto, per la costituzione di diritti di pegno non è per contro necessaria, in linea di principio, la partecipazione della società; lo statuto può tuttavia prevedere che sia indispensabile il consenso dell'assemblea dei soci (art. 797a cpv. 2 AP).

226.6 Soppressione dell'obbligo annuale di annuncio (art. 790 cpv. 2 CO)

Secondo il diritto vigente, giusta l'articolo 790 capoverso 2 CO, al principio di ogni anno civile dev'essere consegnato all'ufficio del registro di commercio un elenco dei nomi dei soci, delle quote sociali e delle prestazioni eseguite su di esse. Stando a quanto dichiarato da esperti del settore, le pratiche amministrative che ne risultano sono considerate estremamente onerose. L'obbligo annuale d'annuncio è stato perciò stralciato dall'avamprogetto. Come per il diritto della società cooperativa (art. 833 n. 5 e 835 cpv. 4 CO), in generale dovranno essere notificati soltanto i dati personali concernenti i soci tenuti a versamenti suppletivi. Per contro, i soci che non sono interessati da tale obbligo o sono soltanto tenuti a fornire una prestazione accessoria che non concerne i creditori, ma si ripercuote unicamente sul rapporto tra società e soci, vanno esentati da qualsiasi obbligo di iscrizione (art. 772 cpv. 2 e 803a AP).

È dunque mantenuto unicamente l'obbligo dei gerenti di notificare senza indugio il *trasferimento di quote sociali gravate da un obbligo di effettuare versamenti suppletivi* (art. 794 cpv. 1 AP; in proposito si veda supra pto. 226.4). Poiché terzi in buona fede possono fondarsi sull'iscrizione dei soci (art. 794 cpv. 3 AP), i soci uscenti, a causa della responsabilità e dell'obbligo di effettuare versamenti suppletivi cui soggiacciono, hanno un interesse considerevole a che le iscrizioni del registro siano aggiornate. L'articolo 794 capoverso 2 del rapporto del 1996 prevedeva pertanto un termine di 30 giorni nel caso in cui la società omettesse di notificare il trasferimento. Un siffatto termine potrebbe portare il socio a dover subire, senza poter reagire, eventuali conseguenze negative di deliberazioni sociali contrarie ai suoi interessi. Per il caso in cui i gerenti non procedano alla notificazione del recesso, l'avamprogetto prevede quindi che il socio uscente possa chiedere direttamente la cancellazione presso il registro di commercio, indicando nel contempo il nome dell'acquirente (art. 794 cpv. 2 AP). Anche l'ordinanza sul registro di commercio andrà modificata in tal senso.

226.7 Modifiche concernenti l'esclusione o il recesso di soci (art. 822 CO, 822 - 822c AP)

La *struttura personale* della Sagl esige che un socio possa *proporre* al tribunale *un'azione* tendente al *recesso* per gravi motivi, dietro indennizzo al valore reale (art. 822 cpv. 2 AP). Non si tratta di un recesso da una società di persone, bensì di un caso straordinario di ingerenza giudiziaria nella struttura di una società. Il recesso autorizzato dal giudice equivale a una riduzione del capitale sociale la cui entità corrisponde alla quota di partecipazione dell'attore la cui azione è stata ammessa (qualora la società non acquisisca la quota dell'uscente, entro i limiti posti dall'art. 807 AP); ne scaturisce un diritto all'indennizzo il cui ammontare e le cui condizioni e restrizioni sono previsti dalla legge. La sentenza costitutiva deve chiarire tali questioni, cosicché la struttura della società di capitali, *dopo* il recesso, sia ben definita in tutti i suoi punti essenziali.

La società deve anche essere libera di concedere ai soci, in modo generale o a determinate condizioni, un *diritto* statutario di *recesso* (art. 822 cpv. 1 AP). La società deve infine poter chiedere dinanzi al tribunale, per gravi motivi, l'*esclusione* di un socio la cui permanenza in seno alla società è divenuta insostenibile (art. 822b AP).

Se il socio fa uso di un diritto statutario di recesso, lo statuto determina l'ammontare e le modalità della tacitazione (art. 822c cpv. 1 periodo 1 AP). Negli altri casi di recesso, in caso di esclusione e di recesso pronunciato dal giudice sulla base di un'azione di scioglimento (art. 820 cpv. 1 n. 4 periodo 2 AP), il socio uscente ha diritto al *valore reale* delle sue quote (art. 822c cpv. 1 periodo 2 AP). La tacitazione risulta problematica se non vi sono fondi

sufficienti a disposizione e non sono date le condizioni per l'acquisto di quote proprie. In tal caso, l'avamprogetto prevede che il diritto possa essere fatto valere soltanto se un altro socio riprende le quote relative a tale importo o le pretese possono essere soddisfatte nel rispetto delle disposizioni sulla riduzione del capitale sociale (art. 822c cpv. 2 AP). Per la parte non soddisfatta delle sue pretese, il socio uscente dispone di un credito di grado posteriore che non genera interessi (art. 822c cpv. 3 AP).

L'avamprogetto prevede inoltre la possibilità di un *recesso adesivo* (art. 822a AP). S'intende in tal modo impedire che il socio più lesto a reagire sia indennizzato totalmente, mentre altri soci desiderosi di recedere si ritrovino provvisoriamente o anche definitivamente a mani vuote. Nel contempo, si riduce così anche la tentazione di recedere dalla società in momenti difficili.

L'avamprogetto disciplina ora anche le ripercussioni del recesso su un obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi (art. 803a). Lo statuto può prevedere, per i casi statuari di recesso, una disposizione che deroghi al principio della tacitazione al valore reale (art. 822c cpv. 1 periodo 2 AP). In caso di recesso per gravi motivi, di esclusione o di recesso consecutivo ad azione di scioglimento, la tacitazione al valore reale è imperativa.

226.8 Protezione della società dalle conseguenze del fallimento di un socio (art. 793 f CO, 792 AP)

Secondo il diritto della Sagl del 1936, l'amministrazione del fallimento può chiedere lo *scioglimento della Sagl* qualora un socio sia dichiarato in fallimento; lo stesso diritto spetta al creditore di un singolo socio, quando abbia pignorato la quota sociale di quest'ultimo (art. 793 cpv. 1 CO). Benché l'articolo 794 CO preveda norme atte a evitare lo scioglimento, la disposizione di cui sopra lega l'esistenza della società di capitali alle sorti finanziarie di uno dei suoi soci.

All'atto pratico, tale disposizione è rimasta lettera morta. Essa contraddice del resto la nozione di società di capitali; non si comprende per quale motivo i creditori, contro la volontà della maggioranza dei soci, debbano potersi rifare sulla sostanza della società di capitali quando il socio stesso non dispone di tale possibilità.

Mediante la soppressione della responsabilità solidale sussidiaria di ciascun socio fino all'ammontare del capitale sociale (cfr. pto. 225.4), la sfera patrimoniale del titolare di quote è meglio separata dal patrimonio della società di capitali. Il metodo risolutivo applicabile al caso del fallimento di un socio, che non metta a repentaglio la durevole esistenza della Sagl e tenga conto, d'altra parte, delle esigenze particolari di una società di capitali di carattere personale, dovrebbe basarsi sui *principi* seguenti:

1. Si applica il principio *inverso*, vale a dire che il fallimento di un socio *non* comporta il diritto dell'amministrazione del fallimento o di un creditore di chiedere lo scioglimento della Sagl (cfr. art. 571 cpv. 2 e 615 cpv. 2 CO).
2. Le quote sociali del socio fallito sono *realizzate all'asta* dall'amministrazione del fallimento o dall'ufficio d'esecuzione.
3. L'*aggiudicatario* entra nella società con tutti i diritti e gli obblighi di un socio entrante.
4. La società stessa o, con il consenso dell'assemblea dei soci, un socio o un terzo che entra a far parte della società può acquisire le quote sociali al *valore reale*.

L'avamprogetto prevede pertanto che l'aggiudicatario nella procedura di realizzazione forzata entri nella società con tutti i diritti e gli obblighi di un socio entrante e che la società

abbia tuttavia il diritto, entro sei mesi a partire dal momento in cui è venuta a conoscenza del trasferimento, di assumere le quote dell'aggiudicatario al valore reale, per proprio conto o per conto di una persona da essa designata (art. 792 cpv. 1 e 2 AP). L'assemblea dei soci può autorizzare una o più persone a far valere tale diritto direttamente nei confronti dell'aggiudicatario o di assumere la quota riscattata dalla società.

Tale nuova normativa consente il raggiungimento di un ottimale equilibrio tra gli interessi in causa. Da una parte si garantisce, a vantaggio dei soci, l'esistenza della società anche in caso di fallimento di un socio, lasciando ai soci la scelta se accogliere nella società un terzo qualsiasi o se assumere le quote al loro valore reale. D'altra parte, si tutelano i creditori grazie alla possibilità di realizzare a loro favore anche una quota non fungibile di una società di capitali di carattere personale – oggetto di per sé poco adatto alla realizzazione a favore di terzi.

Nel caso in cui uno o più soci non mettano a disposizione i fondi necessari, la possibilità per la società di assumere le quote in questione dipende dalle norme sull'acquisto di *quote proprie* (art. 807 AP, in merito si veda pto. 225.6). Anche i soci che hanno fornito i fondi necessari all'acquisto delle quote possono assumerle soltanto osservando le condizioni generali, il che implica, di norma, il consenso dell'assemblea dei soci. L'avamprogetto prevede, a titolo dispositivo, che a tal fine sia sufficiente una deliberazione presa alla maggioranza assoluta – diversamente da quanto previsto dal diritto del 1936 (art. 794 cpv. 1 n. 3 CO).

226.9 Ammissibilità di buoni di godimento (art. 774a AP)

Il vigente diritto in materia di Sagl non conosce i buoni di godimento. Proprio nel caso di una società di capitali di carattere personale, il buono di godimento sembra tuttavia essere uno strumento appropriato, ad esempio per indennizzare le persone che hanno investito nella società.

L'avamprogetto prevede perciò che le disposizioni del diritto della società anonima si applichino per analogia (art. 774a AP).

Come per la SA, buoni di godimento non possono essere emessi a scopo di finanziamento. La Sagl, il cui carattere è marcatamente personale, sembra essere una forma giuridica inidonea a ricorrere al mercato di capitali per raccogliere capitale proprio, sia pure mediante emissione di titoli fungibili. Nella Sagl non sembra pertanto sussistere alcun bisogno legittimo di emettere *buoni di partecipazione*, cosicché si è rinunciato a un disciplinamento relativo.

23 Diritti e obblighi dei soci

231 Miglioramento della posizione dei soci minoritari

In numerosi punti, l'avamprogetto apporta miglioramenti alla posizione dei *soci minoritari*. Si tratta in particolare dei punti seguenti:

1. Abbandono della *responsabilità solidale sussidiaria* fino all'ammontare del capitale sociale, *sproporzionata* per i soci titolari di una partecipazione ridotta (art. 778 AP con rinvio agli art. 628, 634 – 635a CO; in merito si veda pto. 225.4);
2. *Agevolazione della cessione di quote sociali* (mediante l'accantonamento dell'esigenza di modificare lo statuto; mediante l'agevolazione dell'acquisto di quote proprie da parte della società, art. 791 segg. AP, in proposito si veda il pto. 225.6; mediante un disciplinamento più flessibile in materia di restrizioni alla trasmissibilità);

3. Miglioramento della protezione da *indebiti prelevamenti d utili* da parte dei soci maggioritari e dei gerenti da loro designati (art. 806 AP, con rinvio all'art. 678 CO; in merito si veda pto. 225.4);
4. Migliore disciplinamento dell'*obbligo di effettuare versamenti suppletivi* e divieto di rimborso anticipato (in merito pto. 238);
5. Retrocessione legale di grado per i *prestiti di soci sostitutivi di capitale proprio* (art. 807c AP; si veda pto. 225.9);
6. Disciplinamento più differenziato dell'obbligo di fedeltà dei soci (art. 807a AP, in merito si veda pto. 237) e dei gerenti (art. 812b AP; pto. 242.3);
7. Miglioramento del *diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti*, quale diritto individuale dei soci (art. 807b AP, pto. 234);
8. Garanzia del *diritto di proposta di ciascun socio* e del *diritto di una minoranza di far iscrivere un oggetto all ordine del giorno* (art. 809 cpv. 3 AP in relazione con art. 699 cpv. 3 CO, si veda pto. 241.2);
9. Protezione dei soci minoritari da sorprese mediante l'obbligo di *indicare, nella convocazione* dell'assemblea dei soci, anche *le proposte* concernenti le deliberazioni (art. 809 cpv. 3 AP in relazione con art. 700 cpv. 2 CO, pto. 241.2);
10. *Inapplicabilità dell eventuale diritto di voto privilegiato* a determinate deliberazioni (art. 810 cpv. 3 e 810b cpv. 1 AP, pto. 241.3);
11. Elenco di *deliberazioni importanti* per le quali è necessaria una maggioranza qualificata (art. 810c AP, pto. 241.3);
12. Disciplinamento più chiaro del diritto di recesso di un socio per quanto concerne il cosiddetto recesso adesivo, il diritto di indennizzo al valore reale e la sua soddisfazione (art. 822 - 822c AP, pto. 226.07).

È lecito chiedersi se con il diritto di convocare l'assemblea e di fare iscrivere un oggetto all'ordine del giorno debba essere previsto, sul modello del diritto tedesco della Sagl, un cosiddetto „diritto d'autodifesa della minoranza“, quale tappa precedente o alternativa al ricorso al tribunale. L'introduzione di una simile disposizione è stata presa in esame ma respinta a causa dei problemi posti da domande concorrenti e nell'interesse dell'uniformità delle norme sulla SA e sulla Sagl.

Laddove è stata introdotta una nuova normativa, si è tenuto conto della protezione delle minoranze. Per gli aumenti del capitale, ad esempio, all'esigenza di consenso unanime subentra una protezione più severa del diritto d'opzione.

232 Rendiconto (art. 805 CO, 805 AP)

Le *esigenze* in materia di rendiconto risultano dalle coordinate economiche, in particolare dalle dimensioni di un'impresa, ma non dalla forma giuridica che riveste; nella Sagl, la soppressione del limite superiore del capitale sociale sottolinea ulteriormente l'irrilevanza della forma giuridica. SA, Sagl e società cooperativa si distinguono in primo luogo per differenze qualitative nella struttura e nell'organizzazione interna del *titolare dell'impresa*. Il diritto contabile va per contro disciplinato indipendentemente dalla forma giuridica. L'avamprogetto vuole garantire tale soluzione per il diritto della SA e della Sagl. Esso

dispone quindi, all'articolo 805, che le disposizioni del diritto della società anonima in materia di rendiconto si applichino per analogia⁶.

Anche l'*obbligo di consolidamento* dev'essere in linea di principio indipendente dalla forma societaria. Le cause a favore dell'introduzione del conto di gruppo nel diritto della società anonima (cfr. *messaggio del Consiglio federale, del 23 febbraio 1983, sulla revisione del diritto della società anonima [FF 1983 II 713 segg.]*, pto. 209.5) parlano anche a favore dell'obbligo di consolidamento in un gruppo di Sagl di dimensioni analoghe. Il rinvio previsto dall'articolo 805 AP chiarisce che tutte le disposizioni sul rendiconto della società anonima sono applicabili anche alla Sagl. In tal modo, si applicano ai gruppi di Sagl in particolare gli articoli 663e – 663g CO, concernenti il conto di gruppo.

Poiché nella Sagl l'emissione di *prestiti in obbligazioni* avverrà di rado e le quote della Sagl non potranno essere quotate in *borsa*, l'obbligo di consolidamento dei gruppi di Sagl si restringe in pratica ai casi in cui la cifra d'affari supera i 20 milioni di franchi, il bilancio complessivo sia superiore ai 10 milioni di franchi oppure un socio domandi il consolidamento. Le piccole Sagl sono di norma esentate dall'obbligo di consolidamento, anche nel caso in cui operino quale società madre di un piccolo gruppo⁷.

233 Distribuzione di utili ai soci (art. 804 CO, 804 AP)

La dottrina tedesca sottolinea che il diritto della Sagl prevede ancora – in virtù degli usi vigenti nel 19esimo secolo – un diritto del socio alla *distribuzione integrale* degli utili risultanti dal bilancio (dedotto quanto destinato alle riserve legali). Anche l'articolo 804 CO può essere inteso in tal senso. La prassi parte tuttavia dal principio che l'articolo 674 CO si applichi anche alla Sagl. È in questo caso opportuno adeguare la legge alle mutate circostanze.

L'avamprogetto ricalca pertanto le norme del diritto della società anonima⁸. Si sottolinea in particolare la facoltà dell'assemblea dei soci di costituire riserve.

234 Diritto dei soci di ottenere raggugli e di consultare documenti (art. 819 CO, 790 cpv. 3 e 807b AP)

234.1 Il sistema del 1936 e i suoi punti deboli

È indubbio che, così come formulato nel 1936 (art. 819 CO), il diritto dei soci di ottenere raggugli e di consultare documenti sia insufficiente. Oggi, tre delle idee di base non sono più convincenti:

1. Il diritto in materia di Sagl del 1936 si basa sull'idea che il „*controllo*“ (nel senso della verifica del conto annuale e del rapporto annuale da un lato e del diritto

⁶ L'avamprogetto di LRR prevede in linea di principio per tutte le organizzazioni soggette all'obbligo di rendiconto norme contabili uniformi, differenziate in funzione delle dimensioni, del genere di attività e della forma giuridica.

⁷ L'avamprogetto di LRR prevede un obbligo di consolidamento per tutte le società madre che rivestono la forma di persona giuridica. Diversamente da quanto previsto dal diritto vigente, i piccoli gruppi non sono esentati dall'obbligo di consolidamento. La condizione posta all'obbligo di consolidamento è ora il controllo (art. 38 segg. AP LRR; si veda il rapporto esplicativo concernente la LRR, pag. 142 segg.).

⁸ L'avamprogetto di LRR prevede una revisione delle disposizioni del diritto della società anonima concernenti le riserve (art. 72 AP LRR, art. 671 segg. CO; si veda il rapporto esplicativo concernente la LRR, pag. 163 segg.).

all'informazione e di consultazione dall'altro) si situi, dal profilo sistematico, sullo stesso piano della „*revisione*“ (revisione contabile). Secondo le conoscenze attuali si tratta invece di due procedimenti distinti dal punto di vista sistematico: in un caso si tratta di accrescere il grado d'informazione del socio riguardo a quanto accade in seno alla società, nell'altro si tratta di verificare a posteriori la regolarità di contabilità e conto annuale per il tramite di un revisore esterno. I due procedimenti vanno materialmente distinti anche nell'ambito della Sagl.

2. Per un profano è difficilmente comprensibile il fatto che i diritti all'informazione dei soci esclusi dalla gestione siano disciplinati mediante un rinvio al diritto d'informarsi nell'ambito della società semplice (art. 541 CO). Dal profilo materiale, i poteri che ne risultano sono insufficienti – in ogni caso per la Sagl. Nella società semplice il socio escluso dall'amministrazione ha soltanto il diritto di:
 - informarsi personalmente dell'*andamento degli affari sociali*;
 - ispezionare i *libri commerciali* e le *carte* della società;
 - estrarre da questi per proprio uso un prospetto sullo stato del *patrimonio* sociale.

Egli non dispone quindi neppure delle facoltà attribuite all'accomandante, il quale può chiedere una copia del conto dei profitti e delle perdite e del bilancio, farne verificare l'esattezza da un perito disinteressato e, in caso di contestazione, chiedere al giudice la designazione di tale perito (art. 600 cpv. 3 CO).

3. Infine non è disciplinata in modo chiaro la questione dei *diritti di controllo tra gerenti*. Contrariamente alle apparenze, tale questione può essere in pratica molto attuale, qualora un gerente agisca sempre più di sua iniziativa, occultando agli altri gerenti il proprio campo d'attività.

La decisione presa nel 1936 di restringere, in presenza di un ufficio di revisione, il diritto dei soci di ottenere raggugli e di consultare documenti ai soli diritti di cui dispone un *azionista in seno all'assemblea generale*, è altrettanto insoddisfacente. Il socio di una Sagl non può accontentarsi, nell'ambito di una società poco strutturata e dal carattere marcatamente personale, di diritti che può far valere in linea di principio soltanto *una volta all'anno*. Allo stesso modo, alla luce dell'obbligo di fedeltà cui è tenuto il socio della Sagl, i segreti d'affari o altri interessi della società degni di protezione (art. 697 cpv. 2 CO) non possono fondare, nella stessa misura, il rifiuto di informazioni e della consultazione. Sotto questo profilo, l'avamprogetto deroga alle norme del diritto della società anonima.

234.2 Normativa proposta

Poiché, secondo il diritto riveduto, una *revisione contabile* da parte di un *terzo indipendente* è imprescindibile anche nell'ambito della Sagl (si veda infra 243), va accantonato il rapporto *alternativo* tra diritto di ottenere raggugli e di consultare documenti da un lato e revisione contabile dall'altro⁹. Va garantito nella stessa misura a tutti i soci – siano essi gerenti o meno – un diritto di ottenere raggugli e di consultare documenti oggettivamente più esteso.

⁹ Basandosi sul diritto vigente, l'avamprogetto di LRR prevede, all'articolo 43 concernente la revisione obbligatoria, due varianti. Variante I: esenzione dall'obbligo di verifica per le piccole Sagl (bilancio complessivo inferiore a 4 milioni di franchi, cifra d'affari inferiore a 8 milioni di franchi, meno di 50 dipendenti). Variante II: obbligo di verifica per tutte le Sagl. Secondo il gruppo di lavoro Sagl, nel riveduto diritto della Sagl *non si può prescindere* da una revisione contabile (si veda infra pto. 243.1).

Il modello adeguato è costituito dall'articolo 715a CO, riformulato nel 1991 e concernente il *diritto del consiglio d'amministrazione di ottenere raggugli e di consultare documenti* in seno alla società anonima. Volgendo lo sguardo al diritto dei Paesi vicini, si osserva che in Germania, ad esempio, è in vigore una normativa analoga. Il § 51a della legge tedesca sulla Sagl, introdotto dalla legge federale del 4 luglio 1980 (BGBl 1980 I 836), ha il seguente tenore:

(1) I gerenti devono fornire senza indugio al socio che ne faccia richiesta informazioni sugli affari della società e consentire a questi la consultazione di libri e scritti.

(2) I gerenti possono negare le informazioni e la consultazione se vi sia fondato timore che il socio ne faccia uso per scopi estranei alla società, cagionando in tal modo un danno non trascurabile alla stessa o a un'impresa ad essa legata. Il rifiuto necessita di una deliberazione dei soci.

(3) Il contratto di società non può derogare a tali disposizioni.

Traendo ispirazione da tali due modelli (art. 715a CO e § 51a GmbHG 1980) il nuovo ordinamento concernente il *diritto del socio della Sagl di ottenere raggugli e di consultare documenti*, di cui all'articolo 807b AP, presenta le seguenti caratteristiche fondamentali:

1. Ciascun socio deve poter ottenere dai gerenti raggugli su tutti gli affari della società e, in presenza di un interesse legittimo, deve poter accedere a libri e atti. La nuova regolamentazione garantisce in particolare che il diritto all'informazione si estenda a tutti gli affari della società. Il diritto di ottenere raggugli e di consultare documenti è indipendente dall'attività del revisore (ormai prescritto dalla legge all'art. 819 AP).
2. In linea di principio, i soci possono fare valere il loro diritto di ottenere raggugli e di consultare documenti in qualsiasi momento, e non soltanto in occasione dell'assemblea dei soci – come accade per gli azionisti. Nel caso della Sagl, una distinzione tra informazione “in seduta” e „fuori seduta“, come prevista per l'amministratore di una SA all'articolo 715a capoverso 2 e 3 CO, non sarebbe adeguata.
3. Spetta ai gerenti, nei limiti del loro potere d'apprezzamento, determinare modalità e tempi del rilascio delle informazioni, come pure della concessione della consultazione. I gerenti possono convocare a breve termine l'assemblea dei soci per comunicare le informazioni necessarie. Essi possono presentare le informazioni per scritto oppure dare la possibilità ai soci, entro un termine adeguato, di consultare i documenti o di interrogare le persone tenute a rilasciare informazioni presso la sede della società.
4. Se sussiste il rischio che il socio utilizzerà le informazioni ottenute a danno della società, informazioni e consultazione possono essere negate. Tale riserva è necessaria ed è presente anche nelle legislazioni dei Paesi vicini. Ai fini del rifiuto non è tuttavia sufficiente che le domande si riferiscano a segreti d'affari.
5. Qualora i gerenti neghino l'informazione al socio, egli può appellarsi all'assemblea dei soci, la quale decide definitivamente sul piano interno. Nel caso in cui anche l'assemblea neghi le informazioni o la consultazione, è possibile portare la questione dinanzi a un tribunale, il che non è chiaramente espresso dal diritto vigente.

Il gruppo di lavoro Sagl non ritiene necessario disciplinare in modo dettagliato nella legge tale iter, il quale è parte integrante del buon funzionamento di una società di capitali. Nella nuova disposizione concernente il diritto di ottenere raggugli e di consultare documenti, non si sottolinea espressamente che l'esercizio di tale diritto è limitato, dal profilo materiale

e procedurale, da principi generali del diritto. Anche senza rinvio esplicito è tuttavia chiaro che il socio deve fare uso del proprio diritto *tenendo conto il più possibile degli interessi della società*, che egli può esercitare tale diritto nella misura in cui resta entro i limiti dell'esercizio di *diritti di socio* e che non se ne può servire per *scopi estranei alla società* o per *abusarne* in altro modo.

A fini di completezza, va osservato che il nuovo articolo 790 capoverso 3 AP conferisce ai soci il diritto di consultare il libro delle quote. Tale disposizione tiene conto anche dell'articolo 781 numero 5 AP, secondo il quale dovranno essere iscritti nel registro di commercio soltanto i soci soggiacenti all'obbligo di effettuare versamenti supplementari.

235 Protezione del diritto d'opzione di soci minoritari (art. 787 CO, 787 AP)

Per quanto concerne il *diritto d'opzione* del socio, il diritto della Sagl del 1936 prevede, all'articolo 787 CO, la formulazione aperta che precedentemente figurava anche nel diritto della società anonima. Dai dibattiti in materia di diritto societario svoltisi nel frattempo risulta tuttavia che, *proprio* in una *società chiusa*, i soci minoritari abbisognano di essere particolarmente protetti quanto al loro diritto d'opzione. Come detto, non è sicuro che la giurisprudenza creatrice elaborata negli anni Settanta dal Tribunale federale in materia di diritto della società anonima – la quale, mediante una prassi coerente, ha imposto il principio della „fairness“ anche senza base legale esplicita – sia applicabile anche alla Sagl. È pertanto indispensabile che il diritto d'opzione dei soci minoritari della Sagl goda almeno dello stesso livello di protezione garantito nell'ambito della società anonima. Una siffatta protezione s'impone, tanto più che in futuro – secondo l'avamprogetto del gruppo di lavoro Sagl – sarà soppresso il diritto di veto legale di ciascun socio contro un aumento di capitale (cfr. art. 810c cpv. 1 n. 4 AP) e non sarà perciò possibile impedire, negando il proprio consenso, un aumento di capitale che escluda il diritto d'opzione.

In materia di diritto d'opzione, la normativa del riveduto *diritto della società anonima* si è rivelata nel complesso adeguata. Essa andrà pertanto ripresa, nelle grandi linee, nel diritto della Sagl. Giusta l'articolo 787 capoverso 2 periodo 1 AP, anche nella Sagl il diritto d'opzione può essere così soppresso per gravi motivi mediante decisione dell'assemblea dei soci, ma non mediante una disposizione statutaria. Tale norma rafforza in maniera considerevole la protezione dei soci minoritari della Sagl, senza che per questo sia compromessa la capacità di funzionamento di tale particolare forma di società.

Giusta l'articolo 787 capoverso 2 AP, sono considerati gravi motivi in particolare l'assunzione di parti d'impresa o partecipazioni. L'elenco potrebbe eventualmente essere arricchito da altri esempi tipici che, nel caso della Sagl, vanno considerati „gravi motivi“ fondanti l'esclusione del diritto d'opzione del socio. Alla luce del fatto che una *compartecipazione dei lavoratori*, nel senso attribuitole dal diritto della società anonima, può verificarsi di rado nella Sagl, si è rinunciato a menzionarla.

I problemi particolari che si creano nella società anonima in relazione specificatamente con l'aumento autorizzato e condizionale del capitale non si pongono per la Sagl, in quanto tali istituzioni giuridiche non saranno previste.

236 Privilegi statutari (art. 777 n. 2, 808 cpv. 2 n. 2 AP)

Nella sua versione riveduta, il diritto della Sagl deve ammettere, come in precedenza, *norme statutarie supplementari*, adeguate ai bisogni del singolo socio e alle sue esigenze personali. Ne fanno parte ad esempio quelle concernenti:

236.1 Diritti preferenziali, di prelazione e di compera (art. 803c AP)

Lo statuto può prevedere diritti preferenziali, di prelazione e di compera nel senso di veri e propri obblighi sociali. Essi appartengono, dal profilo sistematico, agli obblighi di fornire prestazioni accessorie (art. 803c AP), la cui base giuridica risiede nella sottomissione del socio agli obblighi statutari assunti al momento della costituzione della società o dell'acquisto di quote sociali.

236.2 Quote sociali con diritto di voto privilegiato (art. 810 cpv. 2 AP)

Come per la SA, lo statuto può determinare il diritto di voto secondo il numero delle quote sociali appartenenti a ciascun socio, indipendentemente dal loro valore nominale, di modo che ciascuna quota dia diritto a un voto (art. 810 cpv. 2 periodo 1 AP). Come nel diritto della società anonima, il privilegio – commisurato al capitale impegnato - è tuttavia limitato al decuplo (art. 810 cpv. 2 periodo 2 AP).

236.3 Diritti di veto (art. 777 n. 5 AP)

Lo statuto può attribuire sia a una determinata categoria di quote sociali, sia a singoli soci un *diritto di veto* contro determinate deliberazioni dell'assemblea dei soci. Il diritto della Sagl offre in tal modo un supporto giuridico flessibile anche per joint ventures o altri bisogni particolari. È compito degli estensori dello statuto prevedere soluzioni appropriate per le situazioni di stallo ingenerate da un diritto di veto. Rimane del resto la possibilità dell'azione di scioglimento per gravi motivi, in seguito alla quale il giudice può optare, in luogo dello scioglimento, per un'altra soluzione adeguata (art. 820 n. 4 AP). Una situazione di stallo irrisolta è dunque sbloccata, in ultima analisi, nell'ambito di tale procedura.

236.4 Voto preponderante (art. 777 n. 5 AP)

Lo statuto può attribuire a un socio determinato o determinabile (ad es. al presidente o al titolare di una quota sociale determinata) un *voto preponderante* in caso di parità di voti nell'assemblea dei soci.

237 Obbligo di fedeltà e divieto di concorrenza dei soci (art. 818 CO, 807a AP)

Il *carattere marcatamente personale* della Sagl impone ai soci un *obbligo di fedeltà*. Il diritto vigente in materia di Sagl non menziona l'obbligo di fedeltà come tale, ma disciplina, all'articolo 818 CO, la sua implicazione in pratica più importante, il divieto di concorrenza. Al fine di prevenire eventuali abusi, è opportuno che l'obbligo di fedeltà sia espressamente sancito anche nel diritto della Sagl (art. 807a AP).

L'obbligo di fedeltà si spinge oltre rispetto al principio generale della buona fede, il quale impone di astenersi dall'esercitare prerogative in modo arbitrario o non richiesto dagli interessi della società e di far valere i propri diritti salvaguardando detti interessi. In particolare, essa obbliga il socio, nei confronti della società quale persona giuridica, a non concludere per proprio conto particolare affari che possano pregiudicare lo scopo sociale, nella misura in cui tutti gli altri soci non vi consentano per scritto. Secondo l'avamprogetto, tale norma fondamentale, la cui formulazione si ispira all'articolo 536 CO, deve avere portata generale.

L'obbligo generale di fedeltà concerne tutti i soci, siano essi incaricati della gestione o meno. Per contro, i *gerenti* (ed essi soltanto, secondo la norma dispositiva prevista) soggiacciono a un *divieto di concorrenza qualificato*, quale conseguenza della loro

posizione di organo della persona giuridica. Tale divieto è disciplinato all'articolo 807a capoverso 3 AP.

In ampia sintonia con quanto previsto dal diritto vigente, un *gerente* non può, senza il consenso dell'assemblea dei soci, fare operazioni per conto proprio o per conto di un terzo nel ramo di commercio della società, né prendere parte a un'altra impresa come socio illimitatamente responsabile, come accomandante o come titolare di una quota superiore al 10 per cento. Lo statuto può estendere tale divieto a tutti i soci (art. 807a cpv. 3 AP).

238 Obbligo di effettuare versamenti suppletivi (art. 803 CO, 803 - 803c AP)

238.1 Punti deboli della normativa vigente

L'*obbligo di effettuare versamenti suppletivi* di cui all'articolo 803 CO acquista importanza alla luce del previsto divieto di liberazione parziale. Le società che desiderano istituire, nei confronti dei loro soci, un obbligo di pagamento supplementare, dovranno far capo a tale procedimento.

La regolamentazione del 1936 presenta alcuni punti deboli:

1. Lo statuto può stabilire un obbligo di effettuare versamenti suppletivi di un *ammontare qualsiasi*, ad esempio 25 volte l'importo del capitale sociale. In tal modo, i bisogni di protezione di successivi acquirenti di quote sociali possono essere fortemente pregiudicati; ma anche i fondatori originari possono essere esposti a un obbligo di versare importi elevati ed esigibili in un momento che sfugge ad ogni previsione. Un siffatto obbligo è conosciuto soltanto nel diritto delle fideiussioni, le cui garanzie non sono applicabili al presente caso.
2. Non è chiaro in che misura esista una *responsabilità solidale* o una *responsabilità per l'ammanto* nei confronti dell'obbligo di un altro socio di effettuare versamenti suppletivi, né se detti versamenti, qualora in seguito risultassero superflui, possano essere *restituiti* ai soci.
3. Giusta il diritto vigente, la *competenza di reclamare* i versamenti spetta – e questo è il terzo punto debole – all'assemblea dei soci (art. 810 cpv. 1 n. 7 CO). La richiesta di versamenti suppletivi costituisce tuttavia un provvedimento gestionale volto a impedire eccedenze passive o il fallimento.
4. La limitazione dell'obbligo di effettuare versamenti suppletivi al solo caso di copertura di *perdite accertate dal bilancio*, appare troppo restrittiva.
5. La legge non precisa cosa debba accadere qualora un socio soggetto a detto obbligo *receda* dalla società poco prima che questa fallisca.
6. Il diritto vigente non pone limiti al *rimborso* di versamenti effettuati.

238.2 Principi risolutivi

L'avamprogetto prevede pertanto le seguenti nuove norme:

1. Onde evitare che l'ammontare dell'obbligo di effettuare versamenti suppletivi possa essere fissato liberamente, l'articolo 803 capoverso 3 AP stabilisce che l'importo debba essere fissato nello statuto proporzionalmente alla quota sociale e non possa essere superiore al doppio del valore nominale della stessa.

2. Al fine di escludere una responsabilità solidale per i versamenti suppletivi, l'avamprogetto afferma esplicitamente che ciascun socio risponde soltanto dei versamenti suppletivi inerenti alla sua quota (art. 803 cpv. 4 AP).
3. Poiché l'atto di reclamare i versamenti suppletivi costituisce una misura appartenente alla sfera gestionale (cfr. art. 634a cpv. 1 CO in relazione alle azioni parzialmente liberate nella SA), la competenza relativa è attribuita ai gerenti (art. 803 cpv. 5 AP).
4. Le possibilità d'impiego dell'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono ampliate; i versamenti suppletivi possono essere inoltre reclamati negli altri casi, previsti dallo statuto, in cui è dato un bisogno di capitale proprio (art. 803 cpv. 1 n. 2 AP)¹⁰.
5. Affinché un socio non possa sottrarsi, mediante recesso, a un obbligo imminente di effettuare versamenti suppletivi, ma anche, in generale, a tutela dei creditori (il che rende la norma applicabile anche in caso di uscita a seguito di esclusione), l'articolo 803a AP dispone che l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi permane se la società cade in fallimento entro due anni a partire dall'iscrizione del recesso nel registro di commercio. Il termine di due anni è stato scelto per analogia con il termine previsto dall'articolo 181 capoverso 2 CO per la responsabilità in caso di assunzione di un'azienda. L'obbligo sussiste tuttavia nella misura in cui avrebbe potuto essere fatto valere al momento dell'uscita; esso può essere inoltre reclamato soltanto nella misura in cui non sia stato soddisfatto da un successore.

Come risulta già dalla situazione sistematica, si è per contro rinunciato a prolungare l'obbligo di fornire *prestazioni accessorie*. Mentre i versamenti suppletivi – quale apporto di capitale in senso lato – tornano a vantaggio soprattutto dei creditori, le prestazioni accessorie concernono esclusivamente i rapporti tra soci.

6. Per quanto concerne il rimborso di versamenti suppletivi effettuati, quale modello ci si può riferire alle norme corrispondenti del diritto tedesco; versamenti suppletivi effettuati possono essere rimborsati, in tutto o in parte, al più presto a partire dal terzo esercizio successivo al versamento, sempre che l'importo sia coperto da capitale proprio liberamente disponibile (art. 803b AP).

Il rapporto tra l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi in caso di perdita di capitale e la retrocessione di grado in caso di eccedenza di debiti va inteso nel modo seguente:

- la retrocessione di grado non fornisce, come tale, nuovi fondi; sia essa concessa mediante negozio giuridico o conseguenza legale di un prestito sostitutivo di capitale proprio (art. 807c AP), la retrocessione ha sempre per effetto di evitare l'avviso obbligatorio al giudice in caso di eccedenza di debiti, sempre che l'importo complessivo sia sufficiente e le altre condizioni siano soddisfatte;
- l'adempimento dell'obbligo di effettuare versamenti suppletivi fornisce di norma nuovi fondi e migliora il rapporto tra capitale estraneo e capitale proprio. Il momento in cui tali versamenti vanno reclamati si situa, nell'intervallo tra una sana situazione finanziaria e l'eccedenza di debiti, molto prima di quest'ultima, non appena ha inizio la perdita di capitale, in altri termini non appena la somma di capitale sociale e riserve legali, a seguito dell'aumento della perdita risultante dal bilancio, non è più coperta da attivi stimati regolarmente.

¹⁰ L'avamprogetto di LRR disciplina, agli articoli 62 segg., anche il modo di procedere in caso di insolvenza senza eccedenza di debiti (si veda il rapporto esplicativo concernente la LRR, pag. 156 seg.).

L'obbligo di effettuare versamenti suppletivi ha pertanto portata sostanzialmente più ampia di una retrocessione di grado, da un lato poiché interviene in una fase precedente, dall'altro poiché fornisce alla società nuovi capitali. Il fallimento rende esigibili tutti i versamenti suppletivi non ancora effettuati (art. 803 cpv. 2 AP). Sotto quest'aspetto, per i creditori l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi dispiega dunque gli stessi effetti di una responsabilità personale limitata.

24 Organizzazione della società

241 Assemblea dei soci

241.1 Delimitazione delle competenze tra assemblea dei soci e gerenti (art. 810 segg. CO, 808, 811 cpv. 3, 812a AP)

Agli articoli 808 e 811 CO, la *delimitazione delle competenze* tra assemblea dei soci e gerenti è regolata in modo insufficiente.

241.11 Attribuzioni inalienabili e irrevocabili dei gerenti

Anche nella Sagl deve esservi un settore di *esclusiva* competenza dei gerenti, come è il caso non soltanto per il consiglio d'amministrazione della società anonima, ma anche per i gerenti della società in nome collettivo e della società in accomandita. Benché l'assemblea dei soci, a causa del carattere personale della Sagl, sia maggiormente coinvolta nella direzione degli affari e possa anche essere convocata più spesso, per le questioni esecutive essa non è tuttavia né qualificata, né adatta, né del resto responsabile.

L'avamprogetto prevede pertanto, all'articolo 812a AP, una normativa che ricalca essenzialmente quella del diritto della società anonima concernente il consiglio d'amministrazione (art. 716a CO), con un'unica deroga riguardante le possibilità d'influsso dell'assemblea generale (art. 808 cpv. 2 n. 1 AP, in merito si veda anche infra 241.12 in fine).

241.12 Attribuzioni dell'assemblea dei soci

Le attribuzioni inalienabili dell'*assemblea dei soci* corrispondono ampiamente a quelle dell'assemblea generale della società anonima (cfr. art. 808 cpv. 1 n. 1 – 6, 10/11 AP). Specifiche della Sagl sono invece l'approvazione della cessione di quote sociali (art. 808 cpv. 1 n. 7 AP) e la domanda giudiziaria di esclusione di un socio (art. 808 cpv. 1 n. 8 AP). Diversamente da quanto previsto dal diritto della società anonima, l'acquisto di quote proprie da parte della società necessita imperativamente del consenso (anteriore) o dell'approvazione (sussequente) da parte dell'assemblea dei soci (art. 808 cpv. 1 n. 9 AP).

Rientrano imperativamente nella sfera di competenze dell'assemblea dei soci - sempre che lo statuto lo preveda - l'approvazione di operazioni dei gerenti per le quali lo statuto prevede il consenso dell'assemblea (art. 808 cpv. 2 n. 1 AP), la deliberazione sull'esercizio di diritti preferenziali, di prelazione o di compera (art. 808 cpv. 2 n. 2 AP), l'approvazione della costituzione di un diritto di pegno su quote sociali (art. 808 cpv. 2 n. 3 AP), l'adozione di un regolamento concernente l'obbligo di fornire prestazioni accessorie (art. 808 cpv. 2 n. 4 AP), il consenso relativo a operazioni dei soci che pregiudicano lo scopo sociale (art. 808 cpv. 2 n. 5 AP; cfr. art. 807a cpv. 2 periodo 2 AP) e l'esclusione di singoli soci sulla base di una disposizione statutaria (art. 808 cpv. 2 n. 6 AP).

La competenza di designare direttori, procuratori e mandatari commerciali può essere attribuita ai gerenti (art. 808 cpv. 3 AP).

Come detto, la facoltà di reclamare i versamenti suppletivi previsti dallo statuto (attualmente previsto dall'art. 810 cpv. 1 n. 7 CO) è stata invece attribuita – in sintonia con la normativa della società anonima - ai gerenti, poiché si tratta di un provvedimento inerente alla gestione (art. 803 cpv. 5 AP).

La proposta concernente la Sagl diverge tuttavia dal diritto della SA su un punto essenziale: giusta l'articolo 716a capoverso 1 CO, le competenze del consiglio d'amministrazione menzionate in tale articolo non soltanto sono inalienabili, ma anche irrevocabili. Ne consegue – quantomeno secondo la dottrina dominante - che l'assemblea generale non ha la possibilità di intervenire nell'ambito di tali compiti, neppure quando si tratti di questioni di principio.

Per una società come la Sagl, di carattere marcatamente personale, tale rigida separazione dei poteri appare inadeguata. Contrariamente al diritto della SA, l'articolo 812a capoverso 2 AP prevede pertanto che lo statuto possa riservare l'approvazione delle decisioni gestionali di principio all'assemblea dei soci.

Un'altra differenza rispetto al diritto della società anonima è data poi dal fatto che, anche senza base statutaria, gli affari gestionali di principio possono essere volontariamente sottoposti dai gerenti all'assemblea dei soci perché decida in merito (art. 812a cpv. 2 AP i.f.). L'articolo 808 capoverso 1 n. 11 AP rinvia a tale possibilità. Secondo la dottrina dominante, il diritto della società anonima non contempla tale facoltà o la prevede soltanto nel senso di un voto consultivo.

241.2 Svolgimento dell'assemblea dei soci (art. 809 CO, 809 AP)

Il termine di 5 giorni per la convocazione dell'assemblea dei soci (art. 809 cpv. 4 CO) è stato portato a 10 giorni; la società può, prevedendolo nello statuto, ridurlo fino a 5 giorni o prolungarlo (art. 809 cpv. 2 AP). Si è per il resto ampiamente rinunciato a una regolamentazione specifica; l'articolo 809 capoverso 3 rinvia, per quanto concerne convocazione, oggetti all'ordine del giorno, proposte, riunione di tutti i soci, misure preparatorie, processo verbale, diritto di convocazione e di proposta dei soci, alle disposizioni del diritto della società anonima.

Ne consegue in particolare che nella convocazione vanno rese note le proposte dei gerenti e dei soci che hanno chiesto la riunione dell'assemblea dei soci o l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno (cfr. art. 700 cpv. 2 CO).

241.3 Maggioranze (art. 808 cpv. 3 CO, 810c e 810d AP)

Le esigenze di maggioranza previste dal diritto del 1936 vanno riviste. La nuova normativa corrisponde, nei suoi tratti fondamentali, a quella del diritto della società anonima. L'assemblea dei soci prende così le sue deliberazioni e procede alle nomine di norma alla maggioranza assoluta dei voti rappresentati, il che comporta, per una serie di oggetti, una votazione secondo il numero delle quote (cfr. l'art. 810 cpv. 3 AP, che ricalca l'art. 693 cpv. 3 CO).

Tale principio subisce eccezioni in caso di deliberazioni importanti. Da un lato ciò vale, a differenza del diritto della società anonima, anche per lo scioglimento della società *con liquidazione* e per l'esclusione di un socio (art. 810c cpv. 1 n. 8 e 9 AP). Dall'altro, è necessaria una deliberazione qualificata (art. 810c cpv. 1 n. 4 AP) *per tutti gli aumenti di capitale* (quindi anche l'aumento di capitale mediante versamenti in denaro e nel rispetto del diritto d'opzione). Il fatto che ci si basi sull'*insieme del capitale avente diritto di voto* e non

soltanto sul capitale validamente rappresentato, corrisponde alla struttura personale della Sagl; l'approvazione di deliberazioni importanti va espressa dalla totalità dei soci. È infine prevista una maggioranza qualificata, in ragione della loro grande rilevanza, anche per le disposizioni statutarie che attribuiscono a soci determinati o determinabili un diritto di veto contro deliberazioni dell'assemblea dei soci (art. 810c cpv. 1 n. 7 AP).

In virtù dell'articolo 810c capoverso 2 AP, per approvare la cessione di quote sociali a un socio o a terzi, è necessaria una deliberazione dell'assemblea dei soci che riunisca almeno due terzi dei voti, rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale sociale avente diritto di voto. La precisazione riguardo alla cessione, vale a dire la formula „a un socio o a terzi“, libera la società dall'esigenza di una maggioranza qualificata per l'acquisto di quote proprie, a meno che lo statuto non la preveda. Per il riscatto, la legge prevede condizioni e limiti severi, nonché la pubblicazione nel bilancio e nell'allegato. In tal caso non vi sono dunque motivi sufficienti per rafforzare la protezione dei soci minoritari.

Per quanto concerne i quorum, va inoltre tenuto conto del fatto che le deliberazioni sociali connesse con l'introduzione o l'aumento di un obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie necessitano del consenso di tutti i soci interessati (art. 803d AP).

241.4 Diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea dei soci (art. 808 cpv. 6 CO, 810d AP)

Già secondo il diritto vigente, giusta l'articolo 808 capoverso 6 CO, le disposizioni del diritto della società anonima, riveduto nel 1991, concernenti il diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea generale si applicano anche alla Sagl, nella misura in cui i rinvii del diritto della Sagl al diritto della SA siano intesi riferirsi al diritto riveduto – il che è controverso – (cfr. pto. 114, 14 e 21).

Per quanto concerne tale questione, l'avamprogetto non modifica la situazione giuridica, ma la chiarisce. In tale contesto, vanno in particolare sottolineati due aspetti.

- Da un canto, si applica anche alla Sagl il *principio dell'uguaglianza di trattamento*, sancito nel 1991 dall'articolo 706 capoverso 2 numero 3 CO.
- D'altro canto, anche la regolamentazione del diritto della società anonima concernente la *ripartizione delle spese* è ripresa nel diritto della Sagl; giusta l'articolo 706a capoverso 3 CO, in caso di reiezione dell'azione il giudice può ripartire le spese tra le parti secondo il proprio apprezzamento.

Se lo statuto subordina un atto di gestione al consenso dell'assemblea dei soci, tanto l'approvazione, quanto la bocciatura dell'atto possono essere oggetto di un'azione di contestazione.

242 Gerenti

Osservazione preliminare: secondo la terminologia dell'avamprogetto, l'*organo esecutivo* della Sagl sono i gerenti, in opposizione alla gestione, che designa la *funzione* svolta dai gerenti. Il termine „gerenti“ è regolarmente utilizzato al plurale; va da sé che esso si riferisce sia a persone di sesso femminile, sia al caso in cui la funzione sia svolta da un'unica persona.

242.1 Pluralità di gerenti (art. 812 AP)

Il diritto vigente non disciplina il rapporto tra i gerenti, il che è alla base di situazioni poco chiare, ad esempio riguardo alla convocazione dell'assemblea dei soci (si veda supra pto. 112).

All'articolo 812 capoverso 1, l'avamprogetto prevede ora che uno dei gerenti sia nominato presidente dall'assemblea dei soci e gli attribuisce, all'articolo 812 capoverso 2, la competenza in materia di convocazione e di direzione dell'assemblea dei soci nonché in materia di dichiarazioni e di comunicazioni all'indirizzo dei soci.

242.2 Revoca delle facoltà di gestione e di rappresentanza (art. 814a AP)

La revoca delle facoltà di gestione e di rappresentanza è stata sinora disciplinata, in virtù dell'articolo 814 capoverso 2 CO, dalle disposizioni concernenti la società in nome collettivo; giusta l'articolo 565 capoverso 1 CO, la facoltà di rappresentanza può essere revocata (soltanto) per gravi motivi.

All'articolo 811 capoverso 1, l'avamprogetto dispone che lo statuto debba disciplinare gestione e rappresentanza della società, lasciando quest'ultima libera di prevedere il sistema della gestione autonoma („Selbstorganshaft“), quello della gestione esterna („Drittorganshaft“, cioè la facoltà di affidare la gestione a terzi) o anche una combinazione dei due. Benché sia consono alla natura della Sagl che almeno un socio sia incaricato della gestione, vi possono senz'altro essere casi in cui è necessario affidare la gestione a terzi. Si pensi a una società i cui soci non sono (ancora) atti alla gestione o non vi sono interessati, il che può verificarsi soprattutto in occasione di un ricambio generazionale. Si pensi inoltre anche alle joint ventures.

Se la designazione dei gerenti avviene mediante nomina da parte dell'assemblea dei soci, quest'ultima può revocarli in qualsiasi momento (art. 814a cpv. 1 AP).

Qualora invece un socio rivesta la carica di gerente in virtù di una disposizione statutaria, egli può vedersi revocare o limitare dal tribunale, su istanza di un socio e per gravi motivi, le facoltà di gestione e di rappresentanza (art. 814a cpv. 2 AP). Un grave motivo è dato segnatamente quando il gerente ha commesso una grave violazione dei propri doveri o è divenuto incapace di ben amministrare (art. 814a cpv. 3 AP).

242.3 Obbligo di diligenza e di fedeltà dei gerenti (art. 812b AP)

Nell'ottica di un'operazione di cosmesi redazionale, s'impone di sancire espressamente, nel diritto della Sagl (all'art. 812b AP), l'*obbligo di diligenza e di fedeltà dei gerenti* e il precetto dell'uguaglianza di trattamento nei rapporti tra esecutivo e titolari delle quote, di cui all'articolo 717 capoverso 2 CO. Il dovere di astenersi da tutto ciò che potrebbe arrecare danno agli interessi della società è di portata più ampia rispetto al principio della buona fede, ma non implica in linea di principio alcun comportamento attivo.

242.4 Avvisi obbligatori in caso di perdita di capitale e di eccedenza di debiti (art. 817 cpv. 1 CO, 817, 817a AP)

Dopo che nel diritto della società anonima le norme sulla *perdita di capitale e l'eccedenza di debiti* sono state *rivedute e ampliate*, si impone di fare altrettanto con il diritto della Sagl. In tale contesto, è inoltre opportuno eliminare la discordanza tra la fattispecie legale dell'articolo 817 capoverso 1 CO („la metà del capitale sociale non è più coperta“) e il riveduto articolo 725 capoverso 1 CO („la metà del capitale azionario e delle riserve legali

non è più coperta“). L'avamprogetto prevede un rinvio al diritto della società anonima (art. 817 periodo 1). Sono tuttavia fatte salve, giusta l'articolo 817 periodo 2 AP, le disposizioni sull'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, specifiche della Sagl (in merito si veda supra pto. 238).

L'avamprogetto mutua dal diritto della società anonima la „moratoria di diritto societario“ di cui all'articolo 725a CO, secondo cui il giudice può differire il fallimento quando il risanamento appaia probabile¹¹.

243 Revisione

243.1 Revisione contabile obbligatoria (art. 819 CO, 819 cpv. 1 AP)

La possibilità di costituire una Sagl *senza* che sia prevista la *revisione* dei conti annuali, sancita all'articolo 819 CO e nota anche in Francia per le piccole Sàrl (art. 64 cpv. 2 e 3 LSC), è da molti ritenuta un vantaggio. Secondo l'impostazione dell'articolo 819 CO, il diritto dei soci esclusi dalla gestione di ottenere raggugli e di consultare documenti e la sorveglianza costante dei gerenti sull'andamento degli affari sostituirebbero in un certo modo la revisione contabile. L'articolo 777 numero 6 CO (in fine) designa inoltre l'istituzione di un apposito ufficio di revisione – erroneamente o quantomeno ingannevolmente – quale misura di „controllo della gestione“.

Il diritto all'informazione e la revisione contabile sono – come illustrato al punto 234 – due concetti distinti:

- Mediante la *revisione* si intende affidare a una persona esterna e indipendente, provvista delle conoscenze e dell'esperienza necessarie in materia di contabilità, il compito di esaminare *a posteriori* la conformità alla legge dei conti annuali. Tale attività è svolta nell'interesse non solo dei creditori, ma anche dei soci. L'esigenza del controllo da parte di un revisore indipendente è una logica conseguenza dell'equiparazione della Sagl alla SA in materia di tutela del capitale da un lato e di soppressione della responsabilità personale dei soci dall'altro.
- *L'informazione* intende garantire che i soci ottengano raggugli in particolare sugli *affari correnti* della società.

Non è realistica l'ipotesi secondo cui un socio escluso dalla gestione possa effettuare un „controllo“ simile alla revisione contabile sulla base della facoltà, menzionata all'articolo 541 CO, di ispezionare i libri commerciali e le carte della società e di estrarne un prospetto sullo stato del patrimonio sociale. Una rinuncia alla revisione contabile non può essere compensata da un ampliamento dei diritti all'informazione. Dal profilo sistematico, è pertanto errato considerare revisione contabile e diritti all'informazione in un'ottica alternativa; le due nozioni si completano piuttosto a vicenda.

Secondo le attuali concezioni, la nozione di società di capitali implica imperativamente che il rischio cui sono esposti i creditori (quindi anche i dipendenti) in ragione dell'assenza di responsabilità personale dei soci sia mitigato mediante il controllo dei documenti

¹¹ L'avamprogetto di LRR disciplina uniformemente, all'articolo 62, le conseguenze della perdita di capitale nella SA, nella Sagl e nella società cooperativa. Vi è dunque perdita di capitale – contrariamente al parere del gruppo di lavoro Sagl – quando la metà del capitale azionario, del capitale sociale di una Sagl o di una società cooperativa (senza riserve) non è più coperta. Le conseguenze dell'eccedenza di debiti e dell'insolvenza sono regolate agli articoli 63 segg., indipendentemente dalla forma giuridica (si veda il rapporto esplicativo concernente la LRR, pag. 156 segg.).

commerciali da parte di un revisore indipendente. Nel caso di società di rilevanza economica nazionale, la revisione serve parimenti l'interesse pubblico.

La revisione serve inoltre gli interessi dei *soci esclusi dalla gestione*, poiché permette in particolare di scoprire indebiti prelevamenti d'utili e attribuzioni illegittime di vantaggi pecuniari da parte dei gerenti o di soci incaricati della gestione.

L'inconveniente principale della revisione contabile indipendente da parte di un revisore esterno consiste, secondo alcuni, nelle *spese* che occasiona. Per le piccole società le spese possono infatti costituire un onere; in tale contesto, d'altra parte, la revisione può benissimo essere svolta da una persona che non disponga di un diploma o di una formazione particolare, ma che abbia dimestichezza con le operazioni contabili e sia in grado di valutarle.

Le spese sono poi controbilanciate dal *notevole giovamento* che ne trae la società stessa. Va in primo luogo menzionato l'*effetto preventivo* della revisione, che consente di prevenire abusi mediante la sola esigenza della revisione contabile annuale. Essa agevola inoltre ai soci la visione complessiva delle condizioni finanziarie e l'esercizio corretto del diritto di ottenere raggugli e di consultare documenti. Per esperienza, vi è un rapporto ragionevole tra le spese di una revisione contabile semplificata e l'utilità complessiva che ne deriva per la società.

Una società di capitali senza revisione contabile sarebbe priva di un elemento indispensabile dal punto di vista funzionale, ragione per cui l'introduzione di una revisione contabile obbligatoria costituisce uno dei punti essenziali del progetto di riforma.

243.2 Qualifiche del revisore (art. 819 cpv. 2 CO, 819 cpv. 2 AP)

Le esigenze in materia di *qualifiche professionali* dei revisori non dipendono dalla forma giuridica del titolare dell'impresa, bensì dalle dimensioni della stessa. L'articolo 819 capoverso 2 rinvia pertanto alle disposizioni del diritto della società anonima. Per le piccole Sagl, l'avamprogetto prevede una revisione agevolata ad opera di una persona che non deve disporre di un particolare attestato di capacità¹².

Stando alle conoscenze attuali, l'indipendenza del revisore è indispensabile allo svolgimento corretto di una revisione contabile. La forma giuridica del titolare dell'impresa e le dimensioni della stessa sono ininfluenti. Anche a tale contesto sono applicabili, giusta l'articolo 819 AP, le disposizioni del diritto della società anonima¹³.

25 Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie (DT) proposte per la revisione del diritto della società a garanzia limitata si attengono di norma alle norme transitorie emanate in occasione della revisione del

¹² L'avamprogetto „diritto contabile“ prevede, per le medie e grandi Sagl, la verifica da parte di un revisore contabile abilitato (art. 44 cpv. 1 AP LRR variante I, l'organo d'abilitazione è disciplinato agli art. 46 segg. AP LRR). Per le piccole Sagl, la verifica è effettuata da un revisore contabile le cui qualifiche corrispondono alla natura e alla grandezza della Sagl verificata (art. 44 cpv. 1 AP LRR variante II).

¹³ Agli articoli 48 segg., l'avamprogetto di LRR vuole distinguere, a prescindere dalla forma giuridica, due tipi di norme concernenti l'indipendenza dei revisori contabili: l'obiettività (clausola generale, conseguenza giuridica della responsabilità) e l'incompatibilità (fattispecie concrete, conseguenza giuridica della nullità della nomina; si veda il rapporto esplicativo concernente la LRR, pag. 149 segg.).

diritto della società anonima del 4 ottobre 1991. Esse tengono tuttavia conto delle peculiarità della Sagl e chiariscono numerose incertezze.

251 Norma generale (art. 1 AP DT)

In sintonia con le disposizioni finali del diritto della società anonima del 4 ottobre 1991 e le disposizioni finali e transitorie della revisione del Codice delle obbligazioni del 1936, si enuncia in primo luogo il rinvio all'articolo 1 del titolo finale (tit. fin.) del CC del 1907: si tratta della regola della *non retroattività per i fatti compiutisi anteriormente*. È generalmente ammesso che tale norma non si applichi alle fattispecie durevoli, in altri termini ai fatti che si protraggono oltre il giorno dell'entrata in vigore; in tali casi l'applicazione del nuovo diritto non può essere definita retroattiva.

Nelle questioni transitorie del diritto societario, il quale deve occuparsi della situazione durevole di società esistenti e permanenti, spicca un'altra regola principale, prevista all'articolo 3 tit. fin. CC: appare opportuno enunciare esplicitamente l'importante disposizione speciale secondo cui la nuova legge *si applica immediatamente, a partire dalla sua entrata in vigore, a tutte le società a garanzia limitata esistenti*, sempre che le norme speciali delle disposizioni finali non prevedano altrimenti. La più importante tra le disposizioni speciali oggetto della riserva è costituita dal *termine transitorio* di due anni per l'adeguamento dello statuto (art. 2 AP DT). La schiacciante maggioranza delle disposizioni della nuova legge saranno tuttavia immediatamente e direttamente applicabili, dal giorno dell'entrata in vigore della legge, alle società esistenti.

252 Termine d adeguamento (art. 2 AP DT)

In applicazione di principi sperimentati, alle società è concesso un *termine transitorio* per l'adeguamento dei loro statuti e dei loro regolamenti alle nuove disposizioni legali.

Sotto due aspetti, le disposizioni concernenti la revisione della Sagl divergono tuttavia da quelle relative alla revisione della SA:

- *Un termine transitorio di cinque anni, come quello previsto per la revisione del diritto della società anonima, è troppo lungo*. Il legislatore potrà fissare tale termine, secondo il suo apprezzamento, a due o a tre anni al massimo. Da un lato, tale termine dà ai responsabili la possibilità di procedere con calma ai chiarimenti e agli accertamenti necessari; dall'altro la piena efficacia del nuovo diritto non sarà procrastinata di mezzo decennio. La scelta tra due o tre anni è questione di apprezzamento, cui il gruppo di lavoro Sagl risponde, all'articolo 2 capoverso 1 AP DT, optando per la variante più breve.
- *L'obbligo di adeguamento è esteso esplicitamente anche ai regolamenti*. Tale ampliamento riveste importanza poiché nella Sagl i regolamenti possono completare, precisare, inasprire o differenziare in diversi modi le disposizioni contenute nello statuto. Qualora esistano siffatti regolamenti, è loro parimenti concesso, in virtù dell'articolo 2 capoverso 1 AP DT, un termine transitorio di due anni.

In sintonia con le disposizioni finali concernenti il diritto della società anonima del 4 ottobre 1991, il capoverso 2 sancisce espressamente che le *disposizioni incompatibili con il nuovo diritto* resteranno in vigore al massimo fino allo spirare del termine transitorio. Il campo d'applicazione di tale norma è stato semplicemente esteso ai regolamenti.

253 Capitale sociale e conferimenti (art. 3 AP DT)

Analogamente a quanto previsto dalle disposizioni transitorie concernenti la revisione del diritto della società anonima del 4 ottobre 1991, ma con effetto retroattivo più breve, il capoverso 1 *rinuncia* a imporre alle Sagl esistenti un adeguamento imperativo del *capitale sociale minimo*. Le società a garanzia limitata esistenti il 1° gennaio 2000 o in un altro momento *antecedente* l'entrata in vigore della nuova legge che sarà determinato liberamente dal legislatore, sono esentate per sempre dall'adeguare il loro capitale sociale all'importo minimo legale di 40'000 franchi. Si tratta di una cosiddetta „grandfathering clause“.

Le disposizioni transitorie di cui al *capoverso 2* debbono d'altro canto prescrivere la *liberazione totale* del capitale sociale, poiché nel riveduto diritto della Sagl non figurano più disposizioni sulla liberazione parziale del capitale sociale; le norme corrispondenti del diritto vigente non sono riprese nel nuovo diritto. Qualora sussista il bisogno di *poter reclamare fondi propri supplementari*, è data la possibilità di prevedere nello statuto un *obbligo di effettuare versamenti suppletivi*. Per la liberazione totale è previsto lo stesso termine applicabile all'adeguamento dello statuto e dei regolamenti (due anni). Il versamento integrale del capitale sociale può avvenire mediante un conferimento in denaro o in natura susseguente, oppure convertendo riserve in capitale sociale.

Se il capitale sociale ammonta ad esempio a 20'000 franchi, 10'000 dei quali sono stati liberati, i gerenti debbono *reclamare* entro due anni l'importo non versato o *convertire* 10'000 franchi, *sul piano contabile*, da fondi liberamente disponibili in capitale nominale.

Se il capitale sociale liberato è superiore a 40'000 franchi, l'esigenza di liberazione totale prevista dal nuovo diritto può essere soddisfatta anche mediante una *riduzione del capitale sociale*, portandolo all'importo versato. Un obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi può sostituire, se del caso, la parte di capitale sociale non liberata secondo il diritto previgente.

Per la maggioranza delle Sagl, il problema della tassa d'emissione è stato attenuato dalla riforma dell'imposizione delle imprese del 10 ottobre 1997, poiché dal 1° gennaio 1998 è applicabile un'esenzione di 250'000 franchi e, qualora il conferimento di capitale superi tale importo, il tasso è stato ridotto dal 2 all'1 *per cento*.

La sanzione per la mancata prestazione dei conferimenti nel caso in cui, all'entrata in vigore della legge, il capitale non sia stato interamente liberato, consiste nella responsabilità dei gerenti, ai quali incombe assicurare il rispetto della legge. Una possibilità di azione „derivata“ del creditore, tendente al versamento dei conferimenti, è stata discussa e respinta dal gruppo di lavoro Sagl. Una siffatta possibilità dei creditori di ingerire nel capitale proprio di una società in salute parrebbe essere in contrasto con il sistema.

Ove le basi di capitale (capitale minimo, liberazione totale) non siano adeguate entro il termine transitorio, i soci rispondono personalmente dell'importo non liberato proporzionalmente alle loro quote.

254 Buoni di partecipazione (art. 4 AP DT)

Per la Sagl, la revisione *non prevede l'emissione di buoni di partecipazione*, mentre essa è possibile secondo il diritto vigente. Poiché i buoni di partecipazione consistono in quote di capitale proprio che conferiscono diritti acquisiti di natura patrimoniale, la semplice abrogazione non può essere presa in considerazione. I buoni di partecipazione definiti al capoverso 1 dell'articolo 4 vanno eliminati entro due anni (il che presuppone una riduzione di capitale o una conversione in quote sociali). I titolari di buoni vanno indennizzati al

valore reale; la società può tuttavia prescindere dalla tacitazione qualora, mediante una corrispondente riorganizzazione della struttura di capitale, consenta ai titolari di partecipare al capitale sociale con gli stessi diritti patrimoniali. In tale contesto, la società ha facoltà di sfruttare il margine di manovra previsto dall'articolo 810 capoverso 2 AP per la concessione di diritti di voto; essa può dotare le quote sociali che rimpiazzano i buoni di partecipazione di un diritto di voto dieci volte inferiore a quello spettante alle vecchie quote. Una certa dislocazione del potere legato al voto dai soci ai precedenti titolari di buoni è inevitabile.

La società deve operare in modo corretto, vale a dire secondo criteri comprensibili e oggettivi, la scelta tra tacitazione in denaro e tacitazione in quote sociali dotate degli stessi diritti patrimoniali di cui sono provvisti i buoni di partecipazione. La tacitazione in denaro, alla luce della riduzione del capitale proprio ingenerata da un pagamento e della diminuzione di liquidi che ne risulta, sembra essere la soluzione meno appropriata nel caso di una società che goda di una buona situazione finanziaria, se non l'ultima ratio dal punto di vista della società; per una società in cattive condizioni finanziarie, tale possibilità sarà addirittura impraticabile.

Giusta il capoverso 2, le decisioni concernenti la ristrutturazione del capitale sono *agevolate* per quanto concerne l'esigenza di maggioranza qualificata per le „deliberazioni importanti“ (art. 810c cpv. 1 n. 2 AP): esse sono valide se prese alla maggioranza di tutti i voti (non soltanto quelli rappresentati all'assemblea dei soci).

Il capoverso 3 contiene la fattispecie completa relativa ai casi in cui Sagl esistenti hanno emesso diritti di partecipazione senza valore nominale quali *buoni di godimento*, i quali sono stati erroneamente designati „buoni di partecipazione“ o in altro modo.

255 Obbligo di effettuare versamenti suppletivi (art. 5 AP DT)

La regola principale dell'articolo 1 capoverso 2 AP DT ha per effetto che – quali fattispecie durevoli - anche gli obblighi statuari di effettuare versamenti suppletivi esistenti al momento dell'entrata in vigore soggiacciono immediatamente, quanto agli avvenimenti futuri, alle nuove norme. È fatto salvo, come sempre, l'adeguamento di disposizioni statuarie incompatibili con il nuovo diritto alle esigenze di quest'ultimo, entro il termine transitorio di due anni.

Le disposizioni transitorie debbono tuttavia prevedere un obbligo particolare d'agire per le società che nel loro statuto non hanno correlato *l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi al valore nominale* delle quote. Il rapporto necessario col valore nominale previsto dal nuovo diritto – e quindi anche il limite massimo del doppio del valore nominale –, va inserito nello statuto entro due anni (cpv. 1).

Il capoverso 2 prevede che *l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi il cui importo è superiore al doppio del valore nominale delle quote* – in qualità di disposizione statutaria incompatibile con il nuovo diritto – non decada immediatamente, bensì soltanto dopo due anni. Grazie a tale precisazione, i creditori di una Sagl esistente che possono basarsi su un obbligo di effettuare versamenti suppletivi di un ammontare più elevato o addirittura illimitato, avranno modo di adeguarsi alla nuova situazione.

Sarebbe lecito ipotizzare, al fine di tutelare ulteriormente i creditori, che sia loro concesso - come in caso di riduzione del capitale e di scioglimento - un diritto alla garanzia o all'esigibilità del loro credito. Il gruppo di lavoro Sagl non lo ha però ritenuto necessario.

256 **Prestiti sostitutivi di capitale proprio** (art. 6 AP DT)

Secondo il nuovo testo legale, la norma sui *prestiti sostitutivi di capitale proprio* opera una distinzione in funzione delle condizioni vigenti al momento della loro concessione. I prestiti di soci o di persone a loro vicine concessi anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, non sarebbero pertanto retti dal nuovo diritto, in virtù dell'articolo 1 AP DT. Nell'interesse dell'applicazione del nuovo diritto e della tutela dei creditori, non sembra auspicabile che, sino all'ultimo minuto prima di tale istante, gli interessati possano concedere siffatti prestiti alle condizioni del „vecchio diritto“ e senza le conseguenze giuridiche del nuovo. L'articolo 6 AP DT prevede pertanto il 1° gennaio 2000 (scelto arbitrariamente e da adeguare in funzione dell'evoluzione dei lavori legislativi), quale giorno determinante per la delimitazione tra prestiti „giusta il vecchio diritto“ e prestiti „giusta il nuovo diritto“. I nuovi prestiti, vale a dire quelli concessi da soci o da persone a loro vicine a partire da tale giorno antecedente l'entrata in vigore della nuova legge, producono le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 807c AP, nella misura in cui adempiano ai criteri stabiliti dall'articolo 807c capoverso 2 AP.

La nuova normativa concernente i prestiti sostitutivi di capitale proprio pospone il grado di determinati prestiti e ingerisce quindi in una situazione preesistente. Per tale motivo si giustifica l'assegnazione di un termine transitorio di due anni, durante il quale gli interessati possano procedere al riordino dei prestiti.

257 **Conto annuale e revisione** (art. 7 AP DT)

Le disposizioni transitorie della revisione del diritto della società anonima, del 4 ottobre 1991, hanno omesso di trattare il conto finale e la revisione. Poiché per la Sagl sarà introdotta la revisione obbligatoria ed essendo emerse incertezze in materia di conti annuali anche nell'ambito del diritto della società anonima, l'articolo 7 AP DT sancisce una regola sperimentata: il nuovo diritto si applica al conto annuale e alla sua verifica a partire dal primo esercizio che ha inizio con o dopo l'entrata in vigore della legge. Se la legge entra in vigore il 30 giugno dell'anno 1 e la società chiude i conti alla fine dell'anno civile, è retto dal nuovo diritto soltanto il conto annuale dell'anno 2 (che dovrà essere verificato nella prima metà dell'anno 3 e sottoposto per approvazione all'assemblea ordinaria dei soci).

258 **Diritto di voto** (art. 8 AP DT)

La revisione del diritto della Sagl implica che il diritto di voto non potrà più essere definito liberamente nello statuto, ad esempio pro capite o sulla base di un diritto di voto privilegiato sancito dallo statuto a favore di soci determinati. Il diritto di voto dovrà essere previsto in funzione della partecipazione al capitale, ferma restando la possibilità di quote sociali con diritto di voto privilegiato. L'articolo 8 capoversi 1 e 2 AP DT precisa che *disposizioni derogatorie* incluse nello statuto sulla base del diritto previgente continuano a essere valide. Esse beneficiano quindi di una clausola di „grandfathering“: tali norme possono conservare il tenore previsto dallo statuto. Come già per la revisione del diritto della società anonima, s'impone una normativa d'eccezione; se prescrivesse una conversione obbligatoria, il legislatore interverrebbe in modo troppo incisivo in regolamentazioni speciali consolidate.

Non possono d'altro canto essere emesse nuove quote sociali che contravvengano alla regola che limita al decuplo il privilegio attribuito al diritto di voto. Si desume dall'articolo 1 AP DT ed è conforme alla normativa del nuovo diritto della società anonima che, giusta il capoverso 3, non siano più possibili, dopo l'entrata in vigore della legge, nuove disposizioni statutarie che stabiliscano privilegi indipendentemente dal valore nominale.

259 **Maggioranze qualificate** (art. 9 AP DT)

All'articolo 791 capoverso 2 CO, il diritto vigente subordina a una maggioranza qualificata straordinariamente restrittiva il *trasferimento di quote sociali*: è necessario il consenso dei tre quarti di tutti i soci, i quali rappresentino ad un tempo i tre quarti almeno del capitale sociale. Tale norma, la quale si riferisce sempre a *tutte* le quote sociali indipendentemente dalla loro presenza nell'assemblea dei soci, dispiega spesso gli effetti di una clausola d'unanimità non soltanto nell'ambito di società composte di due o tre soci, molto frequenti, bensì anche, a seconda della configurazione, in società composte di quattro o più soci.

Sottomettere immediatamente le Sagl esistenti – ai sensi della regola principale di cui all'articolo 1 capoverso 2 AP DT – al nuovo diritto previsto dagli articoli 791 e 810c capoverso 2 AP (due terzi dei voti *rappresentati* e *maggioranza assoluta* del capitale sociale avente diritto di voto), sostanzialmente più liberale riguardo ai trasferimenti, costituirebbe un'ingerenza troppo grave. L'articolo 9 capoverso 1 AP DT prevede perciò che, nella Sagl esistente al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, il consenso al trasferimento di quote sociali continui a essere provvisoriamente disciplinato, per due anni, qualora lo statuto non preveda alcuna disposizione speciale in merito, dalle esigenze di maggioranza dell'articolo 791 capoverso 2 CO. Onde non lasciare spazio a dubbi, tale „vecchia“ maggioranza è esplicitamente menzionata (tre quarti di tutti i soci, rappresentanti nel contempo almeno i tre quarti del capitale sociale).

Va da sé che non è l'intero diritto previgente in materia di trasferimento a essere applicabile, bensì soltanto le *quantità di riferimento per la maggioranza qualificata*.

Nell'ambito delle disposizioni transitorie del nuovo diritto della società anonima, del 4 ottobre 1991, ha del resto dato buoni risultati una *regola completa* contenuta nell'articolo 6. Qualora una società abbia ripreso nello statuto, riproducendo semplicemente disposizioni del diritto previgente, disposizioni che richiedono, per determinate deliberazioni, una maggioranza qualificata, essa deve poter decidere di adattarle al nuovo diritto a condizioni agevolate. Il termine relativo è fissato a due anni, in sintonia con il termine di adeguamento generale.

A causa della regola di cui all'articolo 8 AP DT, tale norma non si applica automaticamente al caso particolare del consenso al trasferimento di quote sociali. Per il caso in cui lo statuto contenga una semplice riproduzione del previgente articolo 791 capoverso 2 CO, è previsto che tale norma continui ad applicarsi e che, per due anni, sia possibile una modifica facilitata al fine di adeguarla al nuovo diritto.

Per i primi due anni, si applicano pertanto le regole seguenti:

1. Per la Sagl che ha previsto nello statuto *esigenze particolari di maggioranza* per il consenso alla cessione di quote (ad es. quattro quinti in luogo di tre quarti oppure l'unanimità): la norma statutaria corrispondente resta valida senza restrizioni sino a quando l'assemblea dei soci non l'abbia regolarmente modificata.
2. Per la Sagl che *riproduce semplicemente* nello statuto il vecchio testo legale concernente la maggioranza in caso di cessione di quote o di un altro oggetto di deliberazione (ad es. art. 822 cpv. 3 CO): si applica il capoverso 2, con la relativa facoltà di adeguamento agevolato per due anni.
3. Per la Sagl che *non prevede alcuna disposizione* statutaria sulle esigenze di maggioranza per il consenso a trasferimenti di quote sociali: giusta il capoverso 1, la nuova norma di cui all'articolo 810c capoverso 3 AP si applica automaticamente due anni dopo l'entrata in vigore della legge.

26 **Excursus: idoneità della Sagl quale supporto di una joint venture**

Nel caso tipico di *joint venture*, due imprese per il resto indipendenti tra loro decidono di svolgere una determinata attività economica in seno a un'impresa comune (società di "joint venture"), della quale ciascuna detiene il 50 per cento delle quote. In tale contesto, nel contratto di joint venture le due imprese s'impegnano a sostenere tale impresa comune, perlopiù istituita quale società di capitali, ad astenersi dal farle concorrenza e (in prevalenza nell'ambito di contratti specifici) a procedere a forniture, prestazioni e acquisti a suo favore.

La *società anonima* si presta soltanto in parte quale società di joint venture, poiché la sua struttura legale fa riferimento a un'impresa che sia indipendente nell'ambito della concorrenza e gestita autonomamente e poiché, oltre all'obbligo di liberare il capitale, lo statuto non può prevedere alcun altro obbligo sociale. La società di joint venture, benché di per sé costituisca una persona giuridica indipendente dal profilo giuridico, è completamente assorbita dal perseguimento del fine concordato contrattualmente dalle due società titolari delle quote. Tale struttura non consente una formazione della volontà „indipendente“ nel vero senso della parola o un'alta direzione sotto la propria responsabilità. Numerose norme cogenti del diritto della società anonima, soprattutto le regole sulla composizione, i diritti di voto e le competenze irrevocabili del consiglio d'amministrazione non sono affatto adatte alla società di joint venture.

Per tale motivo, il legislatore francese ha introdotto (con la legge del 3 gennaio 1994), anche prefiggendosi tali obiettivi, la *società anonima semplificata SAS* (*société par actions simplifiée*).

Il riveduto diritto della Sagl offre le possibilità organizzative necessarie alla *società di joint venture*; non vi sono disposizioni imperative che ostacolano tale opzione:

1. è soppresso il *tetto massimo imposto al capitale sociale*, che aveva sinora reso la Sagl inidonea a grandi joint ventures;
2. lo statuto può prevedere per ciascuno dei partner, qualora ciò sia auspicato, *obblighi diversi in materia di versamenti suppletivi e di prestazioni accessorie*;
3. le *competenze dell'assemblea dei soci* possono essere ampliate, tra l'altro precisando il potere di impartire istruzioni in materia di alta direzione e riservandone l'approvazione quanto a determinati atti di gestione;
4. lo statuto può prevedere assemblee dei soci *trimestrali* o più frequenti;
5. La *nomina dei gerenti* può essere disciplinata nello statuto in modo tale da venire incontro alle esigenze di ciascuna delle due società titolari del 50 per cento delle quote;
6. per *vigilare* sui gerenti, lo statuto può istituire un *consiglio di vigilanza* (ma non un consiglio d'amministrazione dotato delle competenze previste nell'ambito del diritto della SA);
7. lo statuto può prevedere un *diritto di veto* di un socio, e vi è inoltre grande flessibilità quanto alla regolamentazione della deliberazione;
8. le norme concernenti le conseguenze di una *situazione di stallo* e lo *scioglimento* della joint venture possono essere direttamente inserite nello statuto.

27 Proposte di riforma respinte

A seguito di colloqui con operatori del settore, il gruppo di lavoro Sagl rinuncia, nell'ambito dell'elaborazione del presente avamprogetto, a numerose proposte di riforma formulate in sede dottrinale o in prese di posizione isolate.

27.01 Regolamentazione speciale per la Sagl bipersonale

Nel corso di colloqui con esperti del settore (cfr. supra pto. 12), è stato sottolineato come la Sagl *bipersonale* fosse relativamente frequente e potesse causare problemi particolari. In particolare, il meccanismo di formazione della volontà, imperniato sul principio della maggioranza, può in tali situazioni incepparsi e condurre a *situazioni di stallo*. Si pone inoltre il problema della legittimazione passiva nell'ambito dell'azione di scioglimento.

Il progetto di revisione non prevede ciononostante alcuna norma speciale concernente le *Sagl bipersonali*:

- L'attribuzione di un voto preponderante a uno dei soci, reciderebbe invero il nodo gordiano in caso di disaccordo, ma a spese dell'altro socio, in un modo che non può ragionevolmente essere preteso. Altre soluzioni atte a sbloccare situazioni di stallo sono così particolari che non dovrebbero essere previste dal legislatore, bensì soltanto dagli interessati (attribuzione a un terzo di una quota minore di partecipazione che funga da ago della bilancia; proposta vincolante di accordo formulata da un terzo; diritto di un socio di fare un'offerta con obbligo di accettazione da parte dell'altro socio, ecc.).
- Alla luce della complessità delle questioni giuridiche connesse e dell'assenza di coesione di una siffatta regolamentazione con il diritto della società anonima, si è rinunciato al disciplinamento della questione della legittimazione passiva nell'ambito dell'azione di scioglimento.

27.02 Incorporazione delle quote sociali in titoli al portatore o all'ordine

Il divieto di incorporare quote sociali della Sagl in titoli di credito appartiene al „*nucleo essenziale*“ di tutti i diritti della Sagl. Concepito già in occasione dell'“invenzione“ della Sagl in Germania, nel 1892, tale divieto intende sottolineare il carattere personale della Sagl, sottrarre a priori la quota sociale al regolare commercio su un mercato anonimo e prevenire qualsivoglia forma d'anonomato della qualità di socio (che ciò avvenga mediante un titolo al portatore o mediante un titolo all'ordine girato in bianco). L'introduzione della possibilità d'incorporazione porrebbe la Sagl svizzera in profonda contraddizione con i provati modelli di Sagl dei Paesi vicini (cfr. anche art. 43 LSC) e soprattutto con il concetto fondamentale di società di capitali dotata di una struttura personale. Soltanto una società di capitali provvista di organo consultivo e deliberativo (consiglio d'amministrazione) può essere combinata con una base sociale completamente anonima.

L'incorporazione in un *titolo nominativo propriamente detto* („Rektapapier“, il titolo di cui all'art. 974 CO) deve per contro essere ammessa. Tali titoli possono essere trasferiti soltanto mediante cessione, alla quale si applicano le prescrizioni speciali dell'avamprogetto.

27.03 Limitazione del numero di soci

Il diritto francese *limita* il numero dei soci di una Sagl a 50 (art. 36 LSC). Qualora tale cifra sia superata, la società è tenuta, entro due anni, a trasformarsi in una società anonima, dietro comminatoria di scioglimento.

Non vi è motivo che il potere statale intervenga con il pugno di ferro in tale ambito. Il controllo della Sagl è invero problematico quando il numero dei soci continua ad accrescersi e la soglia di 50 potrebbe rivestire una certa importanza, ma la decisione in merito alla forma giuridica, anche in tale situazione, dovrebbe essere lasciata all'autonomia organizzativa dei soci interessati. Qualora essi ritengano di poter continuare l'attività della Sagl con 70 soci, non bisogna negar loro tale facoltà.

27.04 Anonimato o anonimato limitato della qualità di socio

Benché aprire la porta all'anonimato assoluto della qualità di socio sia inconciliabile con l'orientamento fondamentale del diritto della Sagl, imperniato sulla persona in modo più marcato che non il diritto della società anonima, l'avamprogetto tiene tuttavia conto di postulati tendenti a un obbligo meno ampio di pubblicità dei rapporti tra soci, e prevede quindi che i nomi e le quote dei soci vadano iscritti nel registro di commercio soltanto qualora la società contempa un obbligo di effettuare versamenti suppletivi o le quote siano in possesso di un unico socio.

Sul piano interno, è possibile apprendere l'identità dei soci dal libro delle quote, che può essere consultato da tutti i soci. Tale possibilità di consultazione costituisce anche una differenza tipica rispetto al diritto della società anonima, in quanto all'azionista è in linea di principio negata la facoltà di consultare il libro delle azioni.

27.05 Soppressione dell'esigenza della forma autentica per la cessione di quote sociali

L'esigenza della *forma autentica per la cessione di quote sociali* apparteneva ai valori cardine della nuova concezione tedesca di Sagl del 1892. Tale esigenza di forma è stata ripresa dal diritto svizzero nel 1936 (art. 791 cpv. 4 CO). All'atto pratico, l'atto notarile richiesto per ogni cessione costituisce un impedimento considerevole nella pratica della Sagl. Nel suo rapporto del 1996, il gruppo di lavoro voleva – ispirandosi al diritto francese (art. 48 LSC) – rinunciare a tale esigenza formale, ma ha infine aderito alla raccomandazione di attenersi al diritto vigente.

L'esigenza dell'atto pubblico persegue due scopi:

1. In primo luogo, si trattava semplicemente di *rendere più difficoltoso il trasferimento*, con l'obiettivo „di prevenire un commercio facile e speculativo delle quote sociali in borsa o sul mercato grigio“ (Lutter/Hommelhoff, Kommentar zum GmbH-Gesetz, 14esima edizione, Colonia 1995 § 15 n. 11). Tale motivazione, usuale in Germania, figura anche nel *messaggio del Consiglio federale* del 21 febbraio 1928 (FF 1929 333): „Le disposizioni sulla cessione di quote sociali hanno per iscopo di rendere difficile o impossibile il commercio di queste quote“.
2. L'altra funzione che, nonostante il silenzio dei passaggi determinanti del messaggio, è possibile attribuire alla forma autentica, consiste nella tutela della *certezza del diritto* e nella *protezione del socio entrante*. Da un lato, la catena ininterrotta di atti pubblici, risalente fino all'atto di costituzione, accresce l'affidabilità del titolo giuridico ottenuto dall'acquirente di una quota sociale. Tale affidabilità assume rilevanza ancora maggiore all'atto pratico, dato che nell'ambito della Sagl, in assenza di titoli al portatore o all'ordine, non può esservi alcuna protezione totale della buona fede del terzo acquirente. Dall'altro, mediante l'intervento di un notaio – soggetto all'obbligo di diligenza -, si intendeva garantire che il nuovo socio fosse cosciente della responsabilità solidale sussidiaria di ciascun socio fino all'ammontare del capitale sociale (e, se del

caso, degli obblighi di effettuare versamenti suppletivi e di fornire prestazioni accessorie).

La preoccupazione per una maggiore certezza del diritto va per contro presa sul serio ed è in primo luogo tale obiettivo che ha fatto sì che nel Paese d'origine della Sagl ci si sia sino ad oggi attenuti all'esigenza dell'atto pubblico.

Rendere più difficoltoso il trasferimento non è di per sé produttivo. Le quote di una Sagl non sono adatte, anche senza esigenza della forma autentica, al *mercato borsistico* (o al commercio regolare), ma tutti i diritti inerenti alla quota sono trasferiti soltanto mediante l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci e il trasferimento va necessariamente iscritto nel libro delle quote.

La proposta del 1996 del gruppo di lavoro Sagl credeva di poter accrescere la certezza del diritto e di tutelare l'acquirente mediante la notificazione al registro di commercio. Ai sensi di tale proposta, ciascun nuovo socio avrebbe dovuto essere annunciato al registro di commercio, allegando agli atti i documenti giustificativi concernenti il trasferimento (cfr. art. 781 cpv. 1 n. 5 della proposta del 1996). Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficiale del registro di commercio avrebbe verificato la correttezza formale di ciascun contratto di cessione e, a garanzia della sicurezza del titolo, sarebbe stato possibile seguire, grazie ai documenti relativi alla cessione, la catena ininterrotta di cessioni dall'atto costitutivo fino all'ultimo acquirente. Era in tal modo assicurata, anche senza atto pubblico, una garanzia procedurale dell'affidabilità del titolo giuridico. Secondo l'avamprogetto, vanno iscritti tuttavia nel registro di commercio soltanto i soci soggiacenti a un obbligo di effettuare versamenti suppletivi. Con l'abbandono della responsabilità sussidiaria di tutti i soci, non vi è più motivo, dal punto di vista funzionale, di rendere obbligatoriamente pubbliche l'identità e la quota di partecipazione; è dato un interesse corrispondente soltanto in presenza di un obbligo di effettuare versamenti suppletivi. In tutti i casi di trasferimento di quote prive di obbligo di effettuare versamenti suppletivi, verrebbero meno sia il controllo attuale ad opera di terzi (la forma autentica), sia quello ad opera dell'ufficiale del registro di commercio. L'abolizione dell'obbligo della forma autentica introdurrebbe una differenza di rilievo rispetto al diritto tedesco e renderebbe ancora più ardua la sua motivazione, dato che l'avamprogetto prevede nuove esigenze in materia di contenuto della dichiarazione di trasferimento, in presenza di determinate disposizioni statutarie di una Sagl.

L'avamprogetto non rinuncia pertanto all'esigenza della forma autentica per la cessione. L'articolo 791 capoverso 1 AP prevede che la cessione necessiti dell'atto pubblico.

Si tiene quindi conto del bisogno di tutelare un acquirente dall'inavvertita assunzione di *obblighi di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie* ponendo le condizioni seguenti:

- il *trasferimento* di una quota sociale è valido soltanto se nel contratto di cessione sono *espressamente sottolineati* gli obblighi esistenti di effettuare versamenti suppletivi e di fornire prestazioni accessorie, gli inasprimenti del divieto di concorrenza e i diritti preferenziali, di prelazione e di compera previsti dallo statuto (art. 791 cpv. 1 AP);
- è richiesto l'atto pubblico;
- l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi e di fornire prestazioni accessorie va iscritto e *pubblicato* (pubblicazione dell'esistenza di siffatti obblighi nel Foglio ufficiale svizzero di commercio; cfr. art. 781 n. 11 AP);

La cessione necessita del consenso da parte dell'assemblea dei soci, espresso mediante una decisione che riunisca, giusta la norma dispositiva di cui all'articolo 791 capoverso 2 AP in

relazione con l'articolo 810b AP, almeno la maggioranza assoluta dei voti dei soci. Giusta la suddetta normativa – in patente contraddizione con il diritto della società anonima – è ammesso anche un *rifiuto senza indicazione dei motivi* (art. 791 cpv. 3 AP). Qualora esistano obblighi di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie, l'avamprogetto prevede una „restrizione della trasmissibilità a causa d'insolvenza“ (art. 791 cpv. 4). Se le quote sociali sono state acquisite mediante successione, divisione ereditaria, regime matrimoniale ed esecuzione forzata, la società ha la possibilità di respingere un acquirente – analogamente a quanto previsto dal diritto della società anonima - soltanto qualora gli offra di assumere le quote sociali per il loro valore reale (art. 792 cpv. 2 AP). L'avamprogetto consente anche di prevedere la libera trasmissibilità delle quote sociali, in quanto possono esservi casi in cui tale disciplinamento può essere ragionevole (art. 791 cpv. 2 AP).

Il mantenimento dell'esigenza della forma autentica per la cessione di quote sociali non dovrebbe ostacolare in modo sostanziale lo sfruttamento della Sagl in Svizzera.

27.06 Aumento di capitale autorizzato e condizionale

L'“*agevolazione della raccolta di capitali*“, che in occasione della revisione del diritto della società anonima figurava tra i cinque obiettivi principali (cfr. *messaggio del Consiglio federale sulla revisione del diritto della società anonima del 23 febbraio 1983* [FF 1983 II 713 segg.], pto. 132 n. 1 e 23), non può rientrare allo stesso modo tra gli obiettivi della riforma della Sagl. Un aumento condizionale del capitale (per prestiti convertibili o con diritto d'opzione, opzioni gratuite o programmi di emissione di azioni destinate ai collaboratori) è a priori incompatibile con la struttura personale e la carente fungibilità delle quote sociali di una Sagl. Esso non è inoltre indispensabile, poiché i gerenti di una Sagl possono proporre in qualsiasi momento ai soci un aumento di capitale e lo svolgimento di un'assemblea dei soci non richiede lo stesso dispendio causato da una SA pubblica. Per tale motivo, nella Sagl risulta superflua anche l'introduzione dell'aumento autorizzato di capitale.

27.07 Regolamentazione legale dell ammortamento (riscossione) di quote sociali

Nel diritto della società anonima è controversa la questione dell'ammissibilità del cosiddetto *ammortamento azionario*, vale a dire la riscossione e l'annullamento di azioni, previsti dallo statuto, senza procedura di riduzione del capitale e su iniziativa del consiglio d'amministrazione.

Nell'ambito del diritto della Sagl, tale forma particolare di *riduzione della base societaria*, prevista dallo statuto, potrebbe di per sé essere ammessa, come dimostrato anche dal § 34 della legge tedesca sulla Sagl. Tale decisione dovrebbe comunque competere all'assemblea dei soci e non ai gerenti.

L'inserzione di una disposizione corrispondente nel diritto svizzero è stata vagliata. Sembra tuttavia essere assente un'esigenza pratica: si è così rinunciato a una regolamentazione, in considerazione dei problemi di delimitazione con l'esclusione e delle complesse questioni teoriche sollevate da tale innovazione.

27.08 Verifica speciale

Anche la *verifica speciale*, introdotta nel 1991 dalla revisione del diritto della società anonima (art. 697a CO), non sembra adatta alla Sagl, benché il diritto francese conosca una normativa rudimentale analoga (art. 64-2 LSC). Il *diritto di ottenere ragguagli e di*

consultare documenti proposto in sede di avamprogetto, dovrebbe essere sufficiente, nella Sagl, a garantire gli specifici interessi all'informazione dei soci. Si potrebbe comunque sostenere che i soci minoritari dovrebbero poter chiedere una verifica speciale allo stesso modo degli azionisti di una società anonima.

27.09 Gestione esterna ex lege

Un elemento essenziale della Sagl è la sua *struttura organizzativa*, oltremodo *semplice*. I titolari di quote, riuniti nell'assemblea dei soci, sono direttamente confrontati ai gerenti, i quali a loro volta possono essere soci (e spesso lo sono). La Sagl non necessita di un organo intermedio, concepito quale comitato consultivo e di deliberazione separato e responsabile delle proprie azioni – analogo al consiglio d'amministrazione della SA. Lo statuto può per contro prevedere, per l'adempimento costante di determinate mansioni di sorveglianza, l'istituzione di un comitato analogo al *consiglio d'amministrazione* del diritto della società anonima, come ad esempio un *consiglio consultivo o di vigilanza*.

27.10 Ammissione di persone giuridiche quali gerenti

La legge francese del 3 gennaio 1994 sulla *SAS* („Société par actions simplifiée“) permette che le facoltà di rappresentanza e quindi anche la gestione siano affidate a un'unica persona; quest'ultima può essere anche una persona giuridica (art. 262-8 LSC). La SAS è stata istituita in particolare quale forma societaria per società di joint venture (imprese comuni).

Qualora la Sagl, mediante la riforma, dovesse essere resa idonea anche all'impiego quale società di joint venture, si porrebbe la questione dell'ammissibilità di persone giuridiche quali gerenti in generale e specificatamente nell'ambito di società di joint ventures.

In sintonia con le legislazioni francese e tedesca sulla Sagl (§ 6 cpv. 2 GmbHG; art. 49-1 LSC), il diritto vigente della Sagl ammette quali gerenti unicamente persone fisiche (ciò risulta dall'art. 815 cpv. 2 CO). Anche il consiglio d'amministrazione di una società anonima (art. 707 cpv. 3 CO) e l'amministrazione della società cooperativa (art. 894 cpv. 2 CO) debbono essere composti da persone fisiche. Una disposizione secondo la quale persone giuridiche possano essere gerenti di un'altra persona giuridica costituirebbe pertanto un corpo estraneo all'interno del diritto societario svizzero.

L'ammissione di persone giuridiche quali gerenti sarebbe inoltre all'origine di molteplici problemi: se, ad esempio, il gerente fosse a sua volta una Sagl, il gerente *di quest'ultima* formerebbe la volontà della Sagl amministratrice, la quale agirebbe a sua volta quale gerente, il che non soltanto ingenererebbe confusione, ma renderebbe necessario prescrivere espressamente almeno a tale Sagl amministratrice la nomina di una persona fisica quale gerente.

In caso di joint ventures, inoltre, per esperienza la nomina di una persona giuridica quale organo esecutivo non è affatto necessaria. È pertanto opportuno rinunciare a completare la legge sotto questo profilo.

27.11 Diritto di contestare le decisioni dei gerenti

Nel corso dei colloqui, alcuni hanno proposto che non soltanto le deliberazioni dell'assemblea dei soci dovessero poter essere contestate dinanzi a un tribunale, come previsto dal diritto vigente all'articolo 808 capoverso 6 CO, ma anche i decreti o le decisioni dei *gerenti*.

Un siffatto *controllo giuridico degli atti dell'esecutivo* della Sagl non sembra avere più fondamento che non nell'ambito della SA. Si potrebbe, come all'articolo 714 CO, includere nella legge una disposizione speciale concernente le decisioni *nulle* dei gerenti; il gruppo di lavoro Sagl vi ha rinunciato, in quanto la possibilità di promuovere un'azione tendente all'accertamento della nullità è data in ogni caso. Gli atti dei gerenti non dovrebbero per contro poter essere impugnati in sede giudiziaria, altrimenti si inserirebbe nella Sagl, società di capitali dotata di una struttura personale, un controllo giudiziario sconosciuto non soltanto alla SA, ma anche alla società in accomandita e alla società in nome collettivo. La sanzione nei confronti di atti di gestione illeciti dovrà permanere quindi – come per la SA e la società cooperativa – esclusivamente la responsabilità personale dell'agente (cfr. art. 827 AP).

28 Adeguamento delle altre disposizioni del diritto societario al riveduto diritto della Sagl

Il gruppo di lavoro Sagl è in linea di principio partito dal presupposto che il riveduto diritto della società anonima, in vigore solo da pochi anni, non dovesse nuovamente essere modificato. Esso ha pure ritenuto che la riforma del diritto della società cooperativa dovesse avvenire in un secondo tempo e separatamente.

In alcuni punti, il gruppo di lavoro Sagl ha deliberatamente contravvenuto a tale principio, in particolare laddove si trattava di introdurre in modo uniforme, per tutte le società di capitali ed eventualmente anche per la società cooperativa, nuovi elementi che non erano stati dibattuti in occasione della riforma del diritto della società anonima oppure laddove era necessario colmare lacune manifeste e incontestate del diritto della società anonima.

281 Diritto della società anonima

281.1 Numero dei membri di una SA; conseguenze giuridiche dell'assenza degli organi necessari

281.11 Ammissione della SA unipersonale (art. 625 cpv. 1 AP)

L'articolo 625 capoverso 1 AP sancisce espressamente nel diritto svizzero l'ammissibilità della SA unipersonale. Tale passo è compiuto mediante una norma sul numero di azionisti in occasione della costituzione: è sufficiente *un azionista* anche per la *costituzione* (e non soltanto ulteriormente – come è stato il caso sinora quale conseguenza del carattere potestativo dell'art. 625 cpv. 2 CO, in pratica rimasto lettera morta). Per la precisione, tale disposizione non ammette dunque la SA unipersonale, bensì la *costituzione ad opera di un solo azionista*.

Il motivo di tale innovazione va ricercato in primo luogo nell'articolo 775 capoverso 1 AP („Numero dei soci“ secondo l'avamprogetto di revisione del diritto della Sagl), secondo il quale per costituire una Sagl è sufficiente un socio. L'ammissione della SA unipersonale è la logica conseguenza della decisione presa riguardo all'avamprogetto sulla Sagl, che consiste nell'ammettere, già allo stadio della costituzione, corporazioni composte di un'unica persona – fisica o giuridica.

A favore dell'ammissione della costituzione ad opera di una sola persona parlano poi, principalmente, *motivi di ordine pratico*. Le SA unipersonali sono ampiamente diffuse nella realtà giuridica. Il caso tipico le vede figurare quali titolari di imprese individuali (dove fungono da strumento di limitazione della responsabilità) o quali mezzi atti a raggruppare imprese complesse (partecipazione del 100 % a una filiale). La loro ammissione non comporta di principio alcun problema particolare, nella misura in cui siano osservate le

norme del diritto corporativo. In tal caso, nessun partecipante ha interesse a promuovere un'azione ai sensi dell'articolo 625 capoverso 2 CO o a ricorrere ad eventuali altri rimedi giuridici. Non possono essere sollevate obiezioni contro la SA unipersonale, ove essa soddisfi bisogni legittimi senza ledere gli interessi degni di protezione di altri partecipanti alle relazioni giuridiche.

L'idea che dietro una corporazione debba *necessariamente* esservi una *pluralità di persone* è superata; lo dimostrano anche gli sviluppi nell'ambito del diritto societario europeo (ammissione della Sagl unipersonale, supra pto. 131.2) e nel diritto tedesco (che non è retto dal diritto societario europeo) della società anonima (ammissione della SA unipersonale giusta il § 2 della legge tedesca sulla società anonima). Si riconosce sempre più che la scelta di una determinata forma giuridica indica (soltanto) quella di un'istituzione o di un modello di organizzazione o d'azione che implica l'applicazione di determinate norme. Il rispetto di tali norme, combinato con la salvaguardia di principi giuridici generali (si pensi all'art. 2 CC e alla responsabilità personale che ne deriva), garantisce la protezione di tutti gli interessi determinanti in causa. La pluralità di persone continua a essere una caratteristica tipica di una società senza tuttavia essere indispensabile.

Una volta ammessa la società unipersonale, attenersi all'esigenza di una pluralità di soci allo stadio della costituzione e ammettere la società unipersonale soltanto ulteriormente (oppure prevedere conseguenze giuridiche praticamente inefficaci nel caso in cui il numero di membri scenda a uno), costituirebbe un eccesso di dogmatismo privo di utilità pratica. Una siffatta regolamentazione non serve alcun fine protettivo, bensì favorisce il ricorso a „uomini di paglia“ e ingenera spese.

Qualora sia ammessa la SA unipersonale, è opportuno, come per il diritto della Sagl, esaminare l'introduzione di *norme correlate*. Come nel diritto della Sagl, tali norme si applicano soltanto a società unipersonali che hanno effettivamente soltanto *un* socio, anche se le considerazioni pratiche alla base di tali norme possono rivestire importanza anche per società con rapporti di maggioranza qualificata o con altre particolarità. Un'altra regolamentazione sarebbe inconciliabile con la certezza del diritto. Vanno prese in considerazione le seguenti norme correlate:

- Per le SA unipersonali, il gruppo di lavoro Sagl prevede una disposizione concernente i *contratti tra il socio unico e la società* (art. 717 cpv. 3 AP, in merito infra pto. 281.6).
- L'articolo 3 in relazione con l'articolo 6 della dodicesima direttiva/CE esige che il carattere unipersonale di una SA sia oggetto di *pubblicazione*. Nell'interesse dell'eurocompatibilità del diritto svizzero, l'articolo 641 numero 6 AP tiene conto di tale esigenza.

281.12 Istanza di scioglimento da parte dell'ufficiale del registro di commercio in caso di assenza di organi societari (art. 625 cpv. 2 AP)

Giusta l'articolo 625 capoverso 2 CO, la fattispecie dell'assenza di organi prescritti – dalla legge o dallo statuto – si riferisce in pratica soltanto all'assenza *sussequente*. Se, già al momento della costituzione e quindi dell'iscrizione nel registro di commercio, non sono presenti tutti gli organi (ad es. l'ufficio di revisione o i tre membri del consiglio d'amministrazione eventualmente previsti dallo statuto di una SA unipersonale), l'iscrizione va negata.

La sanzione prevista in caso di assenza degli organi necessari, di cui all'articolo 625 capoverso 2 CO, consistente nell'azione di scioglimento ad opera di creditori o di azionisti, si è da tempo rivelata inefficace. La modifica apportata all'articolo 820 AP dovrebbe essere

presa in considerazione anche nell'ambito del diritto della società anonima, all'articolo 625 capoverso 2 CO. Un'istanza di scioglimento della società, proposta dall'ufficiale del registro di commercio, può applicarsi anche al caso di cui all'articolo 727f CO, qualora l'ufficio di revisione nominato dal giudice su istanza dell'ufficiale non effettui la verifica poiché non gli sono state anticipate le spese. Il gruppo di lavoro Sagl ha tuttavia rinunciato a inserire un'aggiunta nell'articolo 727f CO o eventualmente un rinvio all'articolo 625 capoverso 2 CO.

281.2. Onere delle spese relative alla verifica speciale (art. 697g AP)

L'articolo 697g CO dispone che le spese di una verifica speciale ordinata dal giudice vadano in linea di principio anticipate dalla società. È tuttavia accaduto che la società non fornisca tale anticipo, tentando di impedire la verifica. Per tale caso, la legge non prevede alcuna sanzione atta a proteggere l'azionista che ha proposto la verifica; non si può esigere da quest'ultimo che anticipi le spese in vece della società. Al fine di scongiurare tale eventualità, il gruppo di lavoro propone che, in siffatte situazioni, gli azionisti richiedenti possano chiedere l'esecuzione della sentenza, di modo che sia versato l'anticipo al controllore speciale e che quest'ultimo possa adempiere il suo mandato.

281.3 Prestiti sostitutivi di capitale proprio (art. 697i AP)

Le norme, così come previste per la Sagl all'articolo 808c AP, servono a rafforzare il sostrato di capitale (si veda supra pto. 225.9). Esse completerebbero inoltre in modo razionale il diritto della società anonima. Il gruppo di lavoro Sagl raccomanda di introdurle anche nel diritto della società anonima: come nell'avamprogetto sulla Sagl, tali norme possono essere collocate nel capitolo sui diritti e gli obblighi dei soci (azionisti).

281.4 Cittadinanza e domicilio (art. 708 AP)

L'articolo 813 dell'avamprogetto sulla Sagl esige il domicilio in Svizzera soltanto per i gerenti che sono autorizzati a rappresentare la società. Si è rinunciato all'esigenza della cittadinanza. Tale soluzione dovrebbe essere introdotta anche nel diritto della società anonima, di modo che le esigenze in materia di domicilio dei gerenti di una Sagl corrispondano a quelle cui soggiacciono i membri del consiglio d'amministrazione di una SA. Anche per gli amministratori sarebbe necessario e nel contempo sufficiente che almeno uno di essi sia domiciliato in Svizzera e disponga della facoltà di rappresentanza. La cittadinanza non riveste più importanza alcuna. La disposizione di cui all'articolo 813 capoverso 2 AP andrebbe parimenti trasposta nel diritto della società anonima.

281.5 Cancellazione dal registro di commercio di un amministratore uscente (art. 711 cpv. 2 AP)

La norma di cui all'articolo 794 capoverso 2 AP, la quale consente a un socio uscente di chiedere *immediatamente e personalmente* la cancellazione dal registro di commercio, va ripresa anche per gli amministratori di una SA.

281.6 Contratti tra l'azionista e la SA unipersonale (art. 717 cpv. 3 AP)

La disposizione di cui all'articolo 717 capoverso 3 AP, secondo cui determinati contratti tra la società e l'azionista unico richiedono la forma scritta o la verbalizzazione, è prescritta dalla direttiva/CE relativa alle Sagl con un unico socio; essa si trova già all'articolo 812b

capoverso 3 AP (si veda supra pto. 213). La disposizione concretizza il divieto di concludere contratti con se stessi nella misura in cui prevede una misura particolare di protezione per una fattispecie comunque analoga a tale problematica.

281.7 Fine del mandato di revisione (art. 727e cpv. 4 AP)

Come l'amministratore, anche il revisore dovrebbe avere la possibilità di chiedere *personalmente* la sua cancellazione¹⁴.

282 Diritto della società cooperativa

282.1 Ammissione della società cooperativa unipersonale?

Dopo che il gruppo di lavoro Sagl ha proposto l'introduzione (esplicita) della SA unipersonale e previsto, già nell'avamprogetto di riforma del diritto della Sagl, la Sagl unipersonale, è lecito chiedersi se la legge debba disciplinare anche la società cooperativa unipersonale, di cui all'atto pratico si hanno (ancorché rari) riscontri.

Secondo il gruppo di lavoro Sagl, la società cooperativa unipersonale non potrebbe essere collocata all'interno del vigente diritto della società cooperativa, il quale è caratterizzato – quantomeno secondo l'ordinamento vigente (art. 828 cpv. 1 CO) – dal principio dell'*azione comune*, il quale presuppone necessariamente una pluralità di persone. L'articolo 894 capoverso 1 CO esige inoltre che l'amministrazione di una società cooperativa si componga almeno di tre persone, la maggioranza delle quali – dunque almeno due – debbono essere soci.

Non è necessario esaminare in questa sede se sia opportuno introdurre, nell'ambito di una *revisione globale del diritto della società cooperativa* che implichi l'allentamento dei legami di cooperazione, la società cooperativa unipersonale.

282.2 Numero dei membri e domicilio (art. 831 e 895 AP)

Gli adeguamenti che si impongono nell'ambito del diritto della società cooperativa sono in primo luogo l'introduzione della *facoltà dell'ufficiale del registro di commercio di chiedere lo scioglimento della società* nel caso in cui sia priva degli organi necessari e, in secondo luogo, la *modifica delle esigenze legali concernenti il domicilio degli amministratori*. Il gruppo di lavoro Sagl ha inoltre esaminato la questione dell'opportunità di introdurre anche per la società cooperativa una normativa concernente i prestiti sostitutivi di capitale proprio. Esso vi ha rinunciato per il fatto che da un lato la società cooperativa non è una società di capitali paragonabile alla società anonima e dall'altro il capitale sociale della società cooperativa non ha lo stesso significato del capitale della società anonima.

283 Diritto in materia di ditte

Un'aggiunta che indichi la forma giuridica è auspicabile anche per la società anonima e la società cooperativa (si veda supra pto. 224). Per tali due forme giuridiche, il gruppo di lavoro propone pertanto una normativa analoga a quella prevista per la Sagl (art. 950 AP).

¹⁴ All'articolo 52 capoverso 2, l'avamprogetto di LRR prevede che, qualora l'organo di gestione supremo non effettui la notifica entro 30 giorni, il revisore contabile uscente possa notificare personalmente il termine del suo mandato all'ufficio del registro di commercio.

Oltre alle modifiche del diritto in materia di ditte, che scaturiscono direttamente dalle modifiche del diritto della Sagl, il gruppo di lavoro propone di introdurre un'innovazione suscettibile di rispondere a un bisogno d'ordine pratico.

L'esperienza ha sempre dimostrato che i fondatori di una nuova società dovrebbero avere la possibilità, nella fase di costituzione e quale prima misura provvisoria, di registrare, beneficiando quindi della protezione legale conferita dal diritto delle ditte, la ditta da loro scelta – d'importanza forse decisiva per il loro progetto. Mediante la fissazione di un limite temporale relativamente stretto – si propongono tre mesi, che potrebbero essere ridotti a due, ma un limite inferiore non sarebbe ragionevole – è possibile prevenire eventuali abusi.

Per il calcolo del termine è determinata la notificazione in vista dell'iscrizione, non l'iscrizione stessa. È tuttavia lecito chiedersi se tale precisazione debba essere prevista dal testo legale o soltanto nel commento relativo: a favore dell'inserzione nel testo di legge parla il fatto che quest'ultimo dovrebbe essere formulato in modo corretto e privo di ambiguità; contro tale argomento gioca invece il fatto che una nuova formulazione determinerebbe una divergenza (soltanto apparente) rispetto all'articolo 650 capoverso 3 CO. Al fine di evitare che ciò si verifichi, l'articolo 934 capoverso 3 AP parla di „iscrizione“, benché tale espressione si riferisca alla notificazione per l'iscrizione, come risulta anche da una corretta interpretazione dell'articolo 650 capoverso 3 CO.

3 Eurocompatibilità dell'avamprogetto

31 Introduzione

311 Compendio

In materia di diritto societario, l'Unione europea (UE) persegue due fini sostanzialmente distinti:

- Già negli anni Sessanta, essa ha dato inizio a un programma di *armonizzazione* di determinati settori del diritto societario degli Stati membri.
- Essa si è inoltre adoperata al fine di istituire *forme di società sovranazionali*, che hanno sinora dato risultati concreti soltanto nel caso del Gruppo Europeo d'Interesse Economico (GEIE).

L'esame dell'avamprogetto di revisione del diritto svizzero della Sagl va pertanto effettuato in primo luogo alla luce delle vigenti dodici direttive armonizzatrici in materia di diritto societario.

Il programma d'armonizzazione dell'UE concerne essenzialmente le società di capitali. I campi d'applicazione della prima, quarta, settima, ottava e undicesima direttiva contemplano anche la Sagl. La dodicesima direttiva, concernente la società unipersonale, riguarda in primo luogo la Sagl. Gli altri atti, tra cui soprattutto la seconda e la terza direttiva, contengono norme speciali inerenti alla società anonima.

In considerazione della vastità delle normative esistenti, sarà possibile approfondire unicamente le differenze tra il diritto societario europeo e l'avamprogetto.

312 Obiettivo del programma d'armonizzazione

Il Trattato di Roma non ha istituito in Europa alcun sistema uniforme in materia di diritto societario. L'articolo 54 III lettera g del Trattato CEE – una delle basi giuridiche determinanti – esige piuttosto un *coordinamento delle garanzie* previste negli Stati membri *a protezione degli interessi tanto dei soci come dei terzi*, al fine di renderle equivalenti. Il

diritto comunitario secondario applica tale principio nella misura in cui impone alla Sagl ampli obblighi di pubblicità nell'interesse dei soci e dei terzi.

Se ne desume che le direttive europee si prefiggono di armonizzare soltanto determinati settori, benché estremamente importanti, del diritto delle società di capitali, dei quali sancisce i principi di base. Non è pertanto assolutamente corretto parlare in senso generale di „diritto societario europeo“.

32 Esame dell avamprogetto alla luce delle direttive europee pertinenti

321 Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968 (direttiva relativa alla pubblicità)

321.1 Contenuto

La direttiva disciplina dapprima l'obbligo della Sagl di pubblicare determinati atti e indicazioni, come pure le forme di pubblicità (iscrizione in un registro, pubblicazione all'interno di fogli ufficiali nazionali) e i loro effetti nei confronti di terzi (art. 1 – 6).

Nella direttiva sono inoltre previste norme concernenti la validità di obblighi assunti dalla società, le quali introducono tra l'altro il principio dei poteri illimitati di rappresentanza degli organi societari (art. 7 – 9).

Essa limita infine a determinati casi definiti con precisione le cause di nullità di società secondo il diritto nazionale (art. 10 - 12).

321.2 Pubblicazione di fatti pertinenti

L'articolo 930 CO in relazione con l'articolo 9 ORC enuncia il principio della pubblicità del registro di commercio, il quale implica anche la facoltà di consultare i documenti giustificativi a sostegno delle iscrizioni. In tale misura, il diritto svizzero vigente soddisfa già le principali esigenze della prima direttiva in materia di diritto societario.

321.3 In particolare: pubblicità dei conti

È tuttavia prevista un'eccezione in materia di rendiconto:

L'articolo. 2 I lettera f in relazione con l'articolo 3 della prima direttiva sancisce in linea di principio un diritto illimitato di terzi di consultare il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite di ciascun esercizio annuale.

In un primo tempo la disposizione non si applicava alla Sagl, ma nel 1978, con la direttiva relativa al bilancio (quarta direttiva), è divenuta cogente anche per tale forma di società. L'articolo 47 II e III della quarta direttiva opera tuttavia le distinzioni seguenti:

- Le piccole società, con un bilancio complessivo inferiore a 2,5 milioni di ECU, una cifra d'affari inferiore a 5 milioni di ECU e un numero di dipendenti la cui media è inferiore a 50, sono tenute a pubblicare bilancio e allegato soltanto in forma abbreviata.
- Le società medie, con un bilancio complessivo inferiore a 10 milioni di ECU, una cifra d'affari inferiore a 20 milioni di ECU e un numero di dipendenti la cui media è inferiore a 250, beneficiano parimenti di agevolazioni quanto all'obbligo di pubblicazione. Le agevolazioni sono tuttavia di portata minore rispetto a quelle previste per le piccole società.
- Le grandi società sono soggette a un obbligo integrale di pubblicazione.

Secondo la concezione comunitaria in materia di diritto societario, la pubblicazione deve servire a informare i terzi riguardo alla società. I conti annuali della Sagl debbono di conseguenza essere costantemente a disposizione di chiunque intenda consultarli.

All'articolo 805 AP, l'avamprogetto prescrive per contro la pubblicazione imperativa del conto annuale soltanto qualora la società abbia emesso prestiti in obbligazioni. Ove tale condizione non sia realizzata, soltanto i creditori della società che comprovino un interesse degno di protezione potranno chiedere la consultazione.

In tale misura i due ordinamenti giuridici sono discordanti, tanto più che l'emissione di prestiti in obbligazioni da parte di una Sagl è pratica assai rara¹⁵.

Una proposta tedesca volta a introdurre, nella direttiva n. 90/604/CEE dell'8 novembre 1990, un obbligo ristretto di pubblicazione per le piccole e medie imprese (PMI), non ha potuto essere realizzata.

321.4 Validità degli obblighi

L'articolo 783a AP, che istituisce la responsabilità solidale di coloro che agiscono in nome della società da costituire, adempie alle esigenze relative della direttiva (art. 7).

L'articolo 8 della prima direttiva tutela la buona fede di terzi nella nomina regolare degli organi societari. Un'irregolarità nella nomina può essere opposta a terzi soltanto qualora la società provi che ne erano a conoscenza.

All'articolo 814 capoverso 1 AP, l'avamprogetto non risponde direttamente al quesito, ma rinvia, unicamente per quanto concerne estensione e limitazione della facoltà di rappresentanza, alle disposizioni del diritto della società anonima, vale a dire all'articolo 718a capoverso 2 CO). Tale norma non soddisfa le esigenze poste dall'articolo 8 della direttiva.

Ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 periodo 1 della prima direttiva, gli atti compiuti dagli organi sociali obbligano la società nei confronti dei terzi, anche quando tali atti sono estranei all'oggetto sociale. Tale regola non si applica nel caso in cui gli atti eccedano i poteri che la legge conferisce o consente di conferire a tali organi.

Gli Stati membri possono tuttavia inserire nella loro legislazione una disposizione secondo la quale la società non è obbligata qualora provi che il terzo sapeva che l'atto superava i limiti summenzionati o non poteva ignorarlo. La sola pubblicazione dello statuto non è tuttavia sufficiente a costituire tale prova (art. 9 cpv. 1 periodo 2).

L'avamprogetto disciplina nuovamente tale problema, all'articolo 814 capoverso 1, mediante un rinvio al diritto della società anonima che, all'articolo 718a CO, propone una soluzione divergente da quella prevista dalla direttiva.

Ai sensi di tale articolo, le persone autorizzate a rappresentare la società possono fare, in nome di essa, tutti gli atti conformi al fine sociale.

¹⁵ Secondo l'avamprogetto di LRR, l'obbligo di pubblicare il conto annuale (pubblicità) dipende unicamente dalle dimensioni della società: l'articolo 61 prevede che soltanto le grandi Sagl (bilancio complessivo superiore a 20 milioni di franchi, cifra d'affari superiore a 40 milioni di franchi e media di oltre 250 dipendenti) siano tenute a rilasciare una copia del loro conto annuale a chiunque ne faccia domanda. Per quel che concerne piccole e medie società di capitali, neppure l'avamprogetto di LRR è eurocompatibile (si veda il rapporto esplicativo, pag. 78 segg. e 154 segg.).

Anche alla luce di un'interpretazione estensiva dell'articolo 718a CO, sotto quest'aspetto il diritto svizzero non raggiunge il livello di protezione garantito dalla prima direttiva che, contrariamente all'articolo 718a CO, presuppone che anche gli atti degli organi non conformi al fine sociale siano validi. La rilevanza pratica di tale differenza è limitata a casi che si verificano raramente, poiché il Tribunale federale interpreta estensivamente, nell'interesse della sicurezza delle transazioni, le disposizioni sulla facoltà di rappresentanza.

Le norme della prima direttiva concernenti la nullità di società (art. 10 – 12) non presentano per contro alcun problema.

321.5 Risultato intermedio

In materia di pubblicazione del conto annuale, l'avamprogetto non soddisfa le esigenze poste dalla prima e dalla quarta direttiva¹⁶. La prima direttiva pone altri problemi per quanto concerne la protezione dei terzi dagli atti degli organi societari.

322 Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (direttiva relativa allo stato patrimoniale)

322.1 Contenuto

La direttiva si occupa, in modo dettagliato, dei conti annuali. Ai sensi di tale direttiva, il conto annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto profitti e perdite e dell'allegato (art. 2). Completati da una relazione sulla gestione (art. 46) e da una relazione sulla revisione dei conti (art. 51), tali documenti formano un rapporto globale sulla situazione della società.

La struttura dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite è esposta nel dettaglio mediante schemi, anche se gli Stati membri dispongono di diverse opzioni.

La direttiva contiene inoltre norme e principi di valutazione, come pure prescrizioni concernenti la verifica e la pubblicazione dei conti annuali (cfr. in merito pto. 131.2).

Essa opera una distinzione in funzione di classi di grandezza (piccole, medie e grandi società). Per le categorie minori non soltanto offre agevolazioni in materia di pubblicità, ma anche in materia del contenuto di dettaglio della contabilità.

322.2 Rendiconto

All'articolo 805, l'avamprogetto prevede che le disposizioni del diritto della società anonima sul rendiconto e sulle riserve (art. 662 – 674 CO) si applichino anche alla Sagl. Il rendiconto di società anonime svizzere è retto anche dalle disposizioni generali sulla contabilità commerciale (art. 957 segg. CO)¹⁷.

Tanto nel diritto svizzero, quanto nella quarta direttiva, il rendiconto si compone di relazioni parziali. Il codice delle obbligazioni subordina tali relazioni – in particolare il conto annuale (composto del conto economico, del bilancio e dell'allegato, art. 662 cpv. 2 CO) e

¹⁶ Tale constatazione vale purtroppo anche per l'avamprogetto di LRR (art. 60 segg.; si veda il rapporto esplicativo concernente la LRR, pag. 78 segg. e 154 segg.).

¹⁷ L'avamprogetto di LRR disciplina il rendiconto in linea di principio a prescindere dalla forma giuridica (si veda il rapporto esplicativo concernente la LRR, pag.68 segg.).

il rapporto annuale – a una relazione globale, la cosiddetta relazione sulla gestione¹⁸. Dalle singole relazioni si ottiene in tal modo un corpus uniforme dal profilo formale e materiale.

Nonostante il considerevole avvicinamento delle disposizioni svizzere allo standard europeo, conseguito grazie alla revisione del diritto della società anonima del 1991, le norme in materia di rendiconto non possono ancora essere definite eurocompatibili. Vanno constatate divergenze tra i due ordinamenti giuridici in particolare riguardo ai punti seguenti:

- Le esigenze in materia di struttura minima dei conti poste dal diritto svizzero della società anonima (cfr. ad es. l'art. 663 CO con l'art. 9 della direttiva) non raggiungono la densità normativa della quarta direttiva. Mentre il diritto svizzero della SA affida ampiamente a dottrina e a giurisprudenza il compito di determinare da quale conto debba risultare la situazione finanziaria di una società, la quarta direttiva contiene prescrizioni dettagliate e vincolanti.
- Il diritto svizzero in vigore non subordina l'ampiezza dell'obbligo di rendiconto alle dimensioni della società. Le norme corrispondenti della direttiva hanno tuttavia carattere facoltativo per gli Stati membri, vale a dire che esse possono - ma non debbono - essere riprese dal diritto nazionale (cfr. art. 11- 12, 27, 44).
- Dal profilo materiale, la differenza principale tra i due ordinamenti giuridici consiste nella possibilità, prevista dal diritto svizzero, di costituire *riserve arbitrarie* latenti. Alla luce della quarta direttiva, la loro costituzione giusta l'articolo 669 capoverso 3 CO (al fine di garantire la durevole prosperità dell'impresa) non è più possibile. Poiché il rinvio dell'articolo 805 AP si riferisce anche all'articolo 669 capoverso 3 CO, anche il diritto contabile della Sagl è in contraddizione con il principio della „true and fair view“, che governa il diritto europeo.
- Le norme non sono concordanti né dal profilo terminologico, né da quello sistematico.

322.3 Revisione

L'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, unifica le esigenze in materia di revisori contabili, al fine di uniformare, in tutti gli Stati membri, la struttura dei controlli annuali prescritti dalla quarta e dalla settima direttiva.

Giusta l'articolo 51 capoverso 2 della quarta direttiva, in relazione con le disposizioni dell'ottava direttiva, i conti annuali di tutte le società soggette all'obbligo di rendiconto vanno controllati da revisori indipendenti di livello universitario. Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di revisione le piccole società (bilancio complessivo inferiore a 2,5 milioni di ECU, cifra d'affari inferiore a 5 milioni di ECU e media di dipendenti inferiore a 50 unità, cfr. art. 11 della quarta direttiva).

All'articolo 819, l'avamprogetto prevede un obbligo di revisione per tutte le società. La revisione ad opera di periti contabili ai sensi dell'ordinanza sui requisiti professionali dei

¹⁸ L'avamprogetto di LRR sancisce che la relazione sulla gestione si compone del conto annuale e del rapporto annuale. Il conto annuale comprende il conto individuale e, se del caso, il conto consolidato (art. 7 cpv. 2 AP LRR). Il conto individuale comprende il bilancio, il conto economico, il conto dei flussi di tesoreria e l'allegato (art. 13 cpv. 1 AP LRR).

revisori del 1992, è quindi prescritta soltanto per le grandi società definite all'articolo 727b CO¹⁹.

Il diritto svizzero corrisponde quindi sostanzialmente, ma non completamente, ai principi della quarta e dell'ottava direttiva:

- Poiché, ai sensi dell'articolo 51 capoverso 2 della quarta direttiva, le piccole società (bilancio complessivo inferiore a 2,5 milioni di ECU, cifra d'affari inferiore a 5 milioni di ECU e media di dipendenti inferiore alle 50 unità) possono essere completamente esentate dall'obbligo di revisione, la normativa svizzera (obbligo di revisione, ma possibile ad opera di revisori meno qualificati) è in sintonia con il diritto europeo.
- Ciononostante, nella misura in cui il diritto svizzero ammette, per le società con un bilancio complessivo superiore ai 2,5 milioni di ECU, una cifra d'affari superiore ai 5 milioni di ECU e una media di dipendenti superiore alle 50 unità, la verifica ad opera di revisori che non adempiono alle condizioni previste dall'ottava direttiva, l'eurocompatibilità dell'avamprogetto non è garantita.

Nel caso delle società che superano i valori di soglia di cui all'articolo 727b CO, le esigenze delle direttive in materia di revisori sono nuovamente soddisfatte.

Per quanto concerne l'indipendenza dei revisori non vi sono, alla luce del testo dell'articolo 727c CO, cui si rinvia, inquietudini riguardo alla sua compatibilità (cfr. art. 24 dell'ottava direttiva).

Il rispetto totale delle norme europee originerebbe a sua volta divergenze rispetto al diritto della società anonima.

322.4 Domicilio in Svizzera

Alla luce del diritto europeo, è fonte di problemi il rinvio all'articolo 727 capoverso 2 CO, secondo il quale almeno un revisore deve avere *in Svizzera* il proprio domicilio, la propria sede o una succursale iscritta²⁰. L'ottava direttiva non disciplina né la libertà di stabilimento dei revisori, né la relativa libera circolazione dei servizi (cfr. espressamente l'11esimo considerando concernente la direttiva). Principi corrispondenti scaturiscono tuttavia dal Trattato CEE.

Nel rispetto delle restrizioni previste dalla direttiva n. 89/48/CEE relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, gli articoli 59 segg. del Trattato (libera prestazione dei servizi) attribuiscono a ogni perito contabile residente nell'UE il diritto di mettere a frutto le proprie conoscenze professionali in un uno Stato membro che non sia quello dove ha sede (cfr. anche i considerandi 1 e 13 della direttiva 89/48/CEE).

¹⁹ Gli articoli 46 seg. AP LRR prevedono una procedura d'abilitazione per i revisori contabili. Le medie e grandi Sagl vanno controllate da un revisore contabile abilitato (art. 44 AP LRR variante I). Qualora tutte le Sagl soggiacciono all'obbligo di revisione (variante II, di cui all'art. 43 AP LRR), la verifica delle piccole Sagl è effettuata da un revisore con qualifiche corrispondenti alla natura e alla grandezza della Sagl (art. 44 AP LRR variante II).

²⁰ L'avamprogetto di LRR prescrive che almeno un revisore contabile debba avere in Svizzera il proprio domicilio, la propria sede o una succursale iscritta. La commissione peritale non si pronuncia sulla conformità della norma con il diritto europeo e neppure sull'eventuale durata di tale conformità. Secondo la commissione, è consigliabile il mantenimento dello statu quo (art. 45 cpv. 2 AP LRR; si veda il rapporto esplicativo concernente la LRR, pag. 147).

Excursus: tali considerazioni si applicano per analogia anche alle esigenze in materia di domicilio del o dei gerenti di cui all'articolo 813 AP. Una siffatta esigenza dovrebbe essere vietata, in quanto discriminatoria, dall'articolo 6 del Trattato; una tale restrizione è tuttavia possibile nell'ambito dello SEE.

322.5 Risultato intermedio

Il rinvio dell'avamprogetto alle norme contabili del vigente diritto della società anonima traspone il contesto legale di quest'ultimo – avvicinamento agli standard delle direttive europee, ma ancora con numerose lacune in materia di eurocompatibilità - nel diritto della Sagl. In settori particolari, anche le norme sulla revisione contabile non sono conformi alle disposizioni della quarta e dell'ottava direttiva e al principio della libera prestazione dei servizi.

323 Settima direttiva n. 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983 (direttiva relativa ai conti consolidati)

323.1 Contenuto

Tale direttiva è stata emanata a complemento della quarta direttiva. Essa non contiene la definizione di gruppo, ma impone alle imprese collegate di consolidare i loro conti annuali, i quali vanno allestiti secondo modalità identiche a quelle previste per la singola impresa.

Un'impresa soggiace all'obbligo di consolidamento quando riveste, quale impresa madre o impresa figlia, la forma di Sagl (art. 4). Tale società deve inoltre detenere la maggioranza dei voti di una o più filiali o essere autorizzata a designare gli organi dirigenti della società, come pure, in virtù di un contratto o dello statuto, a dirigere l'impresa figlia.

Spetta inoltre agli Stati membri introdurre l'obbligo di consolidamento quando un'impresa madre controlla di fatto l'impresa figlia o quando due società sono riunite sotto la direzione unica dell'impresa madre (art. 1 e 2).

Gruppi di società possono essere esentati dall'obbligo di consolidamento qualora adempiano ai criteri fissati dalla quarta direttiva per le piccole e medie società.

323.2 Obbligo di consolidamento secondo l'avamprogetto

Il rinvio dell'articolo 805 AP mette in chiaro che anche gli articoli 663e – 663g CO debbono applicarsi ai gruppi di Sagl.

Quanto all'obbligo di consolidamento, l'articolo 663e CO concerne unicamente i casi in cui la società, attraverso una maggioranza di voti o in altra guisa, riunisce sotto una direzione unica una o più altre società. In tale misura, non vi è contraddizione con l'articolo 1 della settima direttiva. La settima direttiva ha tuttavia un campo d'applicazione più vasto, in quanto prevede l'obbligo di consolidamento anche secondo il criterio del „controllo“, ove non si riscontri una direzione unica.

Per quanto attiene al conto di gruppo, l'articolo 663g CO rinvia ai principi contabili generali di cui all'articolo 662a CO²¹.

²¹ L'avamprogetto di LRR sancisce un obbligo di consolidamento per tutte le persone giuridiche soggette all'obbligo di rendiconto. La condizione posta all'obbligo di consolidamento è il controllo. Diversamente da quanto previsto dal diritto della società anonima, neppure i piccoli gruppi sono esentati dall'obbligo di consolidamento. L'avamprogetto di LRR non enuncia alcun principio autonomo in materia di

324 Undicesima direttiva n. 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (direttiva relativa alle succursali)

La direttiva si applica a succursali costituite, anche da Sagl, in uno Stato membro e che sono rette dal diritto di un altro Stato membro. Essa contiene obblighi di pubblicazione particolari a tutela di persone che entrano in contatto con una società attraverso una succursale.

Per quanto concerne i documenti contabili della società, è sufficiente depositare presso il registro delle succursali i documenti controllati e pubblicati dalla società secondo il diritto nazionale, in conformità della quarta, della settima e dell'ottava direttiva. Le succursali non debbono allestire bilanci.

Qualora in uno Stato membro siano presenti più succursali di una società, la pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto e delle sue modifiche, come pure della contabilità della società, può avvenire, a scelta, presso il registro della sede di una delle succursali. L'obbligo di pubblicazione delle altre succursali consiste quindi nell'indicare il registro della succursale presso cui si è proceduto alla pubblicazione.

Le lettere e gli ordinativi utilizzati dalla succursale debbono contenere almeno le stesse indicazioni presenti sui documenti equivalenti della società e l'indicazione del registro presso cui è avvenuta la pubblicazione.

L'avamprogetto non prevede – in quanto regolamentazione puramente nazionale – norme transnazionali equivalenti a quelle della direttiva.

L'articolo 782 AP disciplina la pubblicità della succursale unicamente nella misura in cui l'iscrizione nel registro di commercio, con richiamo all'iscrizione della sede principale, debba avvenire nel luogo in cui ha sede la succursale. La disposizione istituisce inoltre un foro presso la sede della succursale.

325 Dodicesima direttiva n. 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (società unipersonali)

La dodicesima direttiva è cogente, in linea di principio, soltanto per la forma giuridica della Sagl; essa si applica tuttavia anche a società anonime nella misura in cui gli Stati membri le ammettano quali società unipersonali (art. 6 della dodicesima direttiva).

La direttiva prevede la costituzione della società unipersonale come tale o in seguito al cumulo di tutte le quote sociali in un'unica mano. In caso di costituzione susseguente, tanto tale circostanza, quanto l'identità del socio unico debbono essere pubblicate in un registro accessibile al pubblico.

Le decisioni prese dal socio in qualità di assemblea dei soci vanno redatte per iscritto. Lo stesso vale per i contratti stipulati tra il suddetto e la società che egli rappresenta, nella misura in cui non si tratti di operazioni correnti.

L'avamprogetto prevede espressamente, all'articolo 775 AP (per la SA: art. 625 cpv. 1 AP), sia la società unipersonale costituita originariamente da un socio unico, sia quella risultante dalla riunione susseguente delle quote nelle mani di una sola persona. L'articolo 812b capoverso 3 AP (SA: art. 717 cpv. 3 AP) soddisfa le esigenze della direttiva per quanto concerne i contratti conclusi tra il socio unico e la società da lui rappresentata. Gli

articoli 775 capoverso 2 e 781 n. 6 AP (SA: art. 641 n. 6 AP) sono dal canto loro conformi alle esigenze in materia di pubblicazione nel registro di commercio dell'esistenza di una società personale (art. 3 della dodicesima direttiva).

33 Conclusione

In numerose questioni disciplinate dalle direttive europee, l'avamprogetto si avvicina allo standard europeo o lo eguaglia pienamente.

Sussistono differenze laddove si rinvia alle disposizioni del vigente diritto della società anonima. Com'è noto, non sono conformi allo standard europeo in particolare le *norme contabili* relative. L'eurocompatibilità potrebbe essere conseguita soltanto per il tramite di una nuova revisione del diritto della società anonima o della nuova *legge federale sul rendiconto e la revisione contabile (LRR)*, così come proposta da una commissione peritale presieduta dal dott. Peider Mengiardi. Il relativo avamprogetto non comporta tuttavia un'assimilazione totale alle direttive armonizzatrici dell'UE in materia di rendiconto²².

Anche le *esigenze in materia di domicilio* dei revisori e dei gerenti, infine, non potrebbero essere mantenute all'interno dell'UE²³.

4 Necessità di nuove forme di società?

Resta da discutere se, nel contesto della riforma, la Sagl non debba piuttosto essere strutturata quale *forma particolare di SA*, la „piccola SA“ o la „SA privata“. Va inoltre considerata *l'opportunità di istituire una forma supplementare* di società di persone, la quale si ispiri al modello della cosiddetta „GmbH & Co. KG“, così come conosciuto dalla prassi di diversi Paesi a noi vicini.

Nella prima delle sezioni successive (pto. 41), si approfondirà il rapporto tra la prevista revisione del diritto della Sagl e il diritto della società anonima. La seconda sezione (pto. 42) analizzerà la possibilità di introdurre un costrutto giuridico che presenti le caratteristiche della GmbH & Co. KG, forma giuridica nota in particolare in Germania.

41 La revisione del diritto della Sagl in rapporto con il diritto della società anonima

La forma della società anonima del diritto svizzero è, per esperienza, molto *elastica*. Essa non si addice soltanto alle grandi imprese, ma anche alle piccole e alle medie. Laddove il diritto della società anonima è, sotto taluni aspetti, troppo rigido o lo statuto della società anonima non può essere strutturato tenendo in debito conto il carattere personale della società, i fondatori hanno la possibilità di far capo alla forma giuridica della Sagl – purché sia riformata in modo appropriato.

²² L'avamprogetto di LRR corrisponde ampiamente alla prima, quarta e settima direttiva in materia di diritto societario: fair presentation (inammissibilità di riserve arbitrarie latenti), prescrizioni d'organizzazione e distinzione in funzione di classi di grandezza. Per quanto concerne la pubblicità e l'ammissione di principi contabili generalmente riconosciuti, l'avamprogetto si è volontariamente discostato dalle direttive europee. Vi sono alcune divergenze anche per quel che riguarda l'allegato (si veda il rapporto esplicativo concernente la LRR, pag. 82 segg.).

²³ La commissione peritale „diritto contabile“ non si pronuncia sulla conformità della norma con il diritto dell'UE e neppure sull'eventuale durata di tale conformità. Secondo la commissione è consigliabile il mantenimento dello statu quo (art. 45 cpv. 2 AP LRR; si veda il rapporto esplicativo concernente la LRR, pag. 147).

L'avamprogetto di revisione del diritto della Sagl rinvia in diversi punti alle norme relative del diritto della società anonima. Ciò non significa tuttavia che la Sagl costituisca una semplice variante della SA. Il diritto della società anonima contiene piuttosto una sorta di *parte generale* del diritto delle forme societarie dotate di personalità giuridica, alla quale le disposizioni della Sagl, come pure della società cooperativa, rinviano o dovrebbero rinviare.

Per venire incontro in particolare alle esigenze delle PMI, una riforma potrebbe anche contemplare l'aggiunta di alcune disposizioni speciali al vigente diritto della società anonima, così da istituire una *forma particolare di SA*, posta tra la SA e la Sagl („SA privata“ o „piccola SA“). Una proposta corrispondente è stata formulata da *Alain Hirsch e Peter Nobel* – quale alternativa a una riforma del diritto della Sagl (RSDA 3/1997, pag. 126 segg.). Dopo attenta riflessione, il gruppo di lavoro Sagl è giunto alla conclusione che *non fosse opportuno seguire tale via*.

Già secondo il diritto vigente, una Sagl non è necessariamente più piccola di una SA. L'avamprogetto si distanzia ancor più dalla concezione secondo cui una Sagl debba essere piccola e una SA grande:

Benché il capitale sociale minimo di una Sagl ammonti a soli 40'000 franchi contro i 100'000 del capitale azionario minimo, dato che il capitale sociale della Sagl, diversamente dal capitale azionario, va sempre integralmente liberato, per la costituzione di una Sagl sono necessari *mezzi finanziari la cui entità è di poco inferiore* a quella indispensabile alla costituzione di una SA (40'000 franchi contro 50'000).

La disposizione vigente secondo la quale il capitale sociale della Sagl non può essere superiore a 2 milioni di franchi è stata stralciata, in quanto si dovrebbe lasciare ai soci la libertà di utilizzare la Sagl anche per imprese di grandi dimensioni. Spetterà quindi ai soci decidere se la Sagl costituisca la forma idonea o se debba esserle preferita la SA.

Fondamentalmente, la Sagl si distingue dalla SA per l'esigenza del *consenso* dell'assemblea dei soci alla cessione di quote sociali, il divieto di *incorporare* quote sociali in un titolo al portatore o all'ordine e la possibilità di prevedere *obblighi statutari di effettuare versamenti supplementari e di fornire prestazioni accessorie*. La Sagl si addice quindi a situazioni in cui si dia maggior peso alla persona dei soci, alle loro capacità e ai loro interessi specifici. Essa si attaglia quindi in modo particolare anche alle società familiari.

La Sagl *non si addice* per contro a situazioni in cui la *persona* dei soci *non è essenziale*; in altri termini a società pubbliche. Secondo l'avamprogetto, alla Sagl è perciò preclusa la possibilità di far capo al *mercato dei capitali* per raccogliere capitale proprio; essa può emettere prestiti in obbligazioni, ma non prestiti convertibili o con diritto d'opzione. L'inidoneità della Sagl al mercato borsistico, fuori borsa e paraborsistico non rappresenta, in tale contesto, un inconveniente, bensì un elemento caratteristico della concezione alla base della Sagl.

La *denominazione piccola SA* suggerisce che la società in questione sia più piccola di una SA ma che, per il resto, le corrisponda. Riferita alla Sagl, tale affermazione non è corretta: come detto, la Sagl proposta dall'avamprogetto non si distingue necessariamente dalla SA per le dimensioni, quanto piuttosto per la sua struttura personale. Essa non deve essere fondata su modeste condizioni finanziarie, bensì su un numero ristretto di soci, in altri termini su condizioni in cui oggi sono perlopiù utilizzate società anonime combinate con convenzioni tra azionisti.

La denominazione „piccola SA“ si rivela dunque inadatta alla Sagl: la denominazione „SA privata“, parimenti oggetto di discussione, comprende necessariamente soltanto in parte le società anonime non quotate in borsa.

Il concetto di SA bipartita va respinto anche in considerazione del fatto che nei *Paesi vicini* alla Svizzera la nozione e la realtà della Sagl sono entrati nell'uso comune. Andrebbe soprattutto respinta una concezione giuridica che fa della Sagl la sorella (minore) della SA.

La nozione di „piccola SA“ presenterebbe soprattutto l'inconveniente di porre il legislatore in una situazione di costrizione: qualora si abolisse la Sagl sostituendola con la „piccola SA“, *31'190 Sagl* (situazione alla fine del 1998) andrebbero *trasformate* in piccole società anonime: Qualora la „piccola SA“ costituisse soltanto un'opzione supplementare, ne risulterebbe un'*inutile pluralità* di forme societarie analoghe – e il diritto della *Sagl* andrebbe *ciononostante riveduto*.

42 La GmbH & Co. KG

421 Il postulato del consigliere nazionale Raggenbass (97.3142)

421.1 Contenuto

Il 20 marzo 1997, il consigliere nazionale *Hansueli Raggenbass* ha presentato una mozione dal tenore seguente:

Il diritto svizzero delle obbligazioni va modificato in modo da consentire anche a una persona giuridica (p.es. SA, Sagl) di divenire socio illimitatamente responsabile di una società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita).

Nella motivazione della mozione, il consigliere nazionale Raggenbass ha essenzialmente dichiarato che lo stato del diritto impedirebbe a un imprenditore di optare per la forma giuridica della società di persone qualora egli non intendesse esporsi al rischio della responsabilità illimitata. La maggioranza schiacciante degli Stati dell'UE (eccezione principale: l'Italia) avrebbe riconosciuto l'esigenza, da parte delle piccole e medie imprese (PMI), della forma giuridica della società di persone a garanzia limitata. Per i piccoli e medi imprenditori, tale forma potrebbe risultare vantaggiosa per motivi fiscali (poiché permette di evitare la „doppia imposizione“, vale a dire la doppia imposizione fiscale degli utili generati da società di capitali) e anche per altri motivi (diritto del bilancio, costi, ecc.). Secondo l'esperienza, buona parte delle imprese neocostituite fallirebbe, ragione per cui il legislatore dovrebbe concedere al fondatore la facoltà di avviare un'impresa senza poter essere chiamato a risponderne illimitatamente. Anche le imprese straniere potrebbero trarre profitto dal fatto di poter essere soci, in Svizzera, di una società di persone; in virtù delle convenzioni di doppia imposizione, tali investitori stranieri sarebbero tassati su reddito e sostanza unicamente in Svizzera. In una società di capitali, a differenza di quanto precede, i profitti sarebbero tassati in Svizzera, ma i dividendi sarebbero imponibili anche presso il domicilio all'estero. Il parlamentare ha poi accennato, quanto alle possibili forme giuridiche, alla „*GmbH & Co. KG*“ (o alla „*AG & Co. KG*“), molto diffusa soprattutto in Germania.

421.2 Parere del Consiglio federale e trattazione in Parlamento

Il Consiglio federale ha proposto di trasformare la mozione in postulato. La mozione ha dovuto dapprima essere esaminata a fondo. La forma di organizzazione della „*GmbH & Co. KG*“ sviluppata in Germania dalla prassi, non sarebbe esente da problemi e sarebbe oggetto di critiche da parte di dottrina e giurisprudenza; tra tutte le forme possibili di società, essa godrebbe della reputazione peggiore, poiché spesso correlata alla possibilità di danneggiare i creditori. La *struttura* di tale forma d'organizzazione sarebbe inoltre alquanto complessa, in quanto nella *GmbH & Co. KG* tipica vi sarebbe soltanto un socio illimitatamente responsabile – vale a dire la *Sagl* – il cui scopo sarebbe esclusivamente quello di ricoprire

tale ruolo nella società in accomandita cui è legato. La combinazione di società in accomandita e Sagl in un siffatto sistema comporterebbe molteplici problemi d'ordine giuridico, ragione per cui verrebbero a porsi esigenze elevate quanto al contratto di società. Sarebbe inoltre lecito chiedersi se tale forma di società costituisca effettivamente una forma d'organizzazione adatta alle PMI. Il vantaggio principale della GmbH & Co. KG potrebbe essere individuato, tra gli altri, nella possibilità di collegare la responsabilità limitata con il trattamento fiscale riservato alle società di persone (eliminazione della doppia imposizione). A causa delle critiche formulate in Germania nei confronti della GmbH & Co. KG e della grande complessità di tale forma giuridica, vantaggi e svantaggi andrebbero esaminati approfonditamente confrontandoli con altre soluzioni – ad esempio l'alternativa di una società di persone composta esclusivamente di persone fisiche la cui responsabilità è limitata. Tale soluzione rappresenterebbe tuttavia un chiaro allontanamento dal sistema attuale del diritto societario svizzero.

Il 9 ottobre 1998, il Consiglio nazionale ha deciso di trasmettere la mozione sotto forma di postulato.

422 Caratteristiche giuridiche della GmbH & Co. KG

422.1 Ammissione della combinazione di una società in accomandita con una persona giuridica quale unico socio illimitatamente responsabile

In Germania, la GmbH & Co. KG è apparsa a poco a poco nella prassi a partire dal 1912; essa ha ottenuto riconoscimento giuridico con la decisione del Reichsgericht del 4 luglio 1922 (RGZ 105, pag. 101 segg.), emanata sotto la Repubblica di Weimar. La Bundesgerichtshof si è conformata, dopo la Seconda guerra mondiale (BGHZ 45, pag. 207) a tale giurisprudenza.

In tale periodo, la GmbH & Co. KG sollevò anche qualche perplessità; le sunnominate sentenze dei tribunali supremi non considerarono tuttavia decisive tali obiezioni. Una prima critica era diretta contro la *struttura inusuale*: nell'impresa organizzata sotto forma di GmbH & Co. KG, il titolare del patrimonio sociale non è – come il nome potrebbe far credere – una Sagl, bensì una *società in accomandita*. Ai soci limitatamente responsabili („accomandanti“) è giustapposta, quale unico socio illimitatamente responsabile, una persona giuridica, nella fattispecie una società a garanzia limitata. Nel diritto tedesco di allora era assente (e lo è ancora oggi) una disposizione speciale che corrispondesse al nostro articolo 594 capoverso 2 CO, introdotto nel 1936 nel Codice delle obbligazioni e secondo il quale in una società in accomandita possono essere soci illimitatamente responsabili soltanto persone fisiche. In sintesi, i tribunali tedeschi si sono sempre rifiutati, per decenni, di *interpretare* le disposizioni del Codice di commercio tedesco (Handelsgesetzbuch, HGB) alla luce dell'articolo 594 capoverso 2 CO, la norma speciale che, dal 1936, governa il diritto commerciale svizzero. Secondo una consolidata concezione giuridica, può essere socio illimitatamente responsabile una società di capitali o anche una fondazione.

422.2 Forme particolari e forma tipica di tale combinazione

A partire dalla Prima guerra mondiale, la pratica ha sviluppato un numero elevato di forme particolari di società (come la AG & Co. KG o la Stiftung & Co. KG), sulle quali non è il caso di soffermarsi in questa sede. Per la ponderazione di vantaggi e svantaggi è invece opportuno concentrarsi sulla *struttura tipica* di tale forma giuridica: in una società in accomandita, titolare dell'impresa, il socio illimitatamente responsabile prescritto dalla legge è una società a garanzia limitata. Le quote sociali di tale Sagl „illimitatamente responsabile“

sono di norma ripartite proporzionalmente tra gli accomandanti. La Sagl illimitatamente responsabile, quale persona giuridica, assicura esclusivamente la *gestione* della società in accomandita e appare soltanto nei rapporti verso l'esterno. Gli accomandanti si limitano ai rapporti interni.

423 Vantaggi principali della GmbH & Co. KG nel suo Paese d origine

La dottrina e la giurisprudenza tedesche riconoscono di norma alla GmbH & Co. KG, rispetto alla Sagl pura da un lato e alla pura società in accomandita dall'altro, *quattro vantaggi principali*:

1. combinazione della struttura organizzativa di una società di persone sul piano interno con una responsabilità limitata sul piano esterno;
2. società di persone il cui gerente *non è* illimitatamente responsabile;
3. possibilità di affidare la gestione a terzi (*Fremdorganschaft*);
4. agevolazioni in materia di rendiconto e di pubblicità.

Per contro, dopo la riforma della fiscalità delle corporazioni, nel 1977, in Germania la questione della doppia imposizione fiscale di società di capitali non ha più – a differenza di quanto accade in Svizzera – il peso di un tempo; cfr. in merito infra pto. 424.

423.1 Combinazione della struttura organizzativa di una società di persone sul piano interno con una responsabilità limitata sul piano esterno

Poiché l'unico socio illimitatamente responsabile di una GmbH & Co. KG è una *società di capitali* – cioè una società a garanzia limitata -, il rischio corso dall'impresa che, sotto tale forma, partecipa alla vita economica è in ultima analisi limitato a quanto segue:

- quanto agli accomandanti: la loro responsabilità è limitata per definizione all'accomandita iscritta nel registro di commercio; e
- quanto alla Sagl illimitatamente responsabile, i suoi soci non rispondono dei debiti sociali al di là della responsabilità limitata prevista dalla legge.

La GmbH & Co. KG consente dunque di *combinare* due caratteri importanti soprattutto per le PMI, vale a dire l'organizzazione interna informale e flessibile di una società di persone e il rischio limitato di una partecipazione a una società di capitali.

423.2 Società di persone il cui gerente *non è* illimitatamente responsabile

Nella struttura tradizionale della *società di persone* tedesca (*offene Handelsgesellschaft* e *Kommanditgesellschaft*; forme analoghe in Svizzera: società in nome collettivo e società in accomandita giusta gli art. 552 segg. e 594 segg. CO), *non è possibile* combinare le facoltà di gestione con una responsabilità limitata. In entrambe le forme di società, i gerenti rispondono per legge personalmente e illimitatamente. In una Sagl, per contro, necessariamente anche la responsabilità dei gerenti è limitata per legge.

In un'impresa può tuttavia esservi un bisogno legittimo di affidare le facoltà di gestione a una persona che, pur essendo disposta a rispondere personalmente della diligenza della sua gestione, *non intende assumere una responsabilità personale illimitata per l'insieme dei debiti societari*.

423.3 Possibilità di affidare la gestione a terzi (*Fremdorganschaft*)

Tanto la società in nome collettivo, quanto la società in accomandita sono rette, nel diritto tedesco (come in quello svizzero), dal principio della *gestione autonoma* (*Selbstorganschaft*); la gestione definita dalla legge può essere affidata soltanto a un socio iscritto personalmente come tale nel registro di commercio. Benché a un *non socio* possa essere attribuito un potere di rappresentanza fondato su negozi giuridici (come il mandato generale, il diritto di firma quale direttore o la procura), tali poteri non sono estesi quanto quelli previsti dalla legge, la quale esige che la gestione sia sempre affidata almeno a un socio personalmente responsabile e che sia disciplinata la rappresentanza esterna fondata su negozi giuridici. Una gestione esterna vera e propria non è possibile.

Nella *GmbH & Co. KG*, la gestione può essere affidata indirettamente a terzi, dato che la gestione della società in accomandita compete unicamente alla *Sagl* (nella sua veste di socio illimitatamente responsabile). Un non socio può dunque essere designato gerente della *Sagl* e, quindi, indirettamente incaricato della gestione complessiva della *GmbH & Co. KG*. I soci di una *GmbH & Co. KG* hanno la possibilità di affidare la gestione a un manager reperito sul mercato del lavoro, senza essere costretti ad affidarla a uno di loro.

Ciò consente, anche e soprattutto in *caso di successione*, di incaricare un terzo della direzione interinale dell'impresa. L'impiego di una *Sagl* quale unico socio illimitatamente responsabile offre anche il vantaggio, in caso di successione, di agevolare la continuazione dell'impresa: se in una società in accomandita decede l'unico socio illimitatamente responsabile che sino ad allora aveva condotto gli affari, andrà rapidamente reperito un subentrante. È possibile che tra gli eredi non vi siano persone atte alla gestione o che la persona idonea non intenda rispondere illimitatamente di tutti i debiti della società. Gli eredi restanti sarebbero allora tenuti ad associarsi a un terzo, il che potrebbe non essere nelle loro intenzioni. In tali casi e in altri ancora la *GmbH & Co. KG* offre alle PMI soluzioni flessibili.

423.4 Agevolazioni in materia di rendiconto e di pubblicità

Precedentemente, in Germania, la *GmbH & Co. KG* non soggiaceva, quale società di persone, alle severe norme in materia di rendiconto e di pubblicità previste dall'HGB per le società di capitali. In Germania si ritiene gravosa soprattutto la pubblicità imposta alle *Sagl*, la quale può indurre gli imprenditori a far capo alla *GmbH & Co. KG*. La direttiva europea dell'8 novembre 1990 (GU n. L 317 del 16 novembre 1990, pag. 60) ha nel frattempo ingiunto anche alla Germania di dichiarare applicabili alla *GmbH & Co. KG* le norme sul rendiconto e la pubblicità di società di capitali.

424 Gli aspetti fiscali in Germania e in Svizzera

424.1 Germania: ampia soppressione della doppia imposizione

In Germania, dalla riforma della fiscalità delle corporazioni nel 1977, la doppia imposizione fiscale dell'utile conseguito da società di capitali è stata perlopiù *soppressa* mediante il metodo di imputazione (il cosiddetto *Anrechnungsverfahren*). La *GmbH & Co. KG* *non* costituisce *più*, pertanto, uno strumento volto a evitare la doppia imposizione fiscale e non è possibile giustificare la popolarità di cui gode la *GmbH & Co. KG* in Germania con un vantaggio fiscale scomparso da oltre vent'anni. Il 1° gennaio 1997, è stata abrogata l'*imposta sulla sostanza* delle persone fisiche, cosicché non possono essere più presi in considerazione neppure i vantaggi fiscali che, in parte, la *GmbH & Co. KG* offriva dopo il 1977.

424.2 Svizzera: doppia imposizione fiscale

In Svizzera vige ancora, per contro, la doppia imposizione dell'utile conseguito da una società di capitali. Qualora fosse introdotta in Svizzera una forma di società analoga alla GmbH & Co. KG, va da sé che la doppia imposizione non concernerebbe gli utili d'impresa di tale società. I soci sarebbero assoggettati personalmente e direttamente all'imposta sul reddito e sulla sostanza, come pure ai contributi sociali, proporzionalmente alle loro quote di partecipazione al reddito e alla sostanza della società in accomandita titolare dell'impresa; la società in nome collettivo o in accomandita non è, come tale, assoggettata all'imposta e *non paga* imposte dirette. La doppia imposizione risultante dalla riscossione dell'imposta sull'utile presso la persona giuridica, dell'imposta preventiva sulla distribuzione e dall'imposta sui dividendi - a titolo di redditi da capitale - sarebbe in tal modo eliminata e rimpiazzata dall'imposizione della sostanza del socio.

425 La questione dell'introduzione della GmbH & Co. KG

425.1 Necessità di una modifica legislativa

È patente che la „GmbH & Co. KG“ potrebbe essere introdotta in Svizzera soltanto mediante una modifica legislativa, vale a dire l'abrogazione o la limitazione dell'articolo 594 capoverso 2 CO. Si dovrebbe stralciare la norma imperativa, sancita in tale articolo, secondo la quale soltanto persone fisiche possono essere soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita.

425.2 Svantaggi della GmbH & Co. KG

Tra gli svantaggi della GmbH & Co. KG, a nostro avviso non merita tanto risalto la sua cattiva reputazione, spesso sottolineata, risultante dalla responsabilità limitata, poiché anche le società di capitali lavorano con esigenze di fatto assai modeste quanto al versamento del capitale (giusta il diritto vigente: 20'000 franchi, 10'000 dei quali vanno versati; secondo il progetto di riforma: 40'000 franchi), il che nell'economia moderna – alla luce del fatto che le spese vanno sostenute immediatamente e che i profitti tardano ad arrivare - rappresenta un importo estremamente ridotto. Non sarebbe logico accettare da un lato la solvibilità limitata di piccole SA e Sagl – con un capitale proprio relativamente basso – e dall'altro utilizzarla quale argomento contro la forma giuridica della GmbH & Co. KG.

I *veri svantaggi* della GmbH & Co. KG vanno ricercati altrove; dall'osservazione della prassi scaturiscono in particolare gli elementi seguenti.

425.21 Denominazione ingannevole

In Germania, la denominazione „GmbH & Co. KG“ è entrata nell'uso comune da decenni e in tale Paese non è manifestamente all'origine di malintesi. Nel caso di un'eventuale introduzione di tale forma di società in Svizzera, va tuttavia osservato che tale denominazione può originare grande confusione, e ciò per due motivi:

1. Contrariamente a quanto lascia intendere il primo elemento („GmbH“), la GmbH & Co. KG non riveste la forma giuridica di Sagl. Come detto, il soggetto giuridico è una *società in accomandita*, vale a dire una società di persone dotata della personalità giuridica e di una ditta ai sensi degli articoli 594 e 602 CO („*la società può, sotto la sua ditta, acquistare diritti, vincolarsi, stare in giudizio come attrice e come convenuta*“). La Sagl con cui ha inizio la denominazione della forma giuridica e su cui è posto l'accento funge unicamente da socio illimitatamente responsabile – e quindi da gerente

– e il più delle volte è dotata di un capitale sociale minimo. Le persone fisiche che partecipano all'impresa possono quindi figurare quali accomandanti („Kommanditär“, in Germania „Kommanditisten“) e limitare la loro responsabilità personale. Il soggetto giuridico che caratterizza la forma della „GmbH & Co. KG“ non è quindi la Sagl.

2. Se, sulla scorta della prassi della maggioranza dei Paesi circostanti (Germania, Austria, Francia, ma non Italia), si introducesse in Svizzera la GmbH & Co. KG, si porrebbe un serio problema di denominazione, in quanto in Svizzera l'espressione „GmbH & Co. KG“ è pressoché sconosciuta a coloro che non intrattengono relazioni commerciali con la Germania. La denominazione è difficilmente comprensibile anche di per sé, in quanto in Svizzera l'abbreviazione „KG“ (per società in accomandita) non è usuale e ancor meno nota ai più.

425.22 Complessità giuridica

Le obiezioni levatesi con vigore originariamente anche in Germania, le quali sottolineavano la complessità e il carattere contraddittorio della combinazione „GmbH und KG“, vanno considerate con la dovuta attenzione in Svizzera. In Svizzera è infatti maggiore la diffidenza nei confronti di costrutti giuridici e si dà maggior peso che non in Germania alla semplicità della regolamentazione. Nel nostro Paese si ha giustamente a cuore la comprensibilità generale delle leggi. Costituisce dunque un'impresa a priori difficile spiegare ai profani come, in una società in accomandita, il socio *illimitatamente* responsabile prescritto dalla legge debba essere una società a garanzia *limitata*. Ma non solo: anche giustificare correttamente dal profilo della teoria giuridica le facoltà di gestione in una GmbH & Co. KG costituisce un numero di alto equilibrismo; le facoltà di gestione di una GmbH & Co. KG sono attribuite a una persona giuridica (la Sagl) la cui volontà interna è formata da una persona *fisica*, il gerente, designata giusta il diritto della Sagl. Ne consegue una *sovrapposizione* di due livelli di gestione („*doppelbödiges Huckepack Geschäftsführung*“), in quanto la persona fisica che agisce di fatto – il gerente della Sagl – determina con le sue azioni la volontà della *società di capitali*, che a sua volta assicura la gestione della *società di persone*.

Tale costruzione giuridica non si rivolge tuttavia a partecipanti a un seminario di perfezionamento sul diritto societario, bensì alle *PMI* – anche e soprattutto a piccole aziende di servizi e artigiane. Proprio il costrutto giuridico concepito per situazioni semplici verrebbe a porre le maggiori esigenze in materia di conoscenze teoriche del diritto.

A quanto precede si aggiunge poi il fatto che la GmbH & Co. KG non soltanto potrebbe essere utilizzata quale GmbH & Co. KG *a un livello*, bensì *a due* o addirittura *tre livelli*, come accade nella prassi tedesca: al livello della società in accomandita titolare dell'impresa, il socio illimitatamente responsabile non sarebbe una Sagl, *bensì una seconda GmbH & Co. KG*. La complessità si accresce ulteriormente in virtù della possibilità di attribuire tutte le quote sociali della Sagl “illimitatamente responsabile” alla GmbH & Co. KG di livello superiore – attribuendole così giuridicamente al patrimonio sociale della società in accomandita. In Germania, tale cosiddetta „*Einheitsgesellschaft*“ rappresenta la soluzione a un altro problema causato dalla complessità della GmbH & Co. KG: poiché, sin dall'inizio, il costrutto opera con due tipi di partecipazioni - da una parte le accomandite, dall'altra le quote sociali della Sagl illimitatamente responsabile – si pone il problema di come garantire la *coesistenza* della partecipazione alla società in accomandita con quella alla Sagl illimitatamente responsabile; in altri termini di come evitare una graduale scissione delle due forme di partecipazione. In tale contesto si parla di „*Verzahnungsproblematik*“ (problematica della concatenazione). In pratica, tale concatenazione è possibile soltanto

mediante soluzioni contrattuali relativamente delicate o mediante la summenzionata „Einheitsgesellschaft“ (vale a dire l’attribuzione delle quote sociali della Sagl illimitatamente responsabile al patrimonio sociale della società in accomandita).

Non va tralasciato che tali *elementi complessi* sono difficilmente conciliabili con l’esigenza di offrire alle PMI una regolamentazione chiara e semplice. Il fatto che in Germania sia nonostante tutto possibile, nella pratica, venire a capo di tali problemi, è dovuto tra l’altro a una differente tradizione giuridica e alla familiarità con tale complessa figura giuridica, acquisita a partire da una decisione del Reichsgericht del 1922 – e dunque perfezionatasi nel corso di tre generazioni.

425.23 Diritto in materia di ditte

Secondo il vecchio diritto tedesco in materia di ditte, il nome del socio illimitatamente responsabile deve figurare per intero nella ditta (§ 19 cpv. 2 vecchio HGB). Potevano pertanto emergere problemi nel caso delle GmbH & Co. KG, in quanto ogni nuova ditta deve chiaramente distinguersi da tutte le ditte iscritte nel registro di commercio dello stesso luogo; se, al fine di specificarne la funzione, la ditta della *Sagl socio illimitatamente responsabile* di una GmbH & Co. KG è stata corredata di un’aggiunta (ad es. „Müller Geschäftsführungs-GmbH“), l’impiego di tale ditta all’interno della GmbH & Co. KG avrebbe condotto a un’*identità* delle ditte della Sagl e della società in accomandita, ove si trascurino le lievi differenze tra „Müller Geschäftsführungs-GmbH“ (ditta della Sagl illimitatamente responsabile) e „Müller Geschäftsführungs-GmbH & Co. KG“ (ditta della GmbH & Co. KG). Secondo la vigente prassi in materia di ditte, in Svizzera il problema summenzionato si porrebbe sotto una forma analoga.

In Germania, si è nel frattempo proceduto a una riforma del diritto delle ditte (Handelsrechtsreformgesetz, in vigore dal 1° luglio 1998), che ha attenuato il problema: ciascuna impresa può ora scegliere tra una ditta contenente un nome di persona, una designazione materiale o una denominazione di fantasia. La ditta deve unicamente essere suscettibile di caratterizzare l’impresa, possedere carattere distintivo e rispettare il principio della veridicità della ditta; a tal fine tutte le ditte debbono contenere un’aggiunta che indichi la forma giuridica (§ 18 HGB; cfr. §§ 4 GmbHG, 4 AktG e 3 GenG). In altri termini, in Germania ha avuto luogo un’ampia liberalizzazione circa la formazione delle ditte; il problema della designazione della GmbH & Co. KG non si pone quindi più nei termini originari.

425.24 Conclusione

Se si riprende la GmbH & Co. KG, si dovrà convivere con la contraddizione concettuale, la complessità giuridica e l’astrusità della sua struttura giuridica, venute alla luce nella prassi tedesca.

43 L alternativa alla GmbH & Co. KG : Creazione della nuova forma giuridica della società di persone a garanzia limitata

Il gruppo di lavoro Sagl vede nella creazione d’una cosiddetta “società di persone a garanzia limitata” un’alternativa possibile alla “GmbH & Co. KG”. Questa proposta di una nuova forma giuridica è fondata sul modello della società in accomandita, ma in seno alla quale tutti i soci dovrebbero rispondere solamente sino al montante iscritto nel registro di commercio (o meglio che tutti i soci sarebbero nella situazione giuridica dell’accomandante; non ci sarebbero dei soci illimitatamente responsabili). Secondo la proposta degli esperti, le

accomandite dovrebbero elevarsi almeno a 40'000 franchi. Nessun conferimento effettivo sarebbe richiesto. In sua vece, la protezione del capitale e dei creditori dovrebbe essere assicurata da norme riguardanti la contabilità ed un obbligo di revisione esterna.

Il DFGP riprenderà questa proposta e la discuterà in modo approfondito negli ambienti specializzati.

Indice

<i>Compendio</i>	2
1	Parte generale.....4
11	Genesi della riforma.....4
111	Rilevanza pratica della Sagl4
112	Lacune materiali del diritto vigente4
113	Lacune redazionali del diritto vigente.....7
114	Adeguamenti indispensabili al diritto attuale della SA.....8
12	Modus operandi del gruppo di lavoro Sagl.....8
13	Diritto comparato.....8
131	Evoluzione del diritto della Sagl in Germania8
131.1	Revisione, in particolare del 1980, del diritto della Sagl8
131.2	Applicazione del diritto societario dell'UE.....9
131.3	Sviluppi recenti.....10
132	Evoluzione del diritto della Sàrl in Francia10
132.1	Modifiche recenti.....10
132.11	Modifiche strutturali10
132.111	Aumento del capitale sociale minimo10
132.112	Libera trasformazione da Sàrl in SA.....10
132.113	Deliberazione mediante la firma di un atto unanime.....11
132.12	Protezione dei creditori e dei soci esclusi dalla gestione11
132.121	Ampliamento dei diritti di controllo dei soci esclusi dalla gestione.....11
132.122	Revisore indipendente.....11
132.123	Obbligo di depositare i libri in tribunale.....11
132.124	Misure volte a prevenire difficoltà finanziarie11
132.125	Modifica della responsabilità personale solidale dei soci in caso di conferimenti in natura12
132.13	Accrescimento del potere d'attrazione della Sàrl12
132.131	Possibilità di conferimenti in industria tra coniugi12
132.132	Soppressione della discriminazione fiscale nei confronti dei gerenti maggioritari..12
132.14	Ampliamento delle possibilità d'impiego della Sàrl.....12
132.141	Una Sàrl per le professioni liberali.....12
132.142	Società unipersonale12

132.2	Alcune interessanti soluzioni del diritto francese.....	13
132.21	Capitale sociale.....	13
132.22	Diritti dei soci.....	13
132.23	Altri punti.....	14
14	Obiettivi della revisione della Sagl.....	14
2	Parte speciale: note esplicative alle disposizioni più importanti dell'avamprogetto.....	14
21	Osservazione preliminare.....	14
22	Disposizioni generali.....	15
221	Nozione di Sagl (art. 772 cpv. 1 CO, 772 cpv. 1 AP).....	15
222	Ammissione di fini non economici (art. 772 cpv. 3 CO, 772 cpv. 3 AP).....	16
223	Sagl unipersonale (Art. 775 CO, 775 AP).....	16
224	Ditta (art. 949, 951 CO, 950/51 AP).....	16
225	Capitale sociale.....	17
225.1	Aumento del capitale sociale minimo a 40'000 franchi (Art. 773 CO, 773 AP)....	17
225.2	Soppressione del limite superiore di 2 milioni di franchi (art. 773 CO).....	18
225.3	Garanzia dell'apporto del capitale (art. 779 cpv. 4 e 5 AP).....	18
225.4	Soppressione della responsabilità solidale e sussidiaria dei soci (art. 772 cpv. 2, 802 CO, 772 cpv. 2, 802 AP).....	19
225.5	Liberazione totale delle quote sociali (art. 774 cpv. 4 AP).....	21
225.6	Conservazione del capitale in caso di acquisto di quote proprie (art. 807 cpv. 2 CO, 807 cpv. 1 e 3 AP).....	21
225.7	Agevolazione dell'aumento del capitale (art. 786/779 CO, 786 AP).....	22
225.8	Riduzione semplificata del capitale sociale a fini di appuramento del bilancio (Art. 788 CO, 788 AP).....	22
225.9	Prestiti di soci sostitutivi di capitale proprio (art. 807c AP).....	23
226	Qualità di socio.....	23
226.1	Semplificazione della terminologia.....	23
226.2	Riduzione del valore nominale minimo di quote sociali (art. 774 cpv. 1 CO, 774 cpv. 1 AP).....	24
226.3	Ammissibilità del possesso simultaneo di più quote sociali (art. 772 cpv. 2 CO, 774 cpv. 2 AP).....	24
226.4	Regolamentazione più flessibile dei vincoli alla trasmissibilità (art. 791 cpv. 2 CO, 791 cpv. 2 - 4 AP).....	25
226.5	Usufrutto e diritto di pegno (art. 797a AP).....	25
226.6	Soppressione dell'obbligo annuale di annuncio (art. 790 cpv. 2 CO).....	26

226.7	Modifiche concernenti l'esclusione o il recesso di soci (art. 822 CO, 822 - 822c AP)	26
226.8	Protezione della società dalle conseguenze del fallimento di un socio (art. 793 f CO, 792 AP)	27
226.9	Ammissibilità di buoni di godimento (art. 774a AP).....	28
23	Diritti e obblighi dei soci.....	28
231	Miglioramento della posizione dei soci minoritari.....	28
232	Rendiconto (art. 805 CO, 805 AP)	29
233	Distribuzione di utili ai soci (art. 804 CO, 804 AP)	30
234	Diritto dei soci di ottenere ragguagli e di consultare documenti (art. 819 CO, 790 cpv. 3 e 807b AP).....	30
234.1	Il sistema del 1936 e i suoi punti deboli.....	30
234.2	Normativa proposta.....	31
235	Protezione del diritto d'opzione di soci minoritari (art. 787 CO, 787 AP).....	33
236	Privilegi statutari (art. 777 n. 2, 808 cpv. 2 n. 2 AP)	33
236.1	Diritti preferenziali, di prelazione e di compera (art. 803c AP)	34
236.2	Quote sociali con diritto di voto privilegiato (art. 810 cpv. 2 AP).....	34
236.3	Diritti di veto (art. 777 n. 5 AP).....	34
236.4	Voto preponderante (art. 777 n. 5 AP)	34
237	Obbligo di fedeltà e divieto di concorrenza dei soci (art. 818 CO, 807a AP).....	34
238	Obbligo di effettuare versamenti suppletivi (art. 803 CO, 803 - 803c AP)	35
238.1	Punti deboli della normativa vigente.....	35
238.2	Principi risolutivi	35
24	Organizzazione della società.....	37
241	Assemblea dei soci.....	37
241.1	Delimitazione delle competenze tra assemblea dei soci e gerenti (art. 810 segg. CO, 808, 811 cpv. 3, 812a AP).....	37
241.11	Attribuzioni inalienabili e irrevocabili dei gerenti	37
241.12	Attribuzioni dell'assemblea dei soci	37
241.2	Svolgimento dell'assemblea dei soci (art. 809 CO, 809 AP)	38
241.3	Maggioranze (art. 808 cpv. 3 CO, 810c e 810d AP)	38
241.4	Diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea dei soci (art. 808 cpv. 6 CO, 810d AP).....	39
242	Gerenti	39
242.1	Pluralità di gerenti (art. 812 AP)	40
242.2	Revoca delle facoltà di gestione e di rappresentanza (art. 814a AP).....	40

242.3	Obbligo di diligenza e di fedeltà dei gerenti (art. 812b AP).....	40
242.4	Avvisi obbligatori in caso di perdita di capitale e di eccedenza di debiti (art. 817 cpv. 1 CO, 817, 817a AP).....	40
243	Revisione	41
243.1	Revisione contabile obbligatoria (art. 819 CO, 819 cpv. 1 AP)	41
243.2	Qualifiche del revisore (art. 819 cpv. 2 CO, 819 cpv. 2 AP)	42
25	Disposizioni transitorie.....	42
251	Norma generale (art. 1 AP DT).....	43
252	Termine d'adeguamento (art. 2 AP DT).....	43
253	Capitale sociale e conferimenti (art. 3 AP DT).....	44
254	Buoni di partecipazione (art. 4 AP DT).....	44
255	Obbligo di effettuare versamenti suppletivi (art. 5 AP DT)	45
256	Prestiti sostitutivi di capitale proprio (art. 6 AP DT).....	46
257	Conto annuale e revisione (art. 7 AP DT).....	46
258	Diritto di voto (art. 8 AP DT)	46
259	Maggioranze qualificate (art. 9 AP DT)	47
26	Excursus: idoneità della Sagl quale supporto di una joint venture.....	48
27	Proposte di riforma respinte.....	49
27.01	Regolamentazione speciale per la Sagl bipersonale	49
27.02	Incorporazione delle quote sociali in titoli al portatore o all'ordine	49
27.03	Limitazione del numero di soci.....	49
27.04	Anonimato o anonimato limitato della qualità di socio.....	50
27.05	Soppressione dell'esigenza della forma autentica per la cessione di quote sociali. 50	
27.06	Aumento di capitale autorizzato e condizionale	52
27.07	Regolamentazione legale dell'ammortamento (riscossione) di quote sociali.....	52
27.08	Verifica speciale.....	52
27.09	Gestione esterna ex lege.....	53
27.10	Ammissione di persone giuridiche quali gerenti	53
27.11	Diritto di contestare le decisioni dei gerenti	53
28	Adeguamento delle altre disposizioni del diritto societario al riveduto diritto della Sagl.....	54
281	Diritto della società anonima	54
281.1	Numero dei membri di una SA; conseguenze giuridiche dell'assenza degli organi necessari	54
281.11	Ammissione della SA unipersonale (art. 625 cpv. 1 AP)	54

281.12	Istanza di scioglimento da parte dell'ufficiale del registro di commercio in caso di assenza di organi societari (art. 625 cpv. 2 AP).....	55
281.2.	Onere delle spese relative alla verifica speciale (art. 697g AP).....	56
281.3	Prestiti sostitutivi di capitale proprio (art. 697i AP).....	56
281.4	Cittadinanza e domicilio (art. 708 AP)	56
281.5	Cancellazione dal registro di commercio di un amministratore uscente (art. 711 cpv. 2 AP).....	56
281.6	Contratti tra l'azionista e la SA unipersonale (art. 717 cpv. 3 AP).....	56
281.7	Fine del mandato di revisione (art. 727e cpv. 4 AP)	57
282	Diritto della società cooperativa.....	57
282.1	Ammissione della società cooperativa unipersonale?.....	57
282.2	Numero dei membri e domicilio (art. 831 e 895 AP)	57
283	Diritto in materia di ditte	57
3	Eurocompatibilità dell avamprogetto.....	58
31	Introduzione	58
311	Compendio.....	58
312	Obiettivo del programma d'armonizzazione	58
32	Esame dell avamprogetto alla luce delle direttive europee pertinenti.....	59
321	Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968 (direttiva relativa alla pubblicità)	59
321.1	Contenuto	59
321.2	Pubblicazione di fatti pertinenti.....	59
321.3	In particolare: pubblicità dei conti.....	59
321.4	Validità degli obblighi.....	60
321.5	Risultato intermedio	61
322	Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (direttiva relativa allo stato patrimoniale)	61
322.1	Contenuto	61
322.2	Rendiconto.....	61
322.3	Revisione.....	62
322.4	Domicilio in Svizzera.....	63
322.5	Risultato intermedio	64
323	Settima direttiva n. 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983 (direttiva relativa ai conti consolidati)	64
323.1	Contenuto	64
323.2	Obbligo di consolidamento secondo l'avamprogetto	64

324	Undicesima direttiva n. 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (direttiva relativa alle succursali)	65
325	Dodicesima direttiva n. 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (società unipersonali).....	65
33	Conclusioni.....	66
4	Necessità di nuove forme di società?.....	66
41	La revisione del diritto della Sagl in rapporto con il diritto della società anonima.....	66
42	La GmbH & Co. KG	68
421	Il postulato del consigliere nazionale Raggenbass (97.3142).....	68
421.1	Contenuto.....	68
421.2	Parere del Consiglio federale e trattazione in Parlamento.....	68
422	Caratteristiche giuridiche della „GmbH & Co. KG“	69
422.1	Ammissione della combinazione di una società in accomandita con una persona giuridica quale unico socio illimitatamente responsabile.....	69
422.2	Forme particolari e forma tipica di tale combinazione	69
423	Vantaggi principali della GmbH & Co. KG nel suo Paese d'origine	70
423.1	Combinazione della struttura organizzativa di una società di persone sul piano interno con una responsabilità limitata sul piano esterno.....	70
423.2	Società di persone il cui gerente <i>non</i> è illimitatamente responsabile.....	70
423.3	Possibilità di affidare la gestione a terzi (<i>Fremdorganschaft</i>).....	71
423.4	Agevolazioni in materia di rendiconto e di pubblicità.....	71
424	Gli aspetti fiscali in Germania e in Svizzera.....	71
424.1	Germania: ampia soppressione della doppia imposizione.....	71
424.2	Svizzera: doppia imposizione fiscale.....	72
425	La questione dell'introduzione della GmbH & Co. KG	72
425.1	Necessità di una modifica legislativa.....	72
425.2	Svantaggi della „GmbH & Co. KG“	72
425.21	Denominazione ingannevole.....	72
425.22	Complessità giuridica.....	73
425.23	Diritto in materia di ditte.....	74
425.24	Conclusioni	74
43	L'alternativa alla GmbH & Co. KG : Creazione della nuova forma giuridica della società di persone a garanzia limitata	74
Indice	76